

RIVISTA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE SUCCESSIONI

Rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e pratica

■ Anno 5°

Direttori scientifici **Matteo Santini, Luigi Viola, Valerio de Gioia**

in questo numero

- Il diritto del padre naturale ad affermare la propria identità genitoriale, pag. 1
- Il diritto-dovere di visita ai figli minori spettante al genitore non collocatario, pag. 3
- Assegno divorzile e instaurazione di una nuova famiglia da parte del coniuge divorziato, pag. 9
- Protezione umanitaria e "radicamento" dello straniero sul territorio italiano, pag. 11



REGISTRATI AL SITO WWW.LATRIBUNA.IT
e consulta questo fascicolo e gli arretrati dal 2017

RIVISTA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE SUCCESSIONI

**Rivista bimestrale di dottrina,
giurisprudenza e pratica**

Direttori scientifici
Matteo Santini
Luigi Viola
Valerio de Gioia

Direttore responsabile
Giorgio Albonetti

Anno 2021

Indice sommario

DOTTRINA

de Gioia Valerio: Il diritto del padre naturale ad affermare la propria identità genitoriale, pag. 1
Spoletini Lello: Il diritto dovere di visita ai figli minori spettante al genitore non collocatario. Applicabilità delle sanzioni ex art. 614 bis c.p.c., pag. 3

GIURISPRUDENZA

Armi e munizioni

Detenzione abusiva – Armi già denunciate dal “de cuius” – Erede accettante con beneficio di inventario ♦ Cass. pen., sez. I, 15 maggio 2020, n. 15199 (ud. 21 febbraio 2020), B. L., *m.*, pag. 59

Cassazione penale

Ricorso – Rinuncia – Imputato minorene. ♦ Cass. pen., sez. V, 24 aprile 2020, n. 12917 (ud. 13 febbraio 2020), l., *m.*, pag. 59

Circostanze del reato

Aggravanti – Connessione teleologica – Concorso formale di reati. ♦ Cass. pen., sez. VI, 8 maggio 2020, n. 14168 (ud. 22 gennaio 2020), Z., *m.*, pag. 59

Cittadinanza

Acquisto della cittadinanza italiana – Matrimonio – Acquisto “iuris communicatione” – Provvedimento di riconoscimento della cittadinanza – Sopravvenuta dichiarazione di nullità del matrimonio – Annullamento del provvedimento amministrativo – Ammissibilità – Requisiti – Fondamento. ♦ Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2020, n. 25441, B.T. c. Min. Interno, pag. 26

Delibazione (Giudizio di)

Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere – In materia matrimoniale – Procedimento civile – Eccezione – Sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale – Domanda proposta da una sola parte – Rito di cognizione ordinaria – Applicabilità – Costituzione tardiva del convenuto – Conseguenze – Fattispecie. ♦ Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2020, n. 8028, G.P. c. C.S., *m.*, pag. 59

Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere – In materia matrimoniale – Sentenza di divorzio – Delibazione di sentenza di nullità ecclesiastica – Ricorso per cassazione – Morte di uno dei coniugi – Effetti – Cessazione della materia del contendere – Esclusione. ♦ Cass. civ., sez. VI, ord. 16 ottobre 2020, n. 22599, L.G. c. V.S. ed altri, pag. 44

Divisione

Divisione ereditaria – Collazione – Accettazione dell'eredità. ♦ Cass. civ., sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2914, F. c. G., *m.*, pag. 59

Divisione ereditaria – Domanda subordinata di riduzione per lesione di legittima – deduzione in appello dell'assenza di relictum. ♦ Cass. civ., sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2914, F. c. G., *m.*, pag. 59

Divisione ereditaria – Immobili non divisibili – Migliorie apportate allo stesso da uno dei condividenti. ♦ Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2020, n. 5527, M. c. M., *m.*, pag. 59

Divisione ereditaria – Stima – Espropriazione per pubblica utilità di beni in corso di giudizio. ♦ Cass. civ., sez. VI, 4 marzo 2020, n. 5993, M. c. M., *m.*, pag. 59

Edilizia popolare ed economica

Assegnazione – Diritto dell'assegnatario – Trasmissibilità iure hereditario – Competenza e giurisdizione – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Eredi di assegnatario fucense di alloggio ex L.R. Abruzzo n. 7 del 1997 – Azione di nullità e/o inefficacia dell'atto di cessione dell'alloggio a terzi – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento. ♦ Cass. civ., sez. un., 23 aprile 2020, n. 8097, V.A. c. I.R.N., *m.*, pag. 60

Giudizio penale di primo grado

Istruzione dibattimentale – Esame dei testimoni – Minorene. ♦ Cass. pen., sez. III, 15 maggio 2020, n. 15207 (ud. 26 novembre 2019), K., *m.*, pag. 60

Infermità di mente, interdizione, inabilitazione

Provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno – Amministrazione di sostegno cd. sostitutiva o mista e amministrazione puramente di assistenza – Differenze. ♦ Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2020, n. 6079, S. c. D., *m.*, pag. 60

Lesioni personali

Volontarie – Aggravanti – Coniuge separato. ♦ Cass. pen., sez. V, 29 aprile 2020, n. 13273 (ud. 15 gennaio 2020), A., *m.*, pag. 60

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Elemento oggettivo – Diritto di visita – Mero inadempiamento dell'obbligato. ♦ Cass. pen., sez. VI, 27 aprile 2020, n. 12976 (ud. 19 febbraio 2020), R., *m.*, pag. 60

Provvedimento concernente l'affidamento dei minori – Reato istantaneo – Assunzione della natura di reato eventualmente permanente. ♦ Cass. pen., sez. VI, 8 maggio 2020, n. 14172 (ud. 29 gennaio 2020), M., *m.*, pag. 60

Matrimonio

Celebrazione – Forma – Celebrato davanti a ministri dei culti ammessi dallo stato – Trascrizione – Culto ammesso non avente “intesa” con lo stato – Disciplina della trascrizione del matrimonio – Condizioni – Legge n. 1159 del 1929 – Applicabilità – Fondamento – Fattispecie. ♦ Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2020, n. 6511, M.C.M. ed altra c. P.G. Corte di appello Messina, *m.*, pag. 60

Dichiarazione di esecutività di sentenza ecclesiastica – Declaratoria di nullità – Ordine pubblico italiano (non contrarietà) – Sentenze in materia matrimoniale – Matrimonio concordatario – Sentenza di nullità – Giudizio di delibazione – Contumacia del convenuto – Impedimento

alla delibazione costituito dalla convivenza ultratriennale – Rilevabilità d'ufficio – Esclusione – Fattispecie. ♦ Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2020, n. 7923, P.G. c. M.A. ed altro, *m.*, pag. 61

Rapporti patrimoniali – Comunione legale – Amministrazione – Procedimento civile – Domanda giudiziale – Interpretazione e qualificazione giuridica – Società di persone – Ammissibilità – Domanda di accertamento della comproprietà dei beni sociali – Qualificazione della domanda – Recesso del socio – Liquidazione della quota – Fattispecie. ♦ Cass. civ., sez. I, 27 aprile 2020, n. 8222, F.I. c. T.M.R., *m.*, pag. 61

Scioglimento (divorzio) – Assegno di divorzio – Condizioni economiche dell'altro coniuge – Famiglia di fatto instaurata dal beneficiario – Conseguenze – Perdita del diritto all'assegno divorzile – Effetto automatico – Rimessione alle Sezioni Unite. ♦ Cass. civ., sez. I, ord. 17 dicembre 2020, n. 28995, T.M. c. A.G., pag. 9

Scioglimento (divorzio) – Assegno di divorzio – Criteri di attribuzione – Funzione assistenziale – Presupposti. ♦ Cass. civ., sez. VI, ord. 9 dicembre 2020, n. 28104, S.G. c. F.E., pag. 15

Scioglimento (divorzio) – Assegno di divorzio – Determinazione – Valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato – Principio del reddito netto – Applicazione – Necessità. ♦ Cass. civ., sez. VI, ord. 27 ottobre 2020, n. 23482, V.S.G. c. B.N., pag. 37

Scioglimento (divorzio) – Assegno di divorzio – Funzione assistenziale, compensativa e perequativa. ♦ Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5603, A. c. P., *m.*, pag. 61

Scioglimento (divorzio) – Assegno di divorzio – Mantenimento della prole – Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne – Sopravvenuta adozione da parte del nuovo marito dell'ex coniuge – Revisione delle condizioni economiche – Ammissibilità – Condizioni. ♦ Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2020, n. 7555, M.M. c. F.M.E. ed altro, *m.*, pag. 61

Scioglimento (divorzio) – Assegno di divorzio – Mantenimento disposto in sede di separazione. ♦ Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5605, A. c. D., *m.*, pag. 61

Scioglimento (divorzio) – Assegno di divorzio – Pensione di reversibilità. ♦ Cass. civ., sez. VI, 26 febbraio 2020, n. 5268, G. c. P., *m.*, pag. 61

Scioglimento (divorzio) – Decesso del coniuge – Diritti dell'ex coniuge superstite – Pensione di reversibilità – Concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite – Determinazione delle rispettive quote – Criteri – Durata del matrimonio – Natura esclusiva del criterio – Esclusione – Criteri equitativi – Convivenza prematrimoniale ovvero entità dell'assegno divorzile – Rilevanza – Condizioni e limiti – Fattispecie. ♦ Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2020, n. 8263, C.V. c. Fondazione ENPAM, *m.*, pag. 61

Scioglimento (divorzio) – Modifica giudiziale delle condizioni – Azione di ripetizione delle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda

- di revisione. ♦ Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2020, n. 3659, M. c. G., *m.*, pag. 62
- Separazione dei coniugi – Assegno di mantenimento – Erogazione diretta ai figli. ♦ Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5604, P. c. P., *m.*, pag. 62
- Separazione dei coniugi – Casa coniugale – Assegnazione – Assegnazione parziale al coniuge non collocatario dei figli – Condizioni. ♦ Cass. civ., sez. VI, ord. 15 ottobre 2020, n. 22266, S.D. c. B.R., pag. 45
- Misure cautelari personali**
- Condizioni di applicabilità – Esigenze cautelari – Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. ♦ Cass. pen., sez. VI, 9 giugno 2020, n. 17680 (c.c. 27 maggio 2020), P., *m.*, pag. 62
- Custodia cautelare in carcere – Divieto – Imputato con prole disabile. ♦ Cass. pen., sez. II, 7 maggio 2020, n. 13960 (c.c. 12 dicembre 2019), R., *m.*, pag. 62
- Misure di prevenzione**
- Procedimento – Beni intestati ai familiari conviventi nell'ultimo quinquennio – Presunzione di appartenenza. ♦ Cass. pen., sez. II, 13 maggio 2020, n. 14981 (c.c. 9 gennaio 2020), C. F., *m.*, pag. 62
- Molestia o disturbo alle persone**
- Atti persecutori – Esercizio dell'azione civile – Costituzione del coniuge del soggetto passivo. ♦ Cass. pen., sez. V, 24 aprile 2020, n. 12879 (ud. 29 novembre 2019), P., *m.*, pag. 62
- Parte civile**
- Costituzione – Tutore del minore danneggiato – Esercente la professione forense. ♦ Cass. pen., sez. VI, 11 maggio 2020, n. 14411 (ud. 14 gennaio 2020), C., *m.*, pag. 62
- Procedimenti cautelari**
- Sequestro – Custodia delle cose sequestrate – Obblighi e diritti del custode. ♦ Cass. civ., sez. VI, 2 marzo 2020, n. 5709, L. c. S., *m.*, pag. 63
- Procedimento civile in genere**
- Interruzione del processo – Riassunzione – Omesa costituzione – Riassunzione nei confronti degli eredi – Qualità di successore a titolo universale – Questione di merito e non di legittimazione – Fondamento – Conseguenze – Onere probatorio – Ragionamento presuntivo – Applicabilità – Fattispecie. ♦ Cass. civ., sez. III, 16 novembre 2020, n. 25885, S.T. ed altri c. F.P., pag. 18
- Reato**
- Delitto tentato – Desistenza volontaria – Violenza privata. ♦ Cass. pen., sez. V, 5 giugno 2020, n. 17241 (ud. 20 gennaio 2020), P., *m.*, pag. 63
- Elemento soggettivo (psicologico) – Colpa – Attività sportive. ♦ Cass. pen., sez. IV, 7 maggio 2020, n. 13848 (ud. 4 febbraio 2020), T., *m.*, pag. 63
- Responsabilità civile**
- Causalità (Nesso di) – Magistrati – Responsabilità per condotta omissiva colposa. ♦ Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2020, n. 7760, C. c. P., *m.*, pag. 63
- Responsabilità patrimoniale**
- Conservazione della garanzia patrimoniale – Revocatoria ordinaria (azione pauliana) – Ambito oggettivo – Trasferimento immobiliare da un genitore alla prole in attuazione degli accordi di separazione consensuale – Azione revocatoria – Ammissibilità – Fondamento. ♦ Cass. civ., sez. VI, ord. 6 ottobre 2020, n. 21358, G.D. ed altri c. R. S.p.a., pag. 57
- Conservazione della garanzia patrimoniale – Revocatoria ordinaria (azione pauliana) – Presupposti – Credito per il mantenimento del figlio minore riconosciuto – Insorgenza in momento anteriore alla domanda – Rilevanza ai fini dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria – Conseguenze. ♦ Cass. civ., sez. III, 16 novembre 2020, n. 25857, L.V. ed altro c. Azienda agricola di C.B. e c. S.n.c. Società agricola, pag. 24
- Ricettazione**
- Elemento soggettivo – Dolo – Beni ricevuti nell'ambito di un rapporto familiare o obbligatorio. ♦ Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2020, n. 15926 (ud. 8 gennaio 2020), B. V., *m.*, pag. 63
- Risarcimento del danno**
- Parenti della vittima – Morte del figlio – Criteri di liquidazione – Presupposti – Vivenza a carico – Condizioni – Assenza di sufficienti mezzi di sussistenza autonomi degli ascendenti – Efficienza nel concorso al mantenimento del lavoratore defunto – Necessità. ♦ Cass. civ., sez. lav., ord. 16 novembre 2020, n. 25975, D.T. ed altro c. I.N.A.I.L., pag. 16
- Parenti della vittima (morte di congiunti) – Diritto al risarcimento – Ammissibilità – Danno "da uccisione" – Pretesa azionata "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso – Azione proposta dai nipoti per decesso del nonno – Presupposto necessario – Rapporto di convivenza – Esclusione – Ragioni. ♦ Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2020, n. 7743, P.S. ed altri c. A.S.L. (omissis), *m.*, pag. 63
- Sicurezza pubblica**
- Stranieri – Autorizzazione alla permanenza della familiare del minore – Età prescolare del minore. ♦ Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2020, n. 5938, O. c. P., *m.*, pag. 63
- Stranieri – Espulsione – Cause ostative – Protezione internazionale – Protezione umanitaria – Presupposti – Valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in Italia e situazione del Paese di origine – Effettivo radicamento nel territorio italiano – Rilevanza – Rimessione alle Sezioni Unite. ♦ Cass. civ., sez. VI, 11 dicembre 2020, n. 28316, Min. Interno c. A.A., pag. 11
- Stranieri – Espulsione – Cause ostative – Protezione umanitaria – Presupposti – Valutazione comparativa tra integrazione effettiva raggiunta in Italia e situazione con riferimento al paese d'origine – Legami familiari del richiedente nel territorio nazionale – Rilevanza – Fondamento – Fattispecie. ♦ Cass. civ., sez. I, ord. 28 ottobre 2020, n. 23720, Min. Interno c. A.M., pag. 33
- Stranieri – Espulsione – Cause ostative – Protezione umanitaria – Qualità di padre convivente dell'istante – Minore presente sul territorio italiano – Diritto al riconoscimento – Configurabilità – Preclusione rappresentata dall'autorizzazione ex art. 31 D.L.vo n. 286 del 1998 – Esclusione – Fondamento. ♦ Cass. civ., sez. II, ord. 20 ottobre 2020, n. 22832, A.N. c. Min. Interno ed altro, pag. 41
- Stranieri – Espulsione – Cause ostative – Ricongiungimento familiare ex art. 29 d.lgs. n. 286 del 1998 – Minore straniero affidato in "kafalah convenzionale" – Ammissibilità – Condizioni – Fondamento – Fattispecie. ♦ Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2020, n. 25310, Ministero degli Affari Esteri ed altro c. A.Z., pag. 31
- Stranieri – Espulsione – Ius superveniens – Nozione di "vita familiare" ex art. 8 cedu – Rapporto tra fratelli maggiorenni e non conviventi – Esclusione – Conseguenze – Ricongiungimento – Effettiva convivenza – Necessità – Fondamento. ♦ Cass. civ., sez. I, 18 marzo 2020, n. 7427, M.A. c. Ministero dell'Interno, *m.*, pag. 63
- Stranieri – Espulsione – Legami familiari. ♦ Cass. pen., sez. I, 30 marzo 2020, n. 10846 (c.c. 19 dicembre 2019), O. A., *m.*, pag. 64
- Stranieri – Minori stranieri non accompagnati – Provvedimento del tribunale dei minorenni ricognitivo dell'età. ♦ Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2020, n. 6520, I. c. P., *m.*, pag. 64
- Stranieri – Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie – Padre convivente con la figlia minore e la compagna sul territorio italiano. ♦ Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2020, n. 6587, A. c. M., *m.*, pag. 64
- Stranieri – Protezione sussidiaria – Matrimonio forzato imposto ad un soggetto di sesso maschile. ♦ Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2020, n. 6573, D. c. M., *m.*, pag. 64
- Stranieri – Soggiorno per motivi di coesione familiare – Familiare extracomunitario convivente con cittadina U.E. residente in Italia. ♦ Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2020, n. 3876, B. c. M., *m.*, pag. 64
- Stampa**
- Attività giornalistica – Archivio storico on line di un quotidiano – Persistente pubblicazione di notizia di cronaca risalente nel tempo. ♦ Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2020, n. 7559, P. c. R., *m.*, pag. 64
- Successioni mortis causa**
- Delazione dell'eredità – Acquisto della qualità di erede – Accettazione dell'eredità – Obbligo di pagamento dell'imposta a carico dell'erede – Anche relativamente alla successione apertasi in precedenza a favore del suo autore – Sussistenza. ♦ Cass. civ., sez. V, ord. 14 ottobre 2020, n. 22175, Ag. Entrate c. B.L., pag. 51
- Delazione dell'eredità – Rappresentazione – Soggetti. ♦ Cass. civ., sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2914, F. c. G., *m.*, pag. 65
- Rinuncia all'eredità – Impugnazione – Da parte dei creditori. ♦ Cass. civ., sez. VI, 4 marzo 2020, n. 5994, G. c. M., *m.*, pag. 65
- Successione legittima – Qualità di erede – Rapporto di parentela – Mezzo di prova – Atti dello stato civile – Necessità – Mancanza, distruzione o smarrimento dei relativi registri – Utilizzabilità di ogni mezzo di prova – Ammissibilità. ♦ Cass. civ., sez. II, ord. 14 ottobre 2020, n. 22192, I.G.M. c. J.V.M., pag. 46
- Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione. ♦ Cass. civ., sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2914, F. c. G., *m.*, pag. 65
- Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione. ♦ Cass. civ., sez. VI, 21 febbraio 2020, n. 4709, C. c. C., *m.*, pag. 65
- Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione. ♦ Cass. civ., sez. VI, 21 febbraio 2020, n. 4694, C. c. U., *m.*, pag. 65
- Successione testamentaria – Capacità di testare – Azione di annullamento. ♦ Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 2020, n. 4449, I. c. I., *m.*, pag. 65

Successione testamentaria – Esecutori testamentari – Funzioni. ♦ Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2020, n. 5520, C. c. L., *m.*, pag. 65

Successione testamentaria – Legato – Acquisto – Distinzione tra erede e legatario – Accertamento – Apprezzamento di fatto riservato ai giudici del merito – Congrua motivazione – Incensurabilità nel giudizio di Cassazione – Sussistenza. ♦ Cass. civ., sez. VI, ord. 14 ottobre 2020, n. 22144, P.E.V. ed altri c. D.R.G.S., pag. 52

Successione testamentaria – Legato – Legato di cosa determinata – Azione di accertamento dell'inefficacia di un contratto stipulato dal de cuius – Legittimazione attiva del legatario – Condizioni – Litisconsorzio necessario con l'erede del de cuius – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie. ♦ Cass. civ., sez. II, ord. 23 ottobre 2020, n. 23315, S. Alberghi di B. S.p.a. c. Comune di S., pag. 38

Successione testamentaria – Testamento – Distinzione tra erede e legatario. ♦ Cass. civ., sez. VI, 5 marzo 2020, n. 6125, Z. c. T., *m.*, pag. 65

Successione testamentaria – Testamento – Revoca – Distruzione del testamento olografo – Irreperibilità del testamento olografo di cui si produca una copia informale – Equiparazione alla sua distruzione – Effetti – Presunzione di revoca tacita – Sussistenza – Conseguenze – Mancato disconoscimento della conformità della copia dell'olografo all'originale – Irrilevanza – Prova

dell'esistenza del testamento – Ammissibilità. ♦ Cass. civ., sez. II, ord. 14 ottobre 2020, n. 22191, D.B. ed altro c. C.R., pag. 48

Tribunale per i minorenni

Procedimento – Particolare tenuità del fatto – Inapplicabilità. ♦ Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 2020, n. 14791 (ud. 6 febbraio 2020), C., *m.*, pag. 65

Tributi degli enti pubblici locali

Imposta comunale sugli immobili – Esenzione casa principale – Requisiti. ♦ Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 4166, B. c. C., *m.*, pag. 66

Tributi erariali indiretti

Imposta di successione – Denuncia – Termini – Omessa dichiarazione – Liquidazione d'ufficio dell'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria – Termine quinquennale ex art. 34 D.P.R. n. 637 del 1972 – Successiva presentazione della dichiarazione – Permanenza dei poteri di rettifica in capo all'amministrazione – Termine triennale dalla presentazione della dichiarazione – Fondamento. ♦ Cass. civ., sez. V, 11 novembre 2020, n. 25417, A.M. c. Ag. Entrate, pag. 29

Imposta sulle donazioni – Donazioni precedentemente intervenute tra donante e donatario – Determinazione delle aliquote – Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta – Accertamento di maggior valore – Denaro del "de cuius" oggetto di deposito bancario – Presunzione del 10% sull'attivo ereditario ex art. 9, comma 2,

D.L.vo n. 346 del 1990 – Applicabilità – Esclusione – Fondamento – Conseguenze – Tassazione separata dei crediti ex art. 18 d.lgs. n. 346 del 1990 – Configurabilità. ♦ Cass. civ., sez. VI, ord. 9 ottobre 2020, n. 21901, S.M. ed altri c. Ag. Entrate, pag. 55

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza – Reato commesso in Italia da imputato straniero. – Principio di territorialità. ♦ Cass. pen., sez. VI, 7 maggio 2020, n. 14043 (ud. 16 gennaio 2020), N., *m.*, pag. 66

Violenza privata

Maltrattamenti in famiglia – Concorso materiale di reati – Possibilità. ♦ Cass. pen., sez. II, 30 giugno 2020, n. 19545 (ud. 4 marzo 2020), I., *m.*, pag. 66

LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE

D.L. 28 ottobre 2020, n. 137. Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, pag. 67

PRATICA

Ricorso per la nomina di un curatore di eredità giacente (art. 528 c.c.), pag. 69

IL DIRITTO DEL PADRE NATURALE AD AFFERMARE LA PROPRIA IDENTITÀ GENITORIALE

di Valerio de Gioia (*)

In assenza di rapporto di coniugio o di convivenza more uxorio, l'omessa comunicazione all'altro genitore, da parte della madre, consapevole della paternità, dell'avvenuto concepimento si traduce, ove non giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro – e nonostante tale comunicazione non sia imposta da alcuna norma –, in una condotta non iure che, se posta in essere con dolo o colpa, può generare una responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. poiché suscettibile di arrecare un pregiudizio, qualificabile come danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la propria identità genitoriale, ossia di ristabilire la verità inerente al rapporto di filiazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8459/2020, ha spiegato che, nel caso di specie, non essendovi stata tra le parti neppure una convivenza di fatto (ma un solo incontro al quale non ha fatto seguito una relazione sentimentale), non vengono in rilievo i doveri tra coniugi, che trovano giuridica definizione nell'art. 143, comma 2, c.c. o tra conviventi more uxorio né tanto meno gli obblighi derivanti dalla assunzione di responsabilità di ciascun genitore nei confronti del figlio nato in costanza di matrimonio (art. 147 c.c.) o legalmente riconosciuto (artt. 316 e 316-bis c.c.).

Tale situazione, quindi, diverge nettamente da quelle ipotesi in cui il coniuge ometta volutamente di comunicare il proprio stato di gravidanza, determinato dal concepimento con altra persona, ingannando l'altro coniuge sul suo rapporto di filiazione con il nascituro che entra così a far parte della famiglia in cui il padre non è il genitore biologico. La condotta omissiva informativa della donna gravida non si iscrive, infatti, nella violazione di obblighi derivanti da un rapporto giuridico precostituito tra le parti. Né viene in questione una lesione del prevalente interesse del minore a crescere nella comunanza di vita con entrambi i genitori: non è infatti in discussione il danno subito dal minore ma quello subito dal genitore che non

ha avuto notizia della paternità. Viene, invece, in rilievo la "esigenza" della conoscenza, da parte del soggetto che ha partecipato al concepimento, che la gravidanza è a lui riferibile, consentendogli pertanto l'esercizio del diritto (dovere) di riconoscimento del figlio naturale ex artt. 250 e 254 c.c., con la conseguente assunzione delle responsabilità genitoriali verso il nato.

Così impostata la vicenda, proseguono i giudici di legittimità, si potrebbe, ad un primo approccio, qualificare illecita la condotta omissiva della donna, in quanto lesiva del "diritto alla autodeterminazione" dell'altro soggetto (padre naturale), qualora l'atto di riconoscimento venga inteso come esercizio dell'autonomia privata ossia di una scelta discrezionale rimessa alla libertà individuale del soggetto che la compie. Ad un più attento esame, tuttavia, tale ricostruzione non può essere seguita, dovendosi tenere conto della interpretazione della disciplina della filiazione, conforme al portato degli artt. 2 e 30 Cost., che ha anticipato fin dalla nascita l'insorgenza dei doveri genitoriali – e dei corrispondenti diritti del minore – in quanto ricollegati non all'effetto giuridico della istituzione della relazione parentale ma al mero fatto-giuridico della procreazione: con la conseguenza che, quella che appare astrattamente configurabile come situazione giuridica di diritto soggettivo assoluto e personalissimo (diritto a riconoscere lo status di figlio), altro non è invece che una mera manifestazione formale "confermativa" di una preesistente situazione giuridica da cui deriva il "dovere" di riconoscimento del figlio naturale, e cioè una condotta funzionale alla protezione dell'interesse del minore (che trova riscontro nella posizione di soggezione rivestita dal genitore naturale nell'azione di dichiarazione di paternità esercitata dal figlio ai sensi degli artt. 269 e ss. c.c.) e la cui violazione può dare luogo ad una autonoma fattispecie di illecito civile (non necessariamente "endofamiliare", in difetto di costituzione di un nucleo familiare e di convivenza tra i genitori naturali) generatore di conseguenze dannose patrimoniali e non patrimoniali azionabili in via risarcitoria dal figlio o dal suo rappresentante durante la minore età.

Vero è, piuttosto, che la situazione giuridica da riconoscere in capo al genitore naturale, che deve essere scissa rispetto alla posizione che lo stesso assume nel rapporto genitoriale, è quella del "diritto alla identità personale", ancorato all'art. 2 Cost. ed all'art. 30, comma 4, Cost., venendo ad esprimersi l'esplicazione della personalità dell'essere umano, nelle formazioni sociali in cui opera,

anche attraverso la filiazione, sia sotto il profilo della trasmissione del proprio patrimonio genetico, sia sotto l'aspetto maggiormente qualificante più propriamente relazionale, riguardato come scelta volontariamente assunta dal genitore di dedicare il proprio impegno ad assistere dalla nascita, ad aiutare a crescere e a realizzare le aspirazioni del minore, nonché in definitiva ad instaurare un rapporto conoscitivo e affettivo con la persona generata, aspirazione che, peraltro, quanto al riconoscimento formale dello status di figlio, incontra il limite invalicabile del superiore interesse del minore (art. 250, commi 3 e 4, c.c.) e, ove questi abbia raggiunto la maggiore età, della sua previa autorizzazione (art. 250, comma 2, c.c.).

Orbene in relazione alla indicata situazione giuridica, la omessa informazione dell'avvenuto concepimento, da

parte della donna, consapevole della paternità, pure in assenza di una specifica prescrizione normativa impositiva di tale obbligo di condotta (non rinvenibile nelle norme che legittimano al riconoscimento il padre naturale o in quelle del D.P.R. n. 396 del 2000 che prescrivono l'obbligo di denuncia della nascita), può allora tradursi in una condotta non iure – ove non risulti giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro –, in quanto in astratto suscettibile di determinare un pregiudizio all'interesse del padre naturale ad affermare la propria identità genitoriale, qualificabile come “danno ingiusto”, e che viene ad integrare, nel ricorso dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, la fattispecie della responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c..

(*) Magistrato in Roma

IL DIRITTO DOVERE DI VISITA AI FIGLI MINORI SPETTANTE AL GENITORE NON COLLOCATARIO. APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI EX ART. 614 BIS C.P.C.

di Lello Spoletini (*)

SOMMARIO

1. Premessa. 2. Art. 337 ter c.c. 3. Limitazioni al diritto di visita. 4. Il punto della giurisprudenza. 5. Art. 614 bis c.p.c.

1. Premessa

Per il diritto generale delle obbligazioni, la mancata spontanea esecuzione della prestazione da parte del debitore fa sì che resti insoddisfatto l'interesse del creditore, evidenza rispetto alla quale l'ordinamento giuridico appresta rimedio.

L'obbligo, quindi il diritto – dovere, non dovrebbe essere stato spontaneamente adempiuto può così essere eseguito con la forza. Proprio la coercibilità diviene qualificazione giuridica propria dell'obbligazione al cui inadempimento consegue la predisposizione da parte dell'ordinamento di strumenti idonei a garantirne l'esecuzione senza la cooperazione del debitore e contro la volontà di questi.

All'interno della famiglia nei rapporti tra genitori e figli, alla responsabilità dei primi ex articolo 316 c.c. si accompagna l'esercizio di comune accordo nell'attuazione del diritto dei figli minorenni di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente nel rispetto delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni, per contenuti che, richiamando quelli di un munus pubblico, sono espressivi della realizzazione degli interessi dei minori stessi.

Nella descritta strumentalità di posizioni, si declina il "diritto-dovere" di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato che, come denuncia la stessa adottata dizione, è esercitabile dal genitore titolare che voglia o debba svolgere il proprio ruolo concorrendo con l'altro ai compiti di assistenza, cura ed educazione della prole.

Esaminiamo, dunque, l'indicata posizione nei suoi plurimi contenuti:

a) in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, è tutelabile rispetto alle violazioni ed inadempienze dell'altro genitore, su cui incombe il corrispondente obbligo di astenersi con le proprie condotte dal rendere più difficoltoso o dall'impedire l'esercizio dell'altrui diritto nei termini di cui all'articolo 709-ter c.p.c. ed è, d'altra parte, abdicabile dal titolare;

b) in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta invece fondata sulla autonoma e spontanea

osservanza dell'interessato e, pur nell'assoluta sua finalità di favorire la crescita equilibrata del figlio integrativa dell'indicato munus, non è esercitabile in via coattiva dall'altro genitore, in proprio o quale rappresentante legale del minore.

Si inserisce in detto contesto il diritto dei figli alla bigenitorialità cui si correla in via strumentale l'esercizio in comune della responsabilità genitoriale che è destinato a garantire ai minori una crescita ed una educazione serena ed adeguate e, attraverso l'affido condiviso, a mantenere rapporti equilibrati e significativi con entrambi i genitori (articolo 337 – ter c.c.).

Nella segnata finalità, in sede di separazione le parti – o in caso di mancato accordo il giudice – dopo aver determinato il genitore con il quale i minori continueranno a convivere, stabiliscono anche i tempi e le modalità di presenza dei figli presso il genitore non collocatario.

Al diritto del genitore non convivente di continuare a mantenere rapporti significativi con i figli minori corrisponde, in via speculare, il diritto dei figli di continuare a mantenere rapporti significativi con il primo che viene chiamato a garantire, in solidarietà con il genitore collocatario, l'assolvimento degli obblighi verso i primi.

La cd. bigenitorialità, si esprime quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, per la cui realizzazione non è strettamente necessaria una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando invece sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore.

Il significato giuridico di tali considerazioni va ricercato proprio nella verifica delle necessità dei figli minori, dando una valutazione non economica alla frequentazione, quindi non può e non deve sostituirsi la frequentazione dietro un aumento delle prestazioni economiche del genitore che non ha prevalentemente i figli minori con sé.

2. Art. 337 ter c.c.

Si inserisce in detto contesto il diritto dei figli alla bigenitorialità cui si correla in via strumentale l'esercizio in comune della responsabilità genitoriale che è destinato a garantire ai minori una crescita ed una educazione serena ed adeguate e, attraverso l'affido condiviso, a mantenere rapporti equilibrati e significativi con entrambi i genitori (articolo 337-ter c.c.).

Al diritto del genitore non convivente di continuare a mantenere rapporti significativi con i figli minori corrisponde, in via speculare, il diritto dei figli di continuare a mantenere rapporti significativi con il primo che viene chiamato a garantire, in solidarietà con il genitore collocatario, l'assolvimento degli obblighi verso i primi.

Nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi

quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (ex multis: Cass. 23 settembre 2015 n. 18817; Cass. 22 maggio 2014 n. 11412).

3. Limitazioni al diritto di visita

Pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncamento delle relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori (Corte EDU 9 febbraio 2017, Solarino c. Italia). Nell'interesse superiore del minore, infatti, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.

La lettura riservata dalla giurisprudenza di legittimità al superiore interesse della prole, atteso il preminente diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata, si è spinta a ritenere giustificata l'adozione, in un contesto di affidamento, di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, nell'apprezzato loro carattere recessivo rispetto all'interesse preminente del minore (Cass. 24 maggio 2018 n. 12954; Cass. 4 novembre 2013 n. 24683).

Ne deriva che la possibilità da parte del giudice di adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori in tema di libertà religiosa e di esercizio del ruolo educativo è strettamente connessa e può dipendere esclusivamente dall'accertamento in concreto di conseguenze pregiudizievoli per il figlio che ne compromettano la salute psico-fisica e lo sviluppo e tale accertamento non può che basarsi sull'osservazione e sull'ascolto del minore in quanto solo attraverso di esse tale accertamento può essere compiuto.

4. Il punto della giurisprudenza

Le misure sanzionatorie previste dall'articolo 709-ter del c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti «che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento», esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso

della congiunzione disgiuntiva «od» evidenzia che l'aver ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata (Cassazione, ordinanza 27 giugno 2018 n. 16980).

Non sono adottabili i provvedimenti ex articolo 709-ter del c.p.c. contro la madre, quando un figlio rifiuta di voler vedere il padre dopo la separazione qualora servizi sociali e ctu abbiano constatato che il figlio, quasi maggiorenne, abbia operato una scelta in piena autonomia e secondo la sua volontà e non, come affermato dall'ex, per un supposto plagio posto in essere dalla madre (Cassazione, ordinanza 23 ottobre 2019 n. 27207, che ha rigettato il ricorso del padre separato contro il provvedimento che aveva disposto l'affidamento condiviso della figlia, collocata presso la madre, nonché la sospensione degli incontri con il padre per alcuni mesi e che ha sollecitato i genitori ad adottare un percorso di sostegno psicoterapico per la figlia).

Le misure sanzionatorie previste dall'articolo 709-ter del c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento (Cassazione, ordinanza 17 maggio 2019 n. 13400, in *questa Rivista*, 2019, p. 203 che ha ritenuto comprovato un atteggiamento ostruzionistico della madre sulla base del numero di soli tre incontri tra padre e figlio avvenuti in un arco temporale di due anni e otto mesi).

Gli istituti previsti dall'articolo 709-ter del c.p.c. hanno sia una funzione sanzionatoria che di dissuasione indiretta, per conseguire la cessazione dell'inadempimento degli obblighi familiari, e possono applicarsi anche d'ufficio, è stato condannato al risarcimento dei danni (nella specie, quantificati in euro 30.000, anche in ragione della elevatissima disponibilità economica del destinatario della misura) il genitore collocatario che, con la sua condotta, ostacola il concreto funzionamento del regime di affidamento condiviso, con atteggiamenti sminuenti e denigratori della figura dell'altro genitore, non collocatario, con il quale il figlio minore (nella specie, adolescente) ha già un rapporto conflittuale, invece di favorire il riavvicinamento tra i due (Tribunale di Roma, sentenza 11 ottobre 2016, in *Foro it.*, 2016, I, c. 3967).

Deve essere condannata al risarcimento dei danni a favore dell'ex partner la madre affidataria esclusiva che ostacoli i contatti tra il padre detenuto e il figlio minore (Tribunale dei minorenni di Trieste, decreto 24 agosto 2013, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2013, I, p. 14, con nota di LONG J., *Restare padre dietro le sbarre: il diritto del figlio e del padre detenuto alla reciproca frequentazione*).

La madre, separata dal coniuge e collocataria del figlio, la quale, per diversi mesi, impedisce senza giustificato

motivo al padre di frequentare il figlio stesso, è tenuta al risarcimento del danno non patrimoniale ex articoli 2043 e 2059 del c.c. a favore del padre per ingiusta lesione del diritto ad avere rapporti con la prole protetto dagli articoli 2 e 30 della Costituzione (Tribunale di Roma, sentenza, 13 settembre 2011, in *Famiglia e diritto*, 2012, p. 817, nota LONGO F., *La madre collocataria impedisce al padre di vedere il figlio: condannata ad un esemplare risarcimento del danno*).

In un quadro di grave carenza genitoriale della madre, la quale, deliberatamente e ingiustificatamente, ostacola i rapporti tra padre e figlia con comportamenti pregiudizievole per la minore e senza alcun impegno per diminuire il conflitto esistente, che lei stessa alimenta, sussistono i presupposti per l'ammonizione di cui all'articolo 709-ter del c.p.c. (Tribunale di Firenze, ordinanza, 11 febbraio 2008, in *Famiglia e diritto*, 2009, p. 167, con nota di PASCUCCI L., *Conflittualità coniugale, affidamento e potestà: come garantire il principio di bigenitorialità?*).

Nella sentenza di separazione dei coniugi, deve essere inflitta alla moglie una sanzione amministrativa, condannandola anche al risarcimento dei danni in favore del figlio minore, qualora ella abbia volontariamente indotto quest'ultimo ad avversare il padre, così però determinando l'insorgere nel figlio di una patologia psichiatrica, la sindrome di alienazione parentale (Tribunale di Messina, sentenza 5 aprile 2007, in *Foro it.*, 2008, I, c. 1689, secondo cui in tema di separazione dei coniugi, il risarcimento dei danni in favore del minore o di un genitore, previsto dall'articolo 709-ter del c.p.c. in caso di gravi inadempienze e di violazioni dei provvedimenti sull'affidamento dei figli minori da parte dell'altro genitore, ovvero di condotte pregiudizievoli per i minori stessi, non ha natura compensativa, ma costituisce una sanzione coercitiva, volta a indurre il responsabile a recedere dall'illecito, e può essere disposto dal giudice anche congiuntamente alle altre misure punitive previste dalla stessa disposizione).

Sempre al riguardo, mentre un giudice di merito ha affermato che è possibile il risarcimento dei danni nei confronti dei figli nel caso in cui uno dei genitori imponga loro, durante i weekend in cui abbia il diritto di visita, la continua e costante presenza del proprio partner nonostante il rifiuto dei minori, in forza di quanto previsto dall'articolo 709-ter, comma 2, n. 2, del c.p.c. in tema di violazioni e inadempienze delle modalità di affidamento (Tribunale di Roma, sentenza 23 gennaio 2015, in *Danno e responsabilità*, 2016, p. 409, con nota di POLONINI L., *Weekend "imposto" presso la nuova convivente: scatta il risarcimento per i figli*), altro ha evidenziato che in assenza di pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele il genitore ha il diritto di coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova e stabile relazione sentimentale; il graduale inserimento dei nuovi compagni, nella vita dei figli di genitori separati, corrisponde al loro benessere sempre che i legittimi genitori abbiano cura e premura

di far comprendere alla prole che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali (Tribunale di Milano, ordinanza 23 marzo 2013, in *Famiglia e diritto*, 2013, p. 802, con nota di MASCIA K., *Affidamento condiviso della prole e convivenza more uxorio di uno dei genitori: la presenza del nuovo partner non può costituire ostacolo al diritto di visita del genitore*).

5. Art. 614 bis c.p.c.

A norma del primo comma dell'art. 614-bis c.p.c. "Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento".

La predetta norma, introdotta nel nostro ordinamento dalla L. 69/2009, prevede uno strumento di coercizione indiretta al fine di incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi non facilmente coercibili. La disposizione, infatti, impone, in capo al soggetto inadempiente, l'obbligo di pagare una somma di denaro al fine di indurlo a realizzare la sua obbligazione.

La questione, pertanto, attiene all'applicabilità o meno di tale disposizione normativa al peculiare caso in cui un genitore si sottragga al proprio obbligo di vedere e tenere con sé i figli minori. Il genitore collocatario, la madre, potrebbe richiedere, che il padre venga sanzionato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614-bis c.p.c. per l'inosservanza degli obblighi di visita fissati dal Tribunale.

Là dove la posizione del genitore non collocatario venga in rilievo in quanto portatrice del "diritto" di visita del figlio minore, essa riceve tutela dal sistema rispetto alle condotte pregiudizievoli poste in atto dall'altro genitore che, di ostacolo all'esercizio dell'altrui diritto ed integrative di inadempimenti gravi, divengono ragione di risarcimenti e sanzioni secondo il sistema modulare e flessibile voluto dal legislatore all'articolo 709-ter c.p.c.

Nel caso in cui, invece, della descritta posizione, nella duplicità della sua declinazione, venga in considerazione il "dovere" di frequentazione e visita del figlio minore non deve sfuggire all'interprete che esso, per siffatta sua accezione, è espressione della capacità di autodeterminazione del soggetto e deve, come tale, essere rimesso, nel suo esercizio, alla libera e consapevole scelta di colui che ne sia onerato, per una discrezionalità che, pur non assoluta e rivolta alla tutela dell'interesse indicato dalla legge, entro siffatto limite deve trovare ragione e termine ultimo di esercizio.

In tema di rapporti con la prole, il diritto dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario, non è suscettibile di coercizione neppure nelle forme indirette previste dall'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un "potere-funzione" che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo

esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata.

L'esclusione, sin qui motivata, della coercibilità, a favore del figlio, del diritto di visita e del corrispettivo dovere del genitore non affidatario o non collocatario di garantire una sua frequentazione regolare, dovere che costituisce una delle esplicazioni dei doveri genitoriali menzionati dall'articolo 147 c.c., comporta la impossibilità di applicare l'articolo 614-bis c.p.c., inteso quale fonte di un provvedimento di coercizione indiretta, assimilabile alle *astreintes*, nei confronti del genitore che rifiuta di frequentare il proprio figlio, anche se per un periodo temporaneo e a causa di uno stato di ansia derivante dalla difficile relazione genitoriale.

Il provvedimento di cui all'articolo 614-bis c.p.c. presuppone l'inosservanza di un provvedimento di condanna, ma il diritto (e il dovere) di visita costituisce una esplicazione della relazione fra il genitore e il figlio che può trovare regolamentazione nei suoi tempi e modi, ma che non può mai costituire l'oggetto di una condanna ad un *facere* sia pure infungibile.

A questa constatazione deve aggiungersi, con un rilievo altrettanto significativo, che l'emanazione di un provvedimento ex articolo 614-bis c.p.c. si pone in evidente contrasto con l'interesse del minore il quale viene a subire in tal modo una monetizzazione preventiva e una conseguente grave banalizzazione di un dovere essenziale del genitore nei suoi confronti, come quello alla sua frequentazione.

Nè può ritenersi che un provvedimento come quello per cui si controverte sia legittimato, a mente dell'articolo 709-ter c.p.c., comma 2, dal potere del giudice, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore, ovvero ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, di modificare i provvedimenti in vigore e, anche congiuntamente, di: a) ammonire il genitore inadempiente; b) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore o c) nei confronti dell'altro genitore; d) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 Euro a un massimo di 5.000 Euro a favore della Cassa delle ammende.

La Corte Edu chiama invero i giudici nazionali ad una "grande prudenza prima di ricorrere alla coercizione in una materia così delicata" (Reigado Ramos c. Portogallo, n. 73229/01, § 53, 22 novembre 2005), nel rimarcato rilievo che l'articolo 8 della Convenzione non autorizza i genitori a far adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del minore (Elsholz c. Germania (GC), n. 25735/94, §§ 49-50, CEDU 2000 VIII) e la collaborazione alla quale sono tenute le autorità dello Stato al fine di rendere praticabile un percorso di frequentazione e visita tra genitori e figli può spingersi sino all'adozione di ogni "misura necessaria che si possa ragionevolmente esigere"

dalle prime allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di visita (Nuutinen c. Finlandia, n. 32842/96, § 128, CEDU 2000 VIII).

La Corte di Strasburgo chiama le autorità nazionali – nella materia in questione – ad adottare tutte le misure che era ragionevolmente possibile attendersi da loro per mantenere i legami tra il genitore e i suoi figli (Corte EDU, 17 novembre 2015, Bondavalli c. Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'Alconzo c. Italia), nella premessa che "per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare (Kutzner c. Germania, n. 46544/99, § 58, CEDU 2002) e che delle misure interne che lo impediscano costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall'articolo 8 della Convenzione (K. e T. c. Finlandia (GC), n. 25702/94, § 151, CEDU 2001 VII)" (par. 55 Corte EDU, 23 febbraio 2017).

Con l'ulteriore precisazione che in un quadro di osservanza e rispetto della frequentazione tra genitore e figlio, gli obblighi positivi da adottarsi dalle autorità degli Stati nazionali, per garantire effettività della vita privata o familiare nei termini di cui all'articolo 8 della Convenzione Edu, non si limitano al controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma includono l'insieme delle misure preparatorie che, non automatiche e stereotipate, permettono di raggiungere questo risultato, nella preliminare esigenza che le misure deputate a riavvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perchè il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (Corte EDU 29 gennaio 2013, Lombardo c/ Italia).

A fronte del netto rifiuto del minore di frequentare il genitore con lui non convivente, il giudice di merito chiamato a pronunciarsi sulle modalità e tempi di visita del figlio in funzione anche del recupero del rapporto, deve valutare pure il fattore tempo che assume via via maggiore rilevanza nell'approssimarsi della maggiore età, restando in tal caso evidente l'incidenza di esso sull'imposizione di un percorso di sostegno delle relazioni affettive tra genitore e minore attraverso l'impegno delle competenti strutture sociali e di esperti del settore.

Ne consegue che la norma dell'art. 614 bis c.p.c., comma primo, non è applicabile alle situazioni in cui venga violato il diritto – dovere di frequentazione, sia che la violazione derivi da un comportamento ostruzionistico, sia che il genitore che non ha con sé i figli in maniera prevalente violi il diritto-dovere di frequentarli.

In tema di rapporti con la prole, il diritto dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario, non è suscettibile di coercizione neppure nelle forme indirette previste dall'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un "potere-funzione" che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono

anche all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata. (Corte di Cassazione sezione I civile, ordinanza 6 marzo 2020 n. 6471).

L'art. 614 bis c.p.c. è dunque inapplicabile.

La non coercibilità del diritto di visita non vale, infatti, ad escludere che al mancato suo esercizio non conseguano effetti.

All'inerzia del genitore non collocatario può derivare l'eccezionale applicazione dell'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore (articolo 316 c.c., comma 1), la decadenza della responsabilità genitoriale e l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli (articoli 330 e 333 c.c.), la responsabilità penale per il delitto di violazione degli ob-

blighi di assistenza familiare (articolo 570 c.p.) quando le condotte contestate, con il tradursi in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (Cass. pen. sez. VI, 24 ottobre 2013 n. 51488, Rv. 257392 – 01).

Va a questo punto considerato il carattere non obbligato ed incoercibile del dovere di frequentazione del genitore, il diritto del figlio minore di frequentare il genitore quale esito di una sua scelta, libera ed autodeterminata, per caratteri tanto più obiettivamente inderogabili quanto più vicina sia la maggiore età e che, in quanto tali, possono spingersi fino al rifiuto stesso.

(*) Avvocato, Foro di Roma.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, ORD. 17 DICEMBRE 2020, N. 28995

PRES. GENOVESE – EST. SCALIA – RIC. T.M. (AVV.TI CECHELLA E MANILDO) C.
A.G. (AVV.TI GOBBI E D'AMELIO)

Matrimonio | Scioglimento (divorzio) | Assegno di divorzio | Condizioni economiche dell'altro coniuge | Famiglia di fatto instaurata dal beneficiario | Conseguenze | Perdita del diritto all'assegno divorzile | Effetto automatico | Rimessione alle Sezioni Unite.

 Si rimette alle Sezioni Unite della Cassazione la decisione di stabilire se l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, faccia venire meno in maniera automatica il diritto all'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, ovvero al contrario se ne possa affermare la perduranza, valorizzando il contributo dato dall'avente diritto al patrimonio della famiglia e dell'altro coniuge, nel diverso contesto sociale di riferimento. (*Mass. Redaz.*) (l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4; l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5) (1)

(1) Nel senso di una attribuzione di dignità piena alla famiglia di fatto che, in quanto stabile e duratura, si annovera tra le formazioni sociali in cui l'individuo libero e consapevole nella scelta di darvi corso, svolge, ex art. 2 Cost., la sua personalità, si vedano Cass. civ., ord. 12 novembre 2019, n. 29317, in *questa Rivista* 2019, 34 e Cass. civ. 3 aprile 2015, n. 6855, in *www.la.tribunaplus.it*. In tema di funzione retributivo-compensativa dell'assegno divorzile che non può altrimenti risentire delle sorti del distinto istituto dell'assegno di mantenimento del coniuge separato che abbia instaurato una convivenza more uxorio con un terzo, v. Cass. civ. 19 dicembre 2018, n. 32871, *ibidem*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Venezia, con sentenza pubblicata il 10 luglio 2015, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da A.G. e T.M., ponendo a carico del primo l'obbligo di versare all'ex coniuge un assegno mensile di Euro 850,00 e altresì quello di contribuire al mantenimento dei figli minori.

La Corte di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma di quella di primo grado ed in accoglimento dell'impugnazione proposta da A.G., per quanto in giudizio rileva, respingeva la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile proposta dall'ex moglie avendo costei instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno, da cui aveva avuto una figlia.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza di appello T.M. con quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso A.G..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., dell'art. 4, comma 8, legge n. 898 del 1970, e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c., relativi all'ascolto obbligatorio del minore, quando il giudice del merito sia chiamato a determinarsi su affido e modalità di visita.

2. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 10 della L. n. 898 del 1970, nella parte in cui la Corte di appello di Venezia si era espressa nel senso che, "la semplice convivenza more uxorio con altra persona provochi, senza alcuna valutazione discrezionale del giudice, l'immediata soppressione dell'assegno di divorzile".

2.1. Si sollecita questa Corte di Cassazione a rimeditare, l'orientamento più recentemente espresso e secondo il quale l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, sciogliendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, determina la decadenza dall'assegno divorzile senza possibilità per giudicante di ponderare i redditi dei coniugi al fine di stabilire, comunque, dell'indicata posta una misura.

L'indicato automatismo, risultando altrimenti di contrasto con la lettera della norma, andrebbe riferito al solo, e diverso, caso delle nuove nozze.

2.2. La ricorrente nei nove anni di durata del matrimonio aveva rinunciato ad un'attività professionale, o comunque lavorativa, per dedicarsi interamente ai figli, e ciò anche dopo la separazione personale dal marito che aveva potuto, invece, applicarsi completamente al proprio successo professionale, quale amministratore e proprietario di una delle più prestigiose imprese di commercializzazione e produzione delle calzature in Italia, con un fatturato all'estero pari a qualche milione di Euro.

Non più in età per poter reperire un'attività lavorativa, la deducente aveva vissuto e viveva con i figli dell'assegno divorzile e si era unita all'attuale compagno, da cui aveva avuto una figlia, operaio che percepiva un reddito lavorativo di poco più di mille euro al mese per di più "falcidiato" dal mutuo per l'acquisto della casa, presso la quale convivevano, anche, i figli del precedente matrimonio, studenti.

2.3. Il profilo compensativo, integrato dall'apporto personale dato dall'ex coniuge alla conduzione del nucleo familiare ed alla formazione del patrimonio comune, destinato ad integrare le ragioni dell'assegno divorzile nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, avrebbe escluso l'automatismo estintivo dell'assegno divorzile quale conseguenza della nuova convivenza.

Valido per i profili perequativi finalizzati al mantenimento del progresso tenore di vita, l'indicato automatismo doveva essere nel resto escluso, restando la materia affidata, per una lettura costituzionalmente orientata, in applicazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., ad un apprezzamento discrezionale del giudice da svolgersi in relazione al caso concreto, ogni qual volta venga in evidenza il carattere compensativo o assistenziale dell'assegno.

2.4. La scelta effettuata dal legislatore nella distinta materia delle convivenze di cui alla L. n. 76 del 2016, di riconoscere tutela economica limitata ad un assegno alimentare, risponde a regole diverse da quelle proprie del matrimonio sia in relazione al contributo al mantenimento che all'assegno di divorzio.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., avendo al Corte di appello omesso ogni pronuncia sull'appello incidentale condizionato della ricorrente che aveva in tal modo richiesto l'incremento del contributo al mantenimento dei figli; ridotto con la sentenza di primo grado.

4. Con il quarto motivo la ricorrente fa valere la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per avere il giudice di appello disposto la compensazione solo per la metà delle spese di giudizio.

5. Nell'ordine delle questioni introdotte dal ricorso viene in valutazione per il suo rilievo quella, oggetto del secondo articolato motivo, relativa alla disciplina da riservarsi all'assegno di divorzio là dove il coniuge che ne benefici abbia instaurato una convivenza con un terzo, dovendosi, partitamente, stabilire se l'effetto estintivo previsto dall'art. 5, comma 10 della legge n. 898 del 1970, nel caso di nuove nozze del beneficiario trovi applicazione, e per quali contenuti e limiti, nella distinta ipotesi della famiglia di fatto.

La questione sottesa all'illustrato motivo rientra tra quelle di massima di particolare importanza, a norma dell'art. 374 c.p.c., comma 2, offrendo essa occasione, ritiene questo Collegio, per rimeditare, rimodulandolo nella soluzione da offrirsi, l'indirizzo più recentemente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, da cui qui si dissente, sull'incidenza che l'instaurazione della convivenza di fatto con un terzo ha sul diritto dell'ex coniuge, economicamente più debole, all'assegno di divorzio.

Appare pertanto necessario investire della questione il Primo Presidente perchè valuti l'opportunità di rimetterne l'esame alle Sezioni Unite, puntualizzandosi sin d'ora che poichè l'esame del primo motivo, e la sua definizione, non incide sulla necessità di esame del secondo, questo si vuole anticipare nella trattazione ai soli fini della remissione indicata, impregiudicata – qualunque sia l'esito della questione rimessa – la definizione sia del primo che dei restanti motivi, siano essi esaminati dalle Sezioni Unite o restituiti a questa Prima sezione.

6. Nell'orientamento di più recente affermazione di questa Corte di Cassazione, che ha trovato applicazione nella sentenza dei giudici di appello, si attribuisce dignità piena alla famiglia di fatto che, in quanto stabile e duratura, annoverarsi tra le formazioni sociali in cui l'individuo

libero e consapevole nella scelta di darvi corso, svolge, ex art. 2 Cost., la sua personalità (Cass. 3 aprile 2015 n. 6855 ripresa nelle sue affermazioni da Cass. 8 febbraio 2016 n. 2466 e su cui vd. pure: Cass. 12 novembre 2019 n. 29317 e Cass. 16 ottobre 2020 n. 22604).

In applicazione del principio dell'auto-responsabilità la persona mette in conto quale esito della scelta compiuta, con il rischio di una cessazione della nuova convivenza, il venir meno dell'assegno divorzile e di ogni forma di residua responsabilità post-matrimoniale, rescindendosi attraverso la nuova convivenza ogni legame con la precedente esperienza matrimoniale ed il relativo tenore di vita.

L'automatismo degli effetti estintivi resta, d'altra parte, mediato e contenuto dall'accertamento operato in sede giudiziale circa i caratteri della famiglia di fatto, in quanto formazione stabile e duratura, e, ancora, in ragione della solidarietà economica che si realizza tra i componenti di quest'ultima.

7. Le ragioni di un ripensamento dell'indicato orientamento vengono, nell'apprezzamento di questo Collegio, da un completo scrutinio del canone dell'auto-responsabilità sorretto dalla necessità dell'interprete di individuarne a pieno il portato applicativo, anche per quelli che ne sono i corollari.

Nel dare disciplina agli aspetti economico-patrimoniali che conseguono alla pronuncia di divorzio, il principio di autoresponsabilità si trova ad operare non soltanto per il futuro, chiamando gli ex coniugi che costituiscano con altri una stabile convivenza a scelte consapevoli di vita e a conseguenti assunzioni di responsabilità e ciò, anche, a detrimento di pregresse posizioni di vantaggio di cui il nuovo stabile assetto di vita esclude una permanente ed immutata redditività.

Il medesimo principio lavora anche, per così dire, per il tempo passato e come tale sul fronte dei presupposti del maturato assegno divorzile là dove di questi, nel riconosciuto loro composito carattere come da SS.UU. n. 18287 del 2018, si individua la funzione compensativa.

Rimarcando di quest'ultima il rilievo, va colta l'esigenza, piena, di dare dell'assegno divorziale una lettura che, emancipandosi da una prospettiva diretta a valorizzare del primo la natura assistenziale, segnata dalla necessità per il beneficiario di mantenimento del progresso tenore di vita matrimoniale, resta invece finalizzata a riconoscere all'ex coniuge, economicamente più debole, un livello reddituale adeguato al contributo fornito all'interno della disciolta comunione; nella formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge.

Nel ridefinire i parametri di attribuzione dell'assegno divorzile, questa Corte di Cassazione si è fatta in tal modo portatrice di una peculiare declinazione del principio dell'auto-responsabilità che, intesa ad apprezzare il carattere eccedente, rispetto alle finalità altrimenti assolte, dell'esigenza che l'assegno operi per il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, contiene dell'indicata posta la componente assistenziale ma non, invece, quella perequativo-compensativa, che ne viene, anzi, esaltata.

Dopo una vita matrimoniale che si protratta per un apprezzabile arco temporale, l'ex coniuge economicamente più debole, che abbia contribuito al tenore di vita della famiglia con personali sacrifici anche rispetto alle proprie aspettative professionali ed abbia in tal modo concorso occupandosi dei figli e della casa pure all'affermazione lavorativo-professionale dell'altro coniuge, acquista il diritto all'assegno divorzile.

Gli indicati contenuti, per i quali trova affermazione e composizione nelle dinamiche post-matrimoniali il principio di auto-responsabilità in materia di assegno della L. n. 898 del 1970, ex art. 5, comma 6 e successive modifiche, vogliono così che il beneficiario possa godere dell'assegno divorzile non solo perchè soggetto economicamente più debole, ma anche per quanto da egli fatto e sacrificato nell'interesse della famiglia e dell'altro coniuge, il tutto per un percorso in cui le ragioni assistenziali nella loro autonomia perdono di forza, lasciando il posto a quelle dell'individuo e della sua dignità.

8. Il principio di autoresponsabilità destinato a valere in materia per il nuovo orientamento di questa Corte di legittimità, compendiato nelle ragioni di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 cit., non può escludere e per intero, il diritto all'assegno divorzile là dove il beneficiario abbia instaurato una stabile convivenza di fatto con un terzo.

Il principio merita una differente declinazione più vicina alle ragioni della concreta fattispecie ed in cui si combinano la creazione di nuovi modelli di vita con la conservazione di pregresse posizioni, in quanto, entrambi, esito di consapevoli ed autonome scelte della persona.

Sulla indicata esigenza, ben può ritenersi che permanga il diritto all'assegno di divorzio nella sua natura compensativa, restando al giudice di merito, al più, da accertare l'esistenza di ragioni per un'eventuale modulazione del primo là dove la nuova scelta di convivenza si rilevi migliorativa delle condizioni economico-patrimoniali del beneficiario e tanto rispetto alla funzione retributiva dell'assegno segnata, come tale, dall'osservanza di una misura di autosufficienza.

9. La funzione retributivo-compensativa dell'assegno divorzile non può altrimenti risentire delle sorti del distinto istituto dell'assegno di mantenimento del coniuge separato che abbia instaurato una convivenza more uxorio con un terzo.

Vero è infatti che, in tal caso, la formazione di un nuovo aggregato Familiare di fatto segna una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita – propri della pregressa fase di convivenza matrimoniale ed alla cui conservazione concorre l'assegno di mantenimento – ed il nuovo assetto e che su questa premessa determina il venir meno, in via definitiva, del diritto alla contribuzione periodica (Cass. 19 dicembre 2018 n. 32871).

La differente funzione dell'assegno di mantenimento del coniuge separato lascia che permanga, nel suo rilievo, il pregresso tenore di vita matrimoniale inteso sia quale parametro cui rapportare l'assegno stesso sia quale ragione destinata ad escludere dell'indicata posta la sopravvivenza in caso di nuova convivenza di fatto dell'avente diritto.

10. Ancora, a definizione del quadro di riferimento con cui questo Collegio deve confrontarsi nell'individuare e

dare contenuto alle ragioni della sollecitata rimessa, nessun argomento in chiave di disconoscimento o contenimento della funzione dell'assegno divorzile viene dalla disciplina della convivenza di fatto.

La L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 65, istitutiva delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e di disciplina delle convivenze di fatto, riconosce, per quanto in questo giudizio rileva, anche ai conviventi di fatto, quando la convivenza venga meno, il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., che è destinato a valere per la parte economicamente più debole che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al suo mantenimento, il tutto “per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'art. 438 c.c., comma 2”.

La finalità in gioco è qui, nettamente, quella assistenziale, tutta spesa sulla necessità del riconoscimento di un aiuto economico all'ex convivente e modulata sulla durata del legame per l'espresso riferimento contenuto nella norma.

Nella diversità degli interessi in rilievo, la questione della distinta sorte da riservarsi all'assegno divorzile nella instaurazione di una stabile convivenza di fatto del beneficiario, resta aperta.

11. La questione per cui si sollecita l'intervento delle Sezioni Unite è allora quella di stabilire se, instaurata la convivenza di fatto, definita all'esito di un accertamento pieno su stabilità e durata della nuova formazione sociale, il diritto dell'ex coniuge, sperequato nella posizione economica, all'assegno divorziale si estingua comunque per un meccanismo ispirato ad automatismo, nella parte in cui prescinde di vagliare le finalità proprie dell'assegno, o se siano invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione del contributo dato dall'avente diritto al patrimonio della famiglia e dell'altro coniuge, sostengano dell'assegno divorzile, negli effetti compensativi suoi propri, la perdurante affermazione, anche, se del caso, per una modulazione da individuarsi, nel diverso contesto sociale di riferimento.

12. Per quanto esposto deve disporsi ai sensi dell'art. 374, secondo comma, c.p.c., la trasmissione degli atti al Primo Presidente per le sue determinazioni. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 11 DICEMBRE 2020, N. 28316
 PRES. ACIERNO – EST. PARISE – RIC. MIN. INTERNO (AVV. GEN. STATO) C. A.A. (AVV. NANULA)

Sicurezza pubblica | Stranieri | Espulsione | Cause ostative | Protezione internazionale | Protezione umanitaria | Presupposti | Valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in Italia e situazione del Paese di origine | Effettivo radicamento nel territorio italiano | Rilevanza | Rimessione alle Sezioni Unite.

✍ Si rimette alle Sezioni Unite della Cassazione la decisione di stabilire se ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, assuma rilevanza l'accertato

effettivo “radicamento” dello straniero del territorio italiano, fondato su precisi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui modificazione – a causa del rimpatrio – possa determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata o a quella familiare ex art. 8 della CEDU. (*Mass. Redaz.*) (d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 5; d.l.vo 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32) (1)

(1) In tema di protezione umanitaria, si veda Cass. civ., sez. un., 13 novembre 2019, n. 29459, in *www.latribunaplus.it*. Circa la valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, si veda, inoltre, Cass. 19 aprile 2019, n. 11110, *ibidem*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 5168/2019 depositata il 27 dicembre 2019 la Corte d'appello di Milano, in parziale accoglimento dell'appello proposto da A.A., cittadino del Pakistan, avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 13 aprile 2018, ha dichiarato la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro dell'appellante nel Paese di origine ed ha conseguentemente dichiarato il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte territoriale ha ritenuto sussistenti le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, risultando dimostrata la volontà del richiedente di inserirsi stabilmente nel tessuto socio-economico dell'Italia, confermato dall'attività lavorativa prestata, sebbene a tempo determinato, e dalla frequenza di corsi di formazione professionale. La Corte d'appello ha ritenuto che il richiedente, in caso di rimpatrio in Pakistan, Paese non idoneo a garantire apprezzabili prospettive di vita, potrebbe subire un trauma emozionale tale da esporlo a contesti di estrema vulnerabilità.

2. Avverso la citata sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso affidato a un solo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del D.L.vo n. 25 del 2008, e dell'art. 5, comma 6 del D.L.vo n. 286 del 1998, vigenti *ratione temporis*, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.. Il Ministero censura la statuizione di riconoscimento della protezione umanitaria per avere la Corte territoriale considerato la sola integrazione socio-lavorativa del richiedente in Italia, nonchè il generale ed astratto rischio di trauma emozionale che potrebbe conseguire al rimpatrio, senza accertare in concreto e puntualmente la specifica situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, che richiama (Cass. SS.UU. n. 29459/2019 e Cass. n. 4455/2018). Il cittadino straniero ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. In via preliminare, ritiene il Collegio che la nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 130 del 2020, ad oggi ancora non convertito in legge e in vigore dal 22 ottobre 2020, non trovi immediata applicazione nei giudizi di cassazione pendenti alla suddetta data, come il presente, avuto riguardo al tenore letterale dell'art. 15 del citato D.L. Il legislatore ha indicato specificamente, nelle disposizioni transito-

rie, quali siano i procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti a cui la novella si applica immediatamente, prevedendo al primo comma dell'art. 15, che “Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 384 c.p.c., comma 2”. Nel comma 2 il legislatore ha consapevolmente usato una formula diversa (“Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b, c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali”) e nella relazione illustrativa è esplicitata la finalità perseguita con la previsione di immediata applicabilità ai procedimenti in corso, ossia quella di prevenire “la duplicazione dei procedimenti amministrativi e di eventuali contenziosi”, sì da rendere chiaro che detta finalità si attaglia ai giudizi di merito, con espressa limitazione, peraltro, solo a quelli pendenti avanti alle sezioni specializzate dei tribunali.

4. Chiarito il paradigma normativo di riferimento, nel caso di specie viene in questione il contenuto dell'indagine comparativa che, in tema di protezione umanitaria, il giudice di merito deve svolgere nell'ipotesi in cui il cittadino straniero abbia realizzato un adeguato grado di integrazione sociale e lavorativa nel nostro paese.

Con la citata sentenza n. 29459/2019, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che “l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione. Va quindi condiviso l'approccio scelto dall'orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, seguita, tra varie, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, cit., nonchè, a quanto consta, dalla preponderante giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”. Le Sezioni Unite, in continuità con l'orientamento espresso da Cass. n. 4455/2020, ribadiscono, dunque, che la norma sulla protezione umanitaria, an-

ch'essa attuativa del diritto di asilo costituzionale ex art. 10 Cost., comma 3, è necessariamente collegata ai diritti fondamentali che l'alimentano, sì da assurgere, in via evolutiva e col sostegno dell'art. 8 CEDU, a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione.

5. L'applicazione di detti principi non ha trovato risposte univoche nella giurisprudenza di questa Corte successiva alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, quanto all'individuazione del preciso contenuto dell'indagine comparativa che il giudice di merito deve svolgere, principalmente in ordine ai criteri di accertamento del secondo fattore di cui si è detto ed al livello di caratterizzazione soggettiva richiesto al fine di verificare, secondo un giudizio necessariamente prognostico, quale sia il nucleo essenziale dei diritti umani a rischio di lesione nel Paese di origine in caso di rimpatrio. In particolare, sulla rilevanza della condizione di povertà del paese di origine, ipotesi di più frequente ricorrenza, all'indirizzo che la nega, per non avere lo Stato italiano l'obbligo di garantire i parametri di benessere economico e sociale a cittadini stranieri, a meno che la povertà raggiunga la soglia della carestia (Cass. n. 20334/2020) oppure perchè la solitudine e l'indigenza economica non integrano una grave violazione di diritti umani (Cass. n. 17118/2020), si contrappone altro indirizzo che la afferma, a determinate condizioni – per assoluta ed inemendabile povertà di alcuni strati della popolazione o di tipologie analoghe a quella del ricorrente, tali da determinarne l'impossibilità di sostentamento (Cass. n. 16119/2020)-, oppure per ragioni individuali di indigenza (Cass. n. 18443/2020), individuate in quel caso nell'ingente debito personale contratto dal richiedente nel suo paese, valutate unitamente alla condizione generale di povertà del Paese stesso. Con altra recente pronuncia è stata rimarcata la necessità di considerare l'esistenza e la consistenza dei legami familiari del cittadino straniero in Italia, ancorchè non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, tramite un bilanciamento tra il pericolo di danno alla vita familiare e l'interesse statale al controllo dell'immigrazione, a fronte dell'assenza di legami socioculturali ed affettivi nel paese di origine, valorizzata nella comparazione unitamente ad un percorso di integrazione avviato in Italia (Cass. n. 23720/2020). Il parametro della mancanza di alcun riferimento affettivo e familiare nel paese di origine da parte del richiedente non è stato ritenuto, in altra fattispecie, sufficientemente funzionale all'indagine comparativa, nonostante l'accertata integrazione sociale e lavorativa del richiedente nel territorio nazionale, sul rilievo che si tratta di condizione descritta in termini del tutto generici ed astratti, significativa di una situazione di disagio derivante dal prolungato allontanamento dal paese di origine, ma inidonea a definire una vera e propria situazione di privazione di diritti umani (Cass. n. 18808/2020). Meritano, infine, di essere segnalate le pronunce di questa Corte che hanno fatto riferimento, in situazioni di particolare o eccezionale vulnerabilità del soggetto straniero, al principio della "comparazione attenuata", inteso nel senso che

quanto più intensa è la vulnerabilità accertata in giudizio, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il *secundum comparationis*, ossia la situazione oggettiva e soggettiva del richiedente nel paese di origine (Cass. n. 1104/2020 e Cass. n. 20894/2020 già citata, in ipotesi di violenza sessuale e induzione alla prostituzione perpetrate in Libia in danno delle ricorrenti).

6. Sebbene la necessaria valutazione caso per caso dei diritti in gioco possa, in parte, giustificare le non univoche risposte della giurisprudenza di questa Corte di cui sommariamente si è dato conto, l'oggettiva complessità, in fase applicativa, dell'indagine comparativa nei termini precisati induce il Collegio a proporre una soluzione interpretativa secondo un approccio ermeneutico che non era stato oggetto dell'ordinanza di rimessione n. 11751/2019, cui è seguita la sentenza delle Sezioni Unite n. 29459/2019, in base alle considerazioni che si vanno ad illustrare.

6.1. L'indagine finalizzata a verificare se e in che termini il rimpatrio determini la violazione di diritti umani fondamentali potrebbe essere riempita di contenuto svolgendo l'accertamento sotto un distinto profilo di analisi, ossia verificando se la lesione di tali diritti, in caso di rimpatrio, possa essere causata proprio anche dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza, nella peculiare fattispecie in cui debba valutarsi la vulnerabilità in relazione al "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza. La valutazione comparativa è funzionale ad individuare i livelli di vulnerabilità, e a ciò si riferisce il principio della "comparazione attenuata", richiamato nelle pronunce di questa Corte di cui si è detto e che può essere richiamato anche per quanto ora di interesse. In altri termini, poichè la valutazione comparativa, che serve a definire l'ambito entro il quale merita tutela la situazione di vulnerabilità del cittadino straniero, assume connotazioni del tutto particolari quando viene in considerazione la situazione dello straniero che si sia completamente inserito nel tessuto sociale del paese ospitante fino a divenirne parte integrante, si rende necessario valutare se l'allontanamento dal paese di accoglienza e, quindi, lo "sradicamento" da una condizione di vita stabile e di completa integrazione sotto ogni profilo possano configurarsi come eventi concorrenti ad integrare la fattispecie di vulnerabilità perchè produttivi della privazione di diritti umani fondamentali.

6.2. A tale riguardo deve osservarsi, al fine di sottolineare la coerenza della questione prospettata con le rilevanti modifiche legislative introdotte dal D.L. n. 130 del 2020, anche ove non direttamente applicabile, che la novella ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e, correlativamente, il rilascio del permesso di soggiorno per "protezione speciale" anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, precisando anche gli indici da considerare (la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonchè l'esistenza di lega-

mi familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine). Dunque, la nuova norma, ispirata all'art. 8 CEDU, pur se non espressamente richiamato, introduce la "protezione speciale" per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.

6.3. L'evoluzione normativa di cui si è appena detto si pone in linea con principi costantemente affermati, nelle tematiche di cui trattasi, dalla Corte costituzionale, sulla premessa che l'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte di Strasburgo, integra il parametro di cui all'art. 117 Cost., comma 1. Il Giudice delle Leggi ha precisato che "al legislatore è, dunque, riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda, ma tale discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino" (così la sentenza n. 202/2013, dichiarativa della illegittimità costituzionale parziale dell'art. 5 T.U.I., comma 5, sulla rilevanza dei legami familiari e sociali nel paese di accoglienza ai sensi dell'art. 8 CEDU, come applicato dalla Corte EDU, quale parametro interposto di costituzionalità della norma impugnata, in continuità con le sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005).

Nella stessa direttrice, infatti, sempre in applicazione del citato art. 8, si colloca la giurisprudenza elaborata dalla Corte EDU nella configurazione del diritto del cittadino straniero al soggiorno in un paese diverso da quello di origine, che è ispirata al bilanciamento del diritto al rispetto della persona con gli interessi alla sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, oltre che con l'esigenza di assicurare la protezione dei diritti e delle libertà altrui. La Corte EDU ha precisato che tra i fattori da prendere in considerazione è compresa l'entità del legame che le persone interessate hanno allacciato con lo Stato contraente di accoglienza (cfr. Cass. n. 18808/2020, che richiama Corte EDU 31 gennaio 2006, Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi, 39 e Corte EDU Üner c. Paesi Bassi 18 ottobre 2006, 5758 per la valorizzazione dei legami col paese ospitante, affermata anche nell'apprezzamento delle ragioni che possano giustificare l'espulsione per la commissione di reati). I medesimi

principi sono stati ribaditi da Corte EDU 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, 41, che così si esprime: "dal momento che l'art. 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata".

6.4. Ad avviso del Collegio, alla stregua del corredo normativo e giurisprudenziale che precede, mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel D.L. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il *vulnus* possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza. Infatti, a fronte di una situazione di "stabile insediamento", per usare la stessa espressione della Corte EDU, da accertarsi secondo precisi parametri connessi alla durata, stabilità e consistenza qualitativa della condizione di permanenza in Italia, l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8.

Si ritiene, in conclusione, d'investire le Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza dell'art. 5, comma 6 del D.L.vo n. 286 del 1998, ed in continuità con la collocazione nell'alveo dei diritti umani inviolabili ad esso attribuita dalla recente pronuncia n. 24159 del 2019, quando sia stato allegato ed accertato il "radicamento" effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello "sradicamento" che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili.

7. Pertanto il Collegio ritiene necessario investire il Primo Presidente perchè valuti l'opportunità di rimettere l'esame della questione alle Sezioni Unite. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI, ORD. 9 DICEMBRE 2020, N. 28104

PRES. SCALDAFERRI – EST. MELONI – RIC. S.G. (AVV. D'ANGELO) C. F.E. (AVV.TI MASCHIO E ZANACCHI)

Matrimonio | Scioglimento (divorzio) | Assegno di divorzio | Criteri di attribuzione | Funzione assistenziale | Presupposti.

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in egual misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede la verifica circa l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, considerando il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. (*Mass. Redaz.*) (l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5) (1)

(1) In senso conforme, v. Cass. civ. sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, in *questa Rivista* 2018, 315, con nota di L. VIOLA, *Le Sezioni Unite sull'assegno divorzile: sentenza a prova di algoritmo?* In dottrina si vedano L. VOLPE, *Il nuovo assegno divorzile: note a margine di Sezioni Unite 18287/2018*, *ivi* 2018, 417; L. SPOLETINI, *L'assegno divorzile: nuove prospettive per l'attribuzione e determinazione*, *ivi* 2019, 91 e T. BRUNO, *La revisione dell'assegno di divorzio: riflessioni su Cass. 20 gennaio 2020, n. 1119, ivi* 2020, 18.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Treviso, pronunciando nel giudizio di divorzio tra i coniugi S.G. e F.E. stabilì un assegno divorzile di 300,00 euro mensili posto a carico del S.

S. G. impugnò la sentenza di primo grado e la Corte di appello di Venezia con sentenza in data 26 ottobre 2018 respinse l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso confermando in euro 300,00 la somma che il S. doveva versare mensilmente in favore dell'ex coniuge.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione S.G. affidato a quattro motivi e memoria.

F.E. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla rivalutazione del reddito goduto dalla moglie ex art. 5 legge n. 898/1970 perché il giudice ha omesso una valutazione comparativa dei redditi dei coniugi.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6

legge n. 898 del 1970 in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in quanto il giudice territoriale non ha tenuto conto dei principi affermati nella sentenza 11504/2017 ed ha fissato in euro 300,00 la somma mensile da versare in favore dell'ex coniuge F. E. parametrandola al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio durato ventotto anni ed alla disparità delle relative condizioni economiche delle parti.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al reddito goduto dal ricorrente che ammonta ad euro 1430,00 mensili gravato da svariate spese per motivi di salute in riferimento legge n. 898/1970 e 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 legge n. 898 del 1970 in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in quanto il giudice territoriale non ha tenuto conto dei principi affermati nella sentenza 11504/2017 e dall'art. 2697 c.c. ed ha fissato in euro 300,00 la misura dell'assegno da versare mensilmente alla moglie basandosi su presunzioni prive di fondamento logico.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento in ordine al terzo motivo, assorbiti gli altri.

La sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11 luglio 2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile: "Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Pertanto ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti".

Dalla massima sopra riportata risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass. sez. VI n. 3015/2018).

Nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte risulta altresì che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare.

Nella fattispecie la sentenza impugnata, nello stabilire l'entità dell'assegno divorzile, non ha dato conto adeguatamente della determinazione dell'importo stabilito e pur dando atto esplicitamente che il "tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio" non costituisce di per sé indice cui parametrare l'ammontare dell'assegno divorzile non ha nemmeno indicato qual'è il reddito del marito dimostrando così di non aver svolto una adeguata valutazione della situazione economica delle parti.

Il ricorso deve quindi essere accolto in ordine al terzo motivo, assorbiti gli altri, e la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito il quale procederà ad un nuovo esame alla luce dei principi sopra evidenziati, regolando anche le spese del giudizio di legittimità. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. LAV., ORD. 16 NOVEMBRE 2020, N. 25975
 PRES. BERRINO – EST. MANCINO – RIC. D.T. ED ALTRO (AVV. ORLANDO) C.
 I.N.A.I.L. (AVV.TI OTTOLINI E ROMEO)

Risarcimento del danno | Parenti della vittima | Morte del figlio | Criteri di liquidazione | Presupposti | Vivenza a carico | Condizioni | Assenza di sufficienti mezzi di sussistenza autonomi degli ascendenti | Efficienza nel concorso al mantenimento del lavoratore defunto | Necessità.

 Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti, alla stregua del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 85, presuppone, ai sensi del successivo art. 106, la vivenza a carico, la quale è provata allorché ricorrano contestualmente due condizioni: a) che gli ascendenti medesimi si trovino senza sufficienti mezzi di sussistenza autonomi; b) che al loro mantenimento concorresse, in modo efficiente, il lavoratore defunto, dovendo intendersi tale requisito nel senso che non è necessario che i superstiti siano totalmente mantenuti in tutti i loro bisogni dal lavoratore defunto ma è indispensabile che quest'ultimo abbia contribuito

in modo efficiente al loro mantenimento mediante aiuti economici che, per costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza. (*Mass. Redaz.*) (*d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 85; d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 106*) (1)

(1) Nel medesimo senso della massima in commento, si vedano Cass. civ. 4 febbraio 2008, n. 2630 e Cass. civ. 25 agosto 2006, n. 18520, entrambi in *www.laTribunaPlus.it*. Circa il concetto di sufficienza dei mezzi di sussistenza si veda, inoltre, Cass. civ. 18 novembre 2014, n. 24517, citata in parte motiva, secondo la quale trattasi di requisito non legislativamente determinato, così come non sono specificamente individuati i cespiti e i debiti rilevanti per la sua definizione. La giurisprudenza ha tuttavia ritenuto che la norma, come formulata, si riferisce all'espressione "mezzi necessari per vivere" di cui all'art. 38, comma 1, Cost. piuttosto che alla diversa espressione "mezzi adeguati di vita del lavoratore" di cui al comma 2 dello stesso articolo, con la conseguenza che la norma in esame è da includere nell'ambito del più generale sistema di sicurezza sociale, orientato alla solidarietà collettiva che garantisce ai cittadini, ove ad alcuni eventi si accompagnano situazioni di bisogno, i mezzi necessari per vivere.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza in data 21 giugno 2013, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da D.T. e V.V., in proprio e quali eredi del figlio, V.R., volta al riconoscimento della rendita ai superstiti, per infortunio sul lavoro, in favore degli ascendenti superstiti, negato per difetto del requisito della vivenza a carico per essere il lavoratore deceduto e il genitore operai presso la medesima società, il che ipotizzava reciproca assistenza nei bisogni familiari e non integrava il concetto di vivenza a carico;

2. per la Corte di merito non potevano trarsi, dal ricorso di primo grado, elementi indicativi della vivenza a carico nel senso di un diretto e costante apporto economico del figlio nel mantenimento dei genitori, né della insufficienza dei mezzi di sostentamento propri di questi ultimi, con la precisazione che le vicende successive al tragico evento – che aveva procurato la morte dello sfortunato giovane nell'incendio della fabbrica di materiale pirotecnico e causato anche la perdita dell'occupazione lavorativa del padre, licenziato per distruzione della fabbrica – non potevano assumere rilevanza ai fini della rendita ai superstiti i cui requisiti andavano accertati con riferimento al periodo in cui il figlio era in vita;

3. avverso tale sentenza D.T. e V.V., in proprio e quali eredi di V.R., hanno proposto ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l'INAIL, con controricorso;

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di tardività del ricorso, sollevata dall'INAIL, dal momento che la sentenza impugnata, pubblicata il 21 giugno 2013 e relativa a procedimento instaurato, in primo grado, dopo il 10 marzo 2006, risulta affidata all'agente notificante tempestivamente, tenuto conto della proroga al lunedì del termine in scadenza il sabato (ex art. 155, quinto comma, c.p.c., aggiunto dall'art. 2, comma 1 lett. f) legge n. 263 del 2005; v.,

inoltre, l'art. 2, comma 4, legge n.263 cit., come modificato dall'art. 39 quater D.L. n. 273 del 2005, conv., con modif., in legge n. 51 del 2006 per l'entrata in vigore della novella al codice di rito del 1° marzo 2006 e per l'applicabilità ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006);

5. ciò premesso, con i motivi di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 85 e 106 del D.P.R. n.1124 del 1965 e degli artt. 244, 115,116 c.p.c. e vizio di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere la Corte di merito tratto elementi sufficienti ad integrare il requisito della vivenza a carico dalla convivenza del lavoratore superstite con i genitori e dall'esiguo stipendio mensile percepito dal genitore, insufficiente ad assicurare una dignitosa e decorosa assistenza al compendio familiare di tre persone e dalla prospettiva di una, futura continuità dello stipendio percepito dal figlio; quanto alla madre superstite si assume che il diritto autonomo alla rendita poteva venir meno solo ove comprovato in giudizio che la contribuzione del figlio deceduto rientrava più nell'art. 315 c.c. che nel mantenimento della madre al fine di elidere uno stato di bisogno e che in tale quadro interpretativo andava valutato anche l'obbligo di contribuzione del marito e che, in ogni caso, l'onere della prova dell'insussistenza di mezzi di sostentamento non ritenuta dalla Corte sufficiente a configurare l'assenza di un reddito da lavoro della madre superstite, era stato assolto con la dichiarazione di notorietà (primo motivo);

6. con il secondo mezzo, deducendosi violazione degli artt. 244, 115, 116 c.p.c. e vizio di motivazione, si censura la ritenuta irrilevanza della prova testimoniale assumendosene, invece, la decisività in riferimento alla allegazione dei caratteri di continuità e regolarità degli apporti e contribuzione forniti dal figlio;

7. il ricorso è da rigettare;

8. i motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati alla luce dei principi ripetutamente affermati da questa Corte secondo cui il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti, alla stregua dell'art. 85 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 presuppone, ai sensi del successivo art. 106, la vivenza a carico, la quale è provata allorché ricorrano contestualmente due condizioni: a) che gli ascendenti medesimi si trovino senza sufficienti mezzi di sussistenza autonomi; b) che al loro mantenimento concorrevano, in modo efficiente, il lavoratore defunto, dovendo intendersi tale requisito nel senso che non è necessario che i superstiti siano totalmente mantenuti in tutti i loro bisogni dal lavoratore defunto ma è indispensabile che quest'ultimo abbia contribuito in modo efficiente al loro mantenimento mediante aiuti economici che, per costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza (orientamento costante affermato da Cass. n. 5910 del 1998 e ribadito in numerose successive conformi, fra cui v. Cass. n. 2630 del 2008; Cass. n. 18520 del 2006; Cass. n. 14490 del 2014);

9. in particolare, in ordine alla necessità che al mantenimento dell'ascendente superstite abbia concorso in modo efficiente il discendente defunto, occorre consi-

derare anche il reddito del coniuge dell'ascendente che domanda la prestazione previdenziale, e ciò perché, anche ove non fosse operante il regime di comunione legale tra gli stessi, comunque sussiste l'obbligo di assistenza materiale tra coniugi posto dall'art. 143 c.c. (v., fra le altre, Cass. n. 1999 del 2005 e i precedenti ivi richiamati);

10. quanto, poi, al concetto di sufficienza dei mezzi di sussistenza va riaffermato, in continuità con Cass. n. 24517 del 2014, che trattasi di requisito non legislativamente determinato, così come non sono specificamente individuati i cespiti e i debiti rilevanti per la sua definizione e che la giurisprudenza di questa Corte ha tuttavia ritenuto che la norma, come formulata, riecheggia l'espressione «mezzi necessari per vivere» di cui all'art. 38, comma 1, Cost., piuttosto che la diversa espressione «mezzi adeguati di vita del lavoratore» di cui al comma 2 dello stesso articolo, il che porta ad includere la norma in esame nell'ambito del più generale sistema di sicurezza sociale, improntato alla solidarietà collettiva che garantisce ai cittadini, ove ad alcuni eventi si accompagnino situazioni di bisogno, i mezzi necessari per vivere (v., per riferimenti al diverso modello, normalmente realizzato mediante gli strumenti mutualistico-assicurativi, che prevede il riconoscimento ai lavoratori della diversa e più elevata garanzia del diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, prescindendo da uno stato di bisogno, Corte Cost., 19 gennaio 1995, n. 17);

11. il requisito della sufficienza dei mezzi di sussistenza è dunque da intendersi nel senso di un rapporto diretto di dipendenza economica dei congiunti con il lavoratore infortunato con la conseguenza che, ai fini della sussistenza del diritto alla rendita, non è sufficiente la dimostrazione della sola circostanza della loro convivenza con l'assicurato o che da questi ottenevano un parziale mantenimento (Cass. n. 24517 del 2014 e i precedenti ivi richiamati);

12. inoltre, l'argomentazione difensiva incentrata dai ricorrenti sull'aspettativa nel tempo osta con i precisi criteri descrittivi appena esposti per la sussistenza del requisito in esame, nel senso che il conferimento dell'assicurato deve rispondere alle esigenze del soddisfacimento, in termini di costanza e sufficienza, del mantenimento delle persone alle quali può ricondursi la circostanza di essere a carico e in tale ambito non può ricomprendersi, agli effetti del beneficio preteso, la mera aspettativa, di incerto avverarsi e per di più incerta in termini di quantità, sufficienza, continuità (v., fra le altre, Cass. n. 6794 del 2001);

13. per il resto il ricorso non si confronta con il decum incentrato, con dovizia di argomenti, sul carattere meramente apodittico delle deduzioni in ordine al contributo efficiente e determinante del figlio al mantenimento dei genitori privi di sufficienti mezzi di sostentamento; sulla mancata allegazione in ordine alle modalità del contributo al mantenimento, al determinante contributo dell'apporto economico del figlio per il sostentamento degli ascendenti o alle specifiche ragioni per cui il reddito del genitore non costituisse per il nucleo familiare una entrata sufficiente per due coniugi; ed ancora, sulla mancata allegazione dei caratteri di costanza, regolarità ed entità degli apporti asseritamente forniti dal figlio, da cui la Corte di merito ha

tratto, per la genericità delle allegazioni, l'inammissibilità della prova testimoniale;

14. in conclusione i mezzi d'impugnazione pretendono di sollecitare un inammissibile riesame del merito e la sentenza impugnata, conforme ai principi illustrati, è immune da censure;

15. segue, coerente, la condanna alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo; 16. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

(*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, 16 NOVEMBRE 2020, N. 25885

PRES. DE STEFANO – EST. OLIVIERI – RIC. S.T. ED ALTRI (AVV. NOLÈ) C. F.P. (AVV. COLASANTE)

Procedimento civile in genere | Interruzione del processo | Riassunzione | Omessa costituzione | Riassunzione nei confronti degli eredi | Qualità di successore a titolo universale | Questione di merito e non di legittimazione | Fondamento | Conseguenze | Onere probatorio | Ragionamento presuntivo | Applicabilità | Fattispecie.

 A seguito della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità, che consente la ripresa del processo senza che occorra alcun accertamento in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità, la parte evocata in riassunzione può assumere un contegno di non contestazione (o di espressa ammissione) circa la propria qualità di erede, il che esonera la parte attrice dall'onere di dimostrare il fatto incontrovertibile, oppure può negare tale qualifica e dunque la titolarità del rapporto controverso, attraverso una mera difesa da esercitarsi tempestivamente rispetto alle preclusioni formatesi con la definizione del "thema decidendum" all'esito della fase di trattazione; in tal caso il giudice dovrà verificare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di colui che afferma la qualità di erede, anche valutando, attraverso un ragionamento presuntivo, il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta l'affermazione della Corte di appello secondo cui era onere dei chiamati contestare specificamente di aver assunto la qualità di eredi e che l'indicazione di "chiamati all'eredità", contenuta nella comparsa in riassunzione, era rimasta contraddetta da comportamenti concludenti in funzione dell'assunzione della qualità di eredi). (*c.c. art. 2697; c.c. art. 457; c.p.c. art. 303; c.p.c. art. 115; c.p.c. art. 116*) (1)

(1) Nel medesimo senso della pronuncia in commento, v. Cass. civ., ord. 30 giugno 2020, n. 12987, in *questa Rivista* 2020, 373.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 9 luglio 1998 F.P. convenne in giudizio S.S. chiedendone la condanna al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale; il processo, interrotto a seguito del decesso della parte convenuta, è stato riassunto dall'attore nei confronti di S.G., A. e T. e di F.C., che si sono costituiti in giudizio quali "chiamati all'eredità", instando per il rigetto della domanda.

Accertato il credito, il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza 13 novembre 2012 n. 926, condannava i convenuti, quali soggetti succeduti al "de cuius" nella posizione passiva, al pagamento della somma di Euro 206.268,00 oltre interessi e spese di lite. La decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Salerno che, con sentenza 16 maggio 2018 n. 667, ha rigettato l'appello delle parti S. e F., che negavano la loro qualità di successori del debitore, rilevando che, in base al principio di prossimità della prova, gravava sui soggetti costituiti a seguito di riassunzione fornire la prova della mancata assunzione della qualità di eredi del debitore originario, e che gli stessi nulla avevano eccetto al riguardo nella comparsa di costituzione, nella quale si erano limitati a spiegare difese nel merito, sollevando tardivamente la questione del difetto di legittimazione passiva, per la prima volta, nella comparsa conclusionale depositata il 12 marzo 2008. In ogni caso, la posizione di fatto assunta dalle parti evocate in giudizio non disvelava la mancata assunzione della qualità di eredi, non avendo quelle indicato, nè in primo grado, nè con i motivi di gravame, se e chi altro avesse acquistato per successione l'eredità del "de cuius".

La Corte territoriale ha, inoltre, rigettato anche il motivo di gravame degli appellanti principali inteso a contestare le risultanze della consulenza tecnica svolta in primo grado, ritenendo le critiche generiche, apodittiche ed aspecifiche.

La sentenza di appello, notificata in data 30 maggio 2018, è stata impugnata per cassazione da S.G., A., T. e da F.C., che hanno dedotto tre motivi, illustrati da memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., ai quali ha resistito con controricorso F.P.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nonché il vizio di violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente.

I ricorrenti contestano l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale avendo invertito la regola dell'onere della prova affermando che spettava alle parti contro le quali veniva fatta valere la qualità di eredi, da colui che agiva in giudizio per un debito assunto dal "de cuius", dimostrare la assenza di tale qualità. Assumono che gravava invece sul creditore-attore l'onere di provare che le parti evocate in giudizio fossero effettivamente subentrate nella posizione debitoria del "de cuius": in conseguenza la sentenza della Corte territoriale risultava affetta da nullità non avendo motivato le ragioni della inversione della regola dettata dall'art. 2697 c.c..

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono il vizio di violazione degli artt. 112, 324, 329 e 342 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (recte n. 4), sostenendo che il Giudice di appello avrebbe rilevato "ex officio", in violazione del "quantum devolutum", la tardività della eccezione di "difetto di legittimazione passiva", formulata espressamente dai convenuti in primo grado nella comparsa conclusionale, incorrendo pertanto nella violazione del giudicato interno formatosi sul punto della inammissibilità della eccezione, in difetto di proposizione di specifico motivo di gravame incidentale da parte dell'attore volto a contestarne la tardiva proposizione.

Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza di appello, in relazione alla affermata "genericità" della contestazione della qualità di eredi, per violazione dell'art. 167 comma 1 c.p.c. nonchè per vizio di omessa considerazione di un fatto decisivo ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.. Contestano l'omessa rilevazione da parte del Giudice di appello della qualità di "chiamati alla eredità" che era stata espressamente indicata nella comparsa di costituzione in riassunzione e che in relazione al suo proprio significato giuridico veniva a contrapporsi alla diversa qualità soggettiva che esprimeva la specifica nozione di "eredi". Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal Giudicante in secondo grado, le parti evocate in riassunzione avevano preso posizione in relazione ai fatti allegati dall'attore, contestando la loro qualità di eredi.

Il primo motivo è infondato, quanto al vizio di nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione.

La Corte d'appello ha, infatti, fondato la propria decisione in base alla applicazione della regola di riparto dell'onere probatorio: l'eventuale errore commesso dal Giudice di merito si risolve, allora, in un vizio per "error in procedendo" che, pur incidendo sulla – inesatta – applicazione della "regula juris" al rapporto controverso, esula tuttavia del tutto dalla diversa verifica concernente il contenuto minimale che, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 6, deve assistere il provvedimento giurisdizionale, quale requisito essenziale di validità dello stesso, nella specie da ritenere assolto.

Il secondo motivo è infondato, non distinguendo correttamente i ricorrenti la "legitimatio ad causam" – condizione di ammissibilità dell'azione rilevabile anche ex officio – dall'accertamento di merito della titolarità del rapporto sostanziale – oggetto diretto della cognizione del Giudice chiamato a pronunciare sul rapporto e quindi, necessariamente, anche sulla effettiva riferibilità alle parti in causa delle situazioni giuridiche da quello scaturenti – e comunque non tenendo conto del differente regime delle difese contestative dei fatti allegati da colui che avanza la pretesa, non essendo riconducibile la mera contestazione della qualità di erede ad una eccezione di merito in senso stretto – come tale soggetta al termine di decadenza ex art. 167 c.p.c., comma 2 – ma ad una "mera difesa" volta a negare il fatto successorio allegato dall'attore il quale, essendo risultato totalmente vittorioso in primo grado, non era onerato nè del gravame incidentale, nè della eccezio-

ne di tardività della predetta difesa svolta dai convenuti nella comparsa conclusionale.

La censura di violazione dell'art. 2697 c.c., formulata con il primo motivo rimane assorbita, in conseguenza della inammissibilità, per difetto del requisito di chiara e completa esposizione del fatto ex art. 366, comma 3, c.p.c. delle censure svolte con il terzo motivo.

Appare opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari in ordine alla questione concernente il riparto dell'onere della prova avente ad oggetto l'acquisto della "qualità di erede".

La prova della qualità di erede, può venire in rilievo:

- sotto il profilo del rapporto processuale, laddove si verifichi il fenomeno della successione a titolo universale in seguito al decesso della parte ritualmente evocata – contumace o costituita – ovvero della parte che ha agito in giudizio, ex art. 110 c.p.c., occorrendo in tale caso verificare se il processo sia stato correttamente riassunto (art. 303 c.p.c.) o proseguito (art. 302 c.p.c.) nei confronti della ovvero dalla persona succeduta "in universum jus" al "de cuius" e quindi subentrata anche nella stessa posizione da quello rivestita nel rapporto giuridico controverso;

- sotto il profilo del rapporto di diritto sostanziale, riverberandosi" il fenomeno successorio sul piano dell'accertamento della effettiva titolarità – dal lato attivo o passivo – del rapporto obbligatorio oggetto del giudizio, in capo al soggetto che ha partecipato al processo in luogo della originaria parte processuale, deceduta nelle more del giudizio.

I due profili non possono essere confusi, nel senso che le esigenze di verifica del fatto successorio, desunte dalle norme della disciplina processuale come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, sono funzionali esclusivamente a consentire la ripresa del processo interrotto e non possono essere trasposte sul diverso piano dell'accertamento del rapporto giuridico controverso, non potendo istituirsi alcuna corrispondenza tra la verifica dell'osservanza della regola processuale e l'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa.

Occorre immediatamente sgombrare ogni equivoco in ordine alla questione concernente la fattispecie oggetto dell'esame di questa Corte.

Qualsiasi riferimento alla categoria della "legitimatio ad causam" – nella specie, "passiva" – , quale condizione di ammissibilità dell'azione, è del tutto fuori luogo, atteso che nel caso che ci occupa la qualità di erede rileva come "ratio decidendi" della questione di merito attinente alla effettiva titolarità della posizione di debitore in capo ai soggetti nei cui confronti la causa è stata riassunta e nei cui confronti il creditore fa valere la propria pretesa, e dunque attiene all'accertamento di uno degli elementi che compongono la fattispecie giuridica, ossia di uno dei fatti costitutivi della domanda.

La indicata distinzione, tra il piano processuale quello di merito, consente di evidenziare la diversa soluzione adottata dal Legislatore in ordine alla prova del fatto successorio.

Sul piano processuale la questione è stata risolta dal Legislatore – come è dato evincere dalla disciplina della

riassunzione o prosecuzione del giudizio interrotto per morte di una delle parti – dettando un sistema di norme improntate a favore della parte processuale, nei cui confronti non si è verificato l'evento interruttivo, che intende riassumere il giudizio interrotto. Onde evitare oneri di indagini e prova eccessivamente gravosi per la parte estranea alla vicenda successoria, viene data prevalenza al principio di apparenza, ritenendosi idonea, entro un anno dalla morte, anche la notifica dell'atto in riassunzione effettuata "collettivamente ed impersonalmente agli eredi" ex art. 303 c.p.c., comma 2 (implicitamente escludendo la norma la necessità che il notificante fornisca anche la compiuta dimostrazione dell'effettivo acquisto della qualità di eredi – ex artt. 459, 470, 478, 481, 484, comma 1, 485, commi 2 e 3, art. 487, comma 2, 488, 527 c.c. – in capo ai soggetti destinatari della notifica): ciò che ha consentito alla giurisprudenza di legittimità di ritenere ritualmente riassunto il giudizio anche mediante notifica individuale del ricorso a quei soggetti che, in difetto di altri elementi conoscitivi, acquisibili al giudizio con la normale diligenza, attestanti un diverso titolo successorio per delazione testamentaria o la rinuncia alla eredità o la loro totale estraneità alla vicenda successoria, possano essere considerati – in quanto ricompresi tra i soggetti successibili ex lege ex art. 565 c.c. – , comunque, "chiamati alla eredità" ex art. 457, comma 1, c.c. potendo postularsi in relazione ad essi soltanto il fatto allegato, e cioè potendo "prospettarsi" l'asserito acquisto della eredità per successione "mortis causa", fatta sempre salva la necessità della successiva dimostrazione dell'intervenuta accettazione, espressa o tacita, all'esito del giudizio di merito (cfr. Corte Cass. sez. II, sentenza n. 7464 del 25 marzo 2013; id. sez. V –, sentenza n. 8051 del 29 marzo 2017 – richiamata nella sentenza di appello impugnata – ; id. sez. III –, sentenza n. 17445 del 28 giugno 2019; id. sez. VI, ordinanza n. 12987 del 30 giugno 2020).

Lipotesi disciplinata dall'art. 303 c.p.c., comma 2, prescinde quindi dal previo accertamento del titolo di effettivo acquisto della qualità di erede: i soggetti destinatari della notifica verranno individuati in quanto meri "chiamati alla eredità", senza che occorra il previo accertamento dell'accettazione espressa o tacita della eredità o dell'acquisto legale della qualità di erede puro e semplice. Tale agevolazione in ordine all'onere probatorio trova piena giustificazione negli effetti meramente processuali, che debbono essere ricondotti al ricorso per riassunzione volto semplicemente a sbloccare il temporaneo impedimento al proseguimento dello svolgimento del processo verso il suo naturale esito finale della decisione di merito. Il ricorso per riassunzione, in caso di morte della parte, è sufficiente, infatti, che contenga "gli estremi della domanda" – requisito informativo volto ad agevolare la conoscenza della lite da parte di soggetti fino ad allora rimasti estranei alla lite, della quale potrebbero non avere alcuna contezza – e dunque in quanto atto a contenuto notiziale della domanda, di questa ripete la struttura, nel senso che come la pretesa è indirizzata verso quel soggetto che, secondo la prospettazione attorea, viene postulato come debitore,

così l'atto di riassunzione è indirizzato a quel soggetto che, secondo la prospettazione attorea, viene postulato come successore a titolo universale del debitore. In entrambi i casi non è richiesta, per la produzione dell'effetto che la legge ricollega all'atto compiuto (pendenza della lite; riassunzione del giudizio interrotto), anche la contestuale prova del fatto giuridico postulato (assunzione e trasferimento della posizione debitoria).

Tale conclusione trova, pertanto, conferma sia nel caso in cui l'atto di riassunzione venga notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi (prescindendo da una previa identificazione anche soltanto di taluni di essi), sia nel caso in cui l'atto venga notificato a soggetti che il notificante ritiene avere comunque acquistato la qualità di eredi in virtù di delazione testamentaria o per legge. Ed infatti, se non pare dubbio che la parte evocata in riassunzione possa immediatamente contestare la qualità di erede, con la stessa comparsa in riassunzione, tuttavia la contestazione, non verrà a ripristinare lo stato di quiescenza del processo, ma investirà il Giudice del processo riassunto della questione di merito concernente la corretta individuazione del soggetto titolare del debito, in tal caso venendo allora in rilievo l'applicazione del regime dell'onere probatorio attinente al fatto costitutivo della pretesa, in quanto, presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda, dovendo accertarsi che la stessa sia stata effettivamente rivolta nei confronti di quella che autorevole dottrina processualistica ha definito la "vera parte".

A seguito della contestazione della parte evocata in riassunzione, non viene dunque in rilievo la verifica della "legitimatō ad causam", quale condizione di ammissibilità dell'azione (rilevabile ex officio salvo il giudicato interno: Corte Cass. sez. L, sentenza n. 14243 dell' 8 agosto 2012; id. sez. III, sentenza n. 21176 del 20 ottobre 2015), quanto piuttosto la verifica della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, con la conseguenza che tale contestazione, risolvendosi nella negazione della qualità di erede – ossia di soggetto subentrato in via successoria nella posizione passiva del debitore viene ad integrare, come tale, una "mera difesa", non soggetta alle preclusioni processuali previste per le "eccezioni in senso tecnico" di cui all'art. 2697, comma 2 c.c. (cfr. Corte Cass. sez. III, sentenza n. 14468 del 30 maggio 2008; id. sez. un., sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016, in motivazione paragr. nn. 64 e 65), in quanto volta esclusivamente a negare la esistenza di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, sul quale il Giudice di merito è chiamato direttamente ad effettuare l'accertamento – anche indipendentemente da una specifica eccezione di parte – alla stregua degli elementi probatori forniti "hinc et inde" ed acquisiti al giudizio (a tal fine valutando anche l'eventuale effetto di "relevatio ab onere probandi" determinato dalla non contestazione del convenuto), fatto salvo in ogni caso l'eventuale giudicato formatosi sul punto.

Tanto premesso le coordinate da seguire per regolare l'onere probatorio inerente la effettiva titolarità del rapporto controverso, e; nella specie, dell'acquisto della qualità di erede da parte dei soggetti costituitisi in giudizio

a seguito di notifica dell'atto di riassunzione a cura della parte attrice, vanno rinvenute nel noto arresto di questa Corte Cass. sez. un., sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016, le cui conclusioni possono certamente essere condivise, non avendo allegato le parti ragioni nuove che impongano una rimeditazione.

Ferma la premessa che la qualità di eredi delle parti convenute è da ritenere elemento costitutivo del diritto di credito (e della relativa domanda di condanna al pagamento della somma di Euro 206.268,00 oltre accessori) vantato da F.P. nei confronti dell'originario debitore S.S., deceduto nelle more del giudizio in primo grado, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'avvenuto trasferimento "mortis causa" del rapporto obbligatorio alla parte convenuta, non potendo desumersi la qualità di erede dalla mera indicazione del convenuto come "chiamato all'eredità", non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma conseguendo la qualità di erede solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (cfr. Corte Cass. sez. lav., sentenza n. 10525 del 30 aprile 2010; id. sez. lav. —, sentenza n. 21436 del 30 agosto 2018).

Orbene, la regola del riparto dell'onere probatorio concerne i fatti, allegati dalle parti, che necessitino di verifica attraverso la fase istruttoria, venendo a dipendere la estensione del "thema probandum" dalla previa definizione, in esito alla fase di trattazione, del "thema controversum", ossia della individuazione dei fatti ritenuti rilevanti ai fini dell'affermazione o della negazione del diritto la cui tutela è richiesta in giudizio. L'ambito dell'onere probatorio verrà quindi determinato in relazione a quei soli fatti, ritenuti rilevanti, sulla cui esistenza o modalità di accadimento le parti si trovano in dissenso, risultando dirimente a tal fine la previa verifica dei fatti rilevanti sulla cui esistenza e modalità di essere le parti concordano e dei quali il Giudice di merito dovrà tenere conto, unitamente ai fatti contestati dei quali è stata fornita prova, ai fini dell'accertamento del diritto.

Il fatto giuridico (acquisto della eredità del debitore), che si inserisce nella fattispecie costitutiva del diritto di credito affermato dalla parte attrice, può dunque essere riconosciuto o invece contestato dal chiamato all'eredità, potendo in quest'ultimo caso limitarsi a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (svolgendo una "mera difesa"), oppure contrapporre altri fatti che privino di efficacia l'indicato fatto giuridico costitutivo del diritto di credito (proponendo in tal modo una "eccezione di merito" che onera, allora, la parte eccipiente della dimostrazione del fatto impeditivo, modificativo od estintivo del diritto, giusta la regola dell'art. 2697 c.c., comma 2). La proposizione della "eccezione di merito", a differenza della "mera difesa" che prescinde dalla introduzione di nuovi fatti, impone, pertanto, alla parte l'osservanza delle decadenze e preclusioni processuali previste per l'esercizio dei poteri di allegazione e deduzione probatoria.

Occorre quindi necessariamente riferirsi alla condotta processuale della parte evocata in riassunzione per stabilire se il fatto giuridico (acquisto qualità di erede) costitutivo del diritto di credito possa o meno considerarsi fatto contestato od invece riconosciuto, essendo consentito al Giudice utilizzare, ai fini del convincimento probatorio, come argomento di prova, "ex" art. 116 c.p.c., anche il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare il fatto che la controparte consideri l'intervenuta successione come verificata e riconosca la qualità di erede, ovvero imposti una linea difensiva incompatibile con la mancanza di quella qualità (cfr. Corte Cass. sez. I, sentenza n. 13685 del 13 giugno 2006; id. sez. II, sentenza n. 4381 del 23 febbraio 2009; id. sez. III, sentenza n. 23057 del 30 ottobre 2009; id. sez. II, sentenza n. 25341 del 15 dicembre 2010). La condotta ammissiva o non contestativa della qualità di erede, da parte del soggetto individuato come chiamato all'eredità, verrebbe infatti ad esonerare la parte attrice dall'onere di dimostrare il fatto giuridico costitutivo del diritto di credito, rimanendo definitivamente acquisito il fatto accertativo della titolarità del rapporto – nella specie "ex latere debitoris" – in capo al soggetto che non ha negato di essere successore a titolo universale del "de cuius".

Al riguardo occorre rilevare che la nuova formulazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c. novellata dall'art. 45, comma 14 della legge 18 giugno 2009, n. 69, non ha fatto altro che recepire un principio, quello di non contestazione, costantemente affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza e che ha avuto l'avallo anche delle Sezioni Unite di questa Corte fin dal precedente di Corte Cass. sez. un., sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002 che già aveva ritenuto come l'art. 416 c.p.c., per il rito del lavoro e l'art. 167 c.p.c., comma 1, per il rito ordinario, imponendo al convenuto di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, venivano a configurare la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Giudice, il quale dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato, e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti; pertanto la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perchè non controverso (così, in motivazione, Corte Cass. sez. un., sentenza n. 12065 del 29 maggio 2014, che evidenzia come la riforma dell'art. 115 c.p.c., disposta dalla L. n. 69 del 2009, ha interessato solo l'ampliamento del fenomeno, non distinguendo ai fini della applicazione del principio di non contestazione tra fatti "principali" e fatti "secondari"). L'obbligo in questione acquista diversa estensione in relazione al carattere più o meno circostanziato dei fatti allegati: ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicchè, a fronte di

una generica deduzione da parte dell'attore, la difesa della parte convenuta non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (cfr. Corte Cass. sez. I, sentenza n. 21847 del 15 ottobre 2014; id. sez. III, sentenza n. 3023 del 17 febbraio 2016; id. sez. III – , sentenza n. 21075 del 19 ottobre 2016; id. sez. III – , ordinanza n. 11252 del 10 maggio 2018; id. sez. un., sentenza n. 12065 del 29 maggio 2014, cui adde sez. VI, ordinanza n. 11276 del 10 maggio 2018 – che parametrano l'onere di specificità della contestazione a quello della allegazione confutata, nella specie costituita da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui veniva indicato il titolo di acquisto della qualità di erede).

Occorre aggiungere che se la norma dell'art. 115 c.p.c., comma 1, letta in combinato disposto dall'art. 167 c.p.c., comma 1 (che richiede al convenuto di prendere specificamente posizione su tutti i fatti posti a fondamento della domanda), non prevede espressamente alcun "termine di decadenza" per lo svolgimento della "mera difesa" contestativa, a differenza della disciplina dettata per le "eccezioni di (rito e di) merito" in senso stretto – non rilevabili anche ex officio – per cui è prescritta, invece, dall'art. 167 c.p.c., comma 2, a pena di decadenza, la proposizione nella comparsa di risposta ritualmente depositata in cancelleria (cfr. Corte Cass. sez. III, sentenza n. 23657 del 19 novembre 2015), è pur vero che il sistema processuale improntato alla corretta e leale dialettica tra le parti ed informato al principio dispositivo, richiede ai difensori l'osservanza del canone di condotta di "clare loqui", trovando limite la mera difesa contestativa nello sbarramento imposto dall'esaurimento della fase di trattazione, all'esito della quale debbono essere compiutamente definiti i fatti rilevanti contestati, che abbisognano della verifica istruttoria, e quelli invece incontestati che possono ritenersi per accertati, rimanendo preclusa alle parti ulteriore attività allegatoria sia assertiva che negativa.

L'espedito difensivo volto ad occultare la propria posizione rispetto ai fatti allegati dalla controparte, riservando, "secundum eventum litis", lo svolgimento della "mera difesa" contestativa dei fatti all'ultimo atto difensivo del giudizio (memorie conclusionali), rivela un comportamento processuale stigmatizzabile in quanto contrario sia ai doveri prescritti ai difensori ex art. 88 c.p.c., sia al principio di ragionevole durata del processo, non più consentito, in quanto la effettiva volontà contestativa o meno desumibile dal comportamento processuale della parte, dovrà essere riferita nell'indagine demandata al Giudicante al momento in cui è stato definito il "thema decidendum", e dunque in relazione alle eventuali memorie depositate dalle parti in caso di trattazione scritta entro il secondo termine assegnato ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 6, dovendo al riguardo considerarsi che la norma dell'art. 115 c.p.c., comma 1, prescrive al Giudice di porre a fondamento della decisione "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita", senza tuttavia imporre alla parte anche un obbligo di "espressa" manifestazione della volontà contestativa: ciò che deve indurre a ravvisare la contestazione del fatto, anche in tutti quei casi in cui

con le difese svolte la parte abbia dedotto circostanze o sviluppato argomenti in diritto che risultino specificamente ed oggettivamente incompatibili con una o più determinate allegazioni in fatto della controparte (cfr. Corte Cass. sez. VI, ordinanza n. 29830 del 29 dicembre 2011; id. sez. VI, ordinanza n. 11276 del 10 maggio 2018).

La condotta processuale "contestativa" della parte dovrà essere attentamente valutata dal Giudice in quanto, se pure integrante "mera difesa" non sottoposta agli oneri deduttivi e probatori cui è soggetta invece la eccezione di merito, rimarrà pur sempre assoggettata alle "preclusioni" formatesi con la definizione del "thema decidendum", all'esito della "fase di trattazione" (cfr. Corte Cass. sez. VI, ordinanza n. 11276 del 10 maggio 2018), rimanendo in conseguenza esclusi dal "thema decidendum" i fatti tardivamente contestati – come tali inopponibili nelle fasi successive del processo – qualora il Giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza "ex officio", in base alle risultanze istruttorie ritualmente acquisite (cfr. Corte Cass. sez. III, sentenza n. 18207 del 5 agosto 2010; id. sez. III, sentenza n. 23657 del 19 novembre 2015).

Sul punto va confermato il principio enunciato da questa Corte secondo cui "Nel processo di cognizione, l'onere previsto dall'art. 167 c.p.c., comma 1, di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, nè attraverso la revoca espressa della non contestazione, nè deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte. Ne consegue che, in grado di appello, non è ammessa la contestazione della titolarità passiva del fatto controverso che debba aversi per non contestata nel giudizio di primo grado" (cfr. Corte Cass. sez. II, sentenza n. 26859 del 29 novembre 2013; id. sez. I, sentenza n. 15031 del 21 luglio 2016 – con riferimento alla qualità di erede, titolare del diritto, affermata dalla parte che agiva in giudizio, e contestata dal convenuto soltanto nella comparsa conclusionale –).

Tanto premesso la Corte d'appello, dopo aver correttamente rilevato che le parti evocate in riassunzione avevano l'onere di contestare l'affermazione della loro qualità di eredi contenuta nel ricorso ex art. 303 c.p.c., ad esse notificato dall'attore F.P., ha poi aggiunto che tale contestazione doveva essere supportata anche dalla prova del mancato acquisto della qualità di erede, in ragione del principio di prossimità della prova del fatto in capo ai chiamati all'eredità.

Il Giudice di appello ha richiamato i precedenti di questa Corte Cass. sez. I, sentenza n. 7517 del 31 marzo 2011 e sez. III, sentenza n. 22870 del 10 novembre 2015, entrambi precedenti all'arresto delle sez. un., sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016, in cui vengono enunciati principi di diritto intesi a distinguere nettamente tra "legitimatio ad causam" e titolarità del rapporto sostanziale, in relazione a quest'ultima soltanto venendo in rilievo l'assolvimento

dell'onere probatorio dei fatti dimostrativi della qualità erede: i precedenti richiamati dalla sentenza impugnata, vengono, infatti, a sovrapporre le due nozioni, e pur legittimando la rituale riassunzione del processo nei confronti dei soggetti per i quali opera la delazione (chiamati all'eredità), qualora non risulti possibile secondo la ordinaria diligenza acquisire conoscenza dell'acquisto della qualità di erede o di elementi ostativi all'accettazione della eredità, precisando e ribadendo tuttavia che la delazione non coincide con l'acquisto a titolo derivativo che dovrà pertanto essere successivamente dimostrato, vengono poi ad addossare ai "chiamati" non soltanto l'onere della contestazione del fatto allegato (id est che alla situazione di legittimazione alla accettazione della eredità abbia fatto seguito l'acquisto della qualità di erede), ma anche della prova contraria e cioè del mancato perfezionamento della successione "mortis causa".

Indipendentemente dalla questione della correttezza o meno dell'indicata soluzione del riparto dell'onere probatorio ed alla sussistenza di ragioni idonee a ravvisare nella fattispecie la necessità di regolare detto onere in base al criterio di "vicinanza della prova") secondo cui verrebbe a non gravare su colui che agisce in giudizio, per il debitore contratto da "de cuius", la prova che i soggetti contro i quali fa valere il credito siano effettivamente subentrati nel lato passivo del rapporto, osserva il Collegio che i precedenti giurisprudenziali sopra indicati hanno poi risolto la controversia sul piano dell'accertamento della prova presuntiva – ossia sul piano della inferenza probatoria che dal fatto noto conduce a quello ignorato – dell'acquisto della eredità, valorizzando un complesso di elementi indiziari (allegazione della qualità di eredi; certificazione dello stato di famiglia attestante la relazione di parentela con il "de cuius"; dichiarazione della successione a fini fiscali; comportamento processuale non contestativo od incompatibile (N.d.r.: testo originale non comprensibile) con l'acquisto della qualità di erede; esercizio di azioni a tutela della proprietà dei beni appartenenti all'asse ereditario, esulanti da quelle meramente conservative dello "status quo" in cui detti beni si trovano al momento dell'apertura della successione consentite al chiamato alla eredità dall'art. 460 c.c.) che, o denotano in modo inequivoco la volontà dei "chiamati" di assumere la qualità di eredi, ovvero disvelando il fatto implicito di una condotta qualificabile come accettazione tacita della eredità.

In ciò i predetti precedenti non si sono discostati da quel filone giurisprudenziale che, distinguendo la prova dei fatti legittimanti l'accettazione della eredità, dalla prova dell'effettivo acquisto della eredità (accettazione) o della rinuncia ad essa, ritiene che la verifica dell'assolvimento dell'onere della prova, a carico di colui che afferma la qualità di erede, non possa prescindere dalla valutazione del comportamento "significante", processuale ed extraprocessuale, tenuto dal "chiamato alla eredità", comportamento in considerazione del quale è consentito ricorrere al meccanismo logico presuntivo attraverso il quale può pervenirsi a ritenere pienamente assolto l'onere probatorio, relativo al possesso della qualità di erede, gra-

vante sulla parte che fa valere la pretesa in giudizio (cfr. Corte Cass. sez. II, sentenza n. 13738 del 27 giugno 2005; id. sez. II – , ordinanza n. 10060 del 24 aprile 2018; id. sez. II – , ordinanza n. 14499 del 6 giugno 2018; id. sez. III – , ordinanza n. 16814 del 26 giugno 2018: tutte concernenti la ipotesi del "chiamato alla eredità" che implicitamente manifesta la volontà di accettazione della eredità, con l'esperimento di azioni giudiziali "proprie" dell'erede).

Alla stregua delle precedenti considerazioni, deve allora ritenersi corretta l'affermazione della Corte d'appello secondo cui era onere dei "chiamati all'eredità" contestare specificamente di avere assunto la qualità di eredi; mentre, a prescindere dalla correttezza della statuizione per cui detta contestazione risulta inefficace qualora non sia assistita anche dalla prova dei fatti (rinuncia; indicazione di altri titoli successori a favore di terzi) che negano il possesso della qualità di erede, risulta in ogni caso non investito da specifica censura l'accertamento in fatto, compiuto dal Giudice di merito, sul complessivo comportamento processuale – ritenuto significativo ai fini della presunzione del fatto successorio "in universum jus" – tenuto dalle parti nei confronti delle quali il processo era stato riassunto. La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che la indicazione di "chiamati alla eredità", nella instanziazione della comparsa di costituzione in riassunzione, fosse rimasta contraddetta da un comportamento concludente in funzione dell'assunzione della qualità di eredi, evidenziato: 1 – alle difese svolte in comparsa, interamente attinenti al merito della pretesa, e concernenti la debenza dell'importo risarcitorio liquidato dal primo Giudice; 2 – dalla assenza nella comparsa di costituzione di specifiche contestazioni, certamente aventi carattere preliminare e decisivo, sulla mancanza di titolarità passiva del rapporto obbligatorio, sebbene questione da ritenere assolutamente prevalente e dirimente su qualsiasi altra difesa; 3 – dalla negazione espressa della qualità di erede formulata solo tardivamente (rispetto alle preclusioni della fase di trattazione operanti anche in materia di contestazione dei fatti allegati ex adverso) in comparsa conclusionale.

Su tale aspetto i ricorrenti non hanno svolto alcuna idonea critica, essendosi limitati ad allegare che in comparsa di costituzione in riassunzione si erano qualificati come "chiamati alla eredità", e non avendo allegato nè fornito alcun elemento utile – trascrivendo il contenuto delle difese svolte in detta comparsa di costituzione, ovvero dei verbali di udienza o degli altri atti difensivi o documenti depositati nel giudizio di merito – rilevante ai fini della verifica dell'errore commesso dal Giudice di appello in ordine all'apprezzamento della conclusione del comportamento processuale dei chiamati in quanto significativo di una implicita accettazione dell'eredità del debitore deceduto o comunque in quanto da ritenere incompatibile con la volontà di rinuncia alla eredità.

La censura è manchevole quindi sotto il profilo del supporto argomentativo della critica formulata alla statuizione impugnata, in quanto non consente a questa Corte di accedere alla verifica del diverso significato attribuibile al comportamento processuale tenuto dai chiamati, non essendo

dato esaminare se, dagli atti difensivi e dalle condotte tenute dai chiamati fino alla chiusura della fase di trattazione, fosse al contrario evincibile una chiara ed inequivoca volontà di rinuncia alla assunzione della qualità di eredi.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo e raddoppio del contributo unificato. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, 16 NOVEMBRE 2020, N. 25857

PRES. SESTINI – EST. DE STEFANO – RIC. L.V. ED ALTRO (AVV. LA SPINA) C.
AZIENDA AGRICOLA DI C.B. E C. S.N.C. SOCIETÀ AGRICOLA (AVV. FEDELI)

Responsabilità patrimoniale | Conservazione della garanzia patrimoniale | Revocatoria ordinaria (azione pauliana) | Presupposti | Credito per il mantenimento del figlio minore riconosciuto | Insorgenza in momento anteriore alla domanda | Rilevanza ai fini dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria | Conseguenze.

 Il credito vantato da un genitore per il contributo, da parte dell'altro (nella specie, ex convivente "more uxorio"), al mantenimento del figlio minore regolarmente riconosciuto è da ritenersi insorto non oltre il momento della proposizione della relativa domanda; ne consegue che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un'alienazione immobiliare posta in essere dopo la proposizione di una tale domanda, quel credito va qualificato come insorto anteriormente all'alienazione ed è allora sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della revocatoria, esperita contro il genitore inadempiente alienante, che il terzo acquirente sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie, non occorrendo invece la prova della "participatio fraudis" e cioè della conoscenza, da parte di quest'ultimo, della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito. (c.c. art. 2901; c.c. art. 143; c.c. art. 147; c.c. art. 156) (1)

(1) Circa la tutela del credito vantato dal coniuge separato per l'assegno di mantenimento dovuto, ex art. 156 c.c., dall'altro coniuge, dal momento della sua insorgenza mediante azione revocatoria ordinaria a fronte dell'alienazione immobiliare compiuta, v. Cass. civ. 7 marzo 2017, n. 5618, in *www.latribunaplus.it*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.V. e R.R. ricorrono, con atto notificato dal 29 novembre 2018, per la cassazione della sentenza del 3 marzo 2018, n. 153, con cui la Corte d'appello di Perugia ha respinto il loro appello avverso la reiezione delle loro domande di simulazione assoluta o subordinata revocatoria di un atto di compravendita immobiliare da parte di R.B. – già convivente more uxorio della prima e genitore con lei del secondo, inadempiente agli obblighi di corresponsione di assegno di mantenimento per quest'ultimo – in favore dell'Azienda agricola A.G. e C.B.;

la ragione del rigetto, dopo che era intervenuto in causa in proprio anche A.G. e che era stata dispiegata da B.S. autonoma domanda revocatoria anch'essa respinta, è stata individuata non solo nell'esclusione della simulazione assoluta dinanzi alla prova di una volontà delle parti di porre in essere un negozio, ma pure nella carenza di prova sull'elemento soggettivo della revocatoria in capo all'acquirente, configurato quale necessaria partecipazione di questi alla pure evidente dolosa preordinazione dell'alienante ai danni del credito degli attori: e tanto per essere stato qualificato il credito per la contribuzione al mantenimento come non ancora insorto al momento dell'atto revocando, essendo a quel tempo solamente stata proposta la relativa domanda al giudice;

degli intimati (R.B., Azienda Agricola di C.B. e C. società agricola e B.S.) resiste con controricorso la sola azienda agricola;

avviato il ricorso alla trattazione all'adunanza camerale del dì 11 settembre 2020, non risultano depositate memorie ai sensi del penultimo periodo dell'art. 380-bis.1 c.p.c., come inserito dal comma 1, lett. f) dell'art. 1 bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ricorso questi sono i dati di fatto rilevanti per la causa:

– la convivenza more uxorio della prima con R.B., allietata il (*omissis*) dalla nascita del figlio (che, prima della riforma di cui all'art. 1, comma 11 legge 10 dicembre 2012, n. 219, andava qualificato naturale) R., era durata dal 1993 ai primi mesi del 2002;

– la L., venuta meno con la convivenza ogni contribuzione del genitore naturale alle spese di mantenimento del figlio (cui quello era tenuto ai sensi dell'art. 148 c.c., anche come modificato dalla legge appena richiamata), aveva agito per conseguire una contribuzione del padre alle spese di mantenimento del figlio, attivandosi, tra l'altro, con domanda proposta davanti al giudice civile il 12 giugno 2002;

– l'atto di disposizione di cui si chiede la revoca, relativo ad una villa in (*omissis*) e ultimo cespite immobiliare rimasto in testa all'ex compagno (che si era disfatto pure di ingente patrimonio mobiliare e dell'azienda suinicola annessa alla villa), era stato rogato il 26 giugno 2002, dopo che il 22 agosto 2001 l'immobile era stato scorporato – riacquisito così al patrimonio del R. – dalla coeva vendita dell'azienda suinicola;

i ricorrenti L.V. e R.R. articolano cinque motivi ed in particolare:

– col primo (rubricato "violazione art. 2901 c.c....in ordine all'esperibilità dell'azione revocatoria anche quando il credito manchi della certezza, della liquidità e della esigibilità e quindi anche quando si tratti di credito eventuale e/o condizionato o di aspettativa e/o ragione di credito") lamentano che erroneamente è stata esclusa dalla corte territoriale l'esperibilità della revocatoria in presenza di una mera aspettativa e/o ragione di credito da accertare giudizialmente, come nella specie, in cui il credito per il

rimborso delle spese di mantenimento e per il concorso a quello futuro già sussisteva, come dimostrato dall'avvio del giudizio civile in tempo anteriore;

– col secondo (rubricato “violazione dell’art. 132, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4) c.p.c. e all’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con violazione in via derivata dell’art. 2901, comma 1), n. 1), c.c. il tutto ex art. 360 n. 5) e n. 3), c.p.c., con riguardo all’anteriorità o posteriorità del credito rispetto all’atto impugnato per revocatoria e alle conseguenti condizioni soggettive per l’esercizio della revocatoria”), deducono che, poichè occorre riferirsi alla data in cui era insorta l’aspettativa (anteriore quindi al suo riconoscimento in giudizio, solo questo effettivamente successivo), il credito era da qualificarsi anteriore rispetto all’atto e, quindi, doveva considerarsi sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori;

– col terzo (rubricato “violazione dell’art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c., con riferimento alla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo”), adducono l’erroneità dell’esclusione, da parte della corte d’appello, della conoscibilità della sussistenza del credito cautelato o comunque la scorrettezza dell’impostazione che esige la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione del debitore (che pure era stata data per scontata), anzichè la sola consapevolezza del pregiudizio: comunque ribadendo la sufficienza, quale oggetto della tutela, di una mera aspettativa o ragione di credito non ancora accertata;

– col quarto (rubricato: “violazione degli artt. 342 c.p.c. e/o 132, n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4), c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con violazione dell’art. 360, n. 5) c.p.c. e, per conseguenza, dell’art. 2901, comma 1), n. 2), c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”), contestano la conclusione della carenza di prova, osservando doversi qualificare meramente apparente la motivazione sul punto, in presenza invece di molti elementi dedotti come specifico motivo di appello: la concatenazione vendita azienda – riacquisto villa rivendita villa; la mancata presa di possesso della villa da parte degli acquirenti; l’entità vile del prezzo; la carenza di accessi alla villa da parte degli acquirenti; il carattere simulato di un furto per costringere l’attrice a lasciare la villa; la mancata permanenza della villa nell’ambito aziendale; l’unicità del fine – e sua conoscenza da parte degli acquirenti – del R. nel senso di fuggire all’estero per sposare altra straniera);

– con il quinto ed ultimo (rubricato: “violazione degli artt. 2727, 2729, 2901, comma 1), n. 2) c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. con riguardo all’esistenza, negata dalla Corte di merito, anche della participatio del terzo alla dolosa preordinazione del debitore, quand’anche non necessaria, trattandosi di atto di vendita posteriore al sorgere del credito”), infine, la L. e il R. sostengono che, poichè il rapporto di convivenza era cessato nei primi mesi del 2002 e la prima si era subito attivata per farsi riconoscere l’assegno di mantenimento, il credito era in-

sorto prima dell’atto di disposizione; e che c’erano comunque elementi presuntivi idonei a desumere la prova della participatio degli acquirenti, cioè quelli già esaminati col quarto motivo (conclusi da sostanziale inutilizzazione del bene per oltre sedici anni);

deve dapprima negarsi rilievo al mancato coinvolgimento di A.G.: egli è stato parte in causa in primo e secondo grado, ma, benchè tanto si ricavi solo in via indiretta dagli atti di causa, solo quale interventore adesivo alle ragioni della convenuta originaria Azienda Agricola, evidentemente società semplice tra lui stesso e l’altro socio C.B., sicchè nei suoi confronti la causa è evidentemente da qualificarsi scindibile e, atteso il tempo trascorso dalla proposizione dell’impugnazione e dalla pubblicazione della sentenza gravata, non vi è più nemmeno motivo di applicare l’art. 332 c.p.c.;

correttamente vanno qualificati meri intimati B.S. (interventore volontario in primo grado – con atto 11 luglio 2008: v. pag. 7 sentenza di primo grado, n. 559 del 19 marzo 2015 del Tribunale di Perugia – per esperire autonoma azione revocatoria e soccombente anche lui davanti al tribunale) e, a seguito di notifica del ricorso ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in evidente rispetto dei relativi presupposti e formalità, R.B.;

sia pure mediante una loro congiunta disamina e previa opportuna riqualficazione della censura come complessivamente dispiegata, i motivi primo, secondo e terzo vanno ritenuti fondati;

invero, malamente la corte territoriale indaga sull’elemento soggettivo del terzo quale participatio sull’erroneo presupposto della posteriorità del credito rispetto all’atto revocando, ritenendo che il credito alla contribuzione al mantenimento del figlio possa dirsi sorto solo con l’eventuale provvedimento giudiziale e quindi in tempo di certo successivo alla compravendita stessa, nonostante la relativa domanda fosse a quest’ultima anteriore;

ora, è vero che si è esclusa la legittimazione proprio all’azione revocatoria in capo all’aspirante all’assegno di mantenimento prima del provvedimento presidenziale e che il relativo credito è stato reputato come insorgente con quest’ultimo (Cass. 7 marzo 2017, n. 5618), ma il principio non può sorreggere la conclusione della Corte territoriale;

infatti, detto principio: da un lato, è stato enunciato senza specifico riferimento all’elemento soggettivo del terzo rilevante ai fini dell’azione revocatoria; dall’altro lato e soprattutto, si riferisce al diverso istituto dell’assegno correlato all’incoato procedimento di separazione personale dei coniugi, sicchè deve coordinarsi allora:

– in via preliminare, col generale principio per il quale l’obbligo dei genitori di mantenere la prole sussiste per il solo fatto di averla generata e prescinde da ogni statuizione del giudice al riguardo (per tutte: Cass. 16 ottobre 2003, n. 15481; Cass. 4 maggio 2000, n. 5586; Cass. 26 settembre 1987, n. 7285);

– da una parte, con la corrente affermazione della sufficienza, per l’attivazione della tutela del creditore con l’actio pauliana, della sussistenza dei presupposti del cre-

dito, in particolare non rilevando la data dell'accertamento giudiziale (per limitarsi alle più recenti, che pure richiamano principi affermati da lunghissimo tempo: Cass. ord. 5 settembre 2019, n. 22161; Cass. ord. 26 novembre 2019, n. 30737);

– d'altra parte, col generale principio della sufficienza della proposizione della domanda giudiziale prima dell'atto revocando, non potendo ridondare a danno di chi ha ragione il tempo necessario a far valere il diritto (in tal senso, proprio in materia di assegno di mantenimento: Cass. 11 aprile 2000, n. 4558) e di norma retroagendo, per le pronunce dichiarative, l'effetto della sentenza al tempo della proposizione della domanda;

– infine, se non in via dirimente, con lo specifico principio proprio della materia familiare, per il quale la domanda con cui uno dei genitori abbia chiesto la condanna dell'altro al pagamento di un assegno di mantenimento per i figli va accolta, in mancanza di espresse limitazioni, con decorrenza dalla data della sua proposizione e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all'affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia giudiziale, rimanendo identico l'obbligo di ciascuno dei genitori di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza ed al mantenimento dei figli (Cass. 3 novembre 2004, n. 21087; Cass. 16 ottobre 2003, n. 15481; Cass. 20 agosto 1997, n. 7770);

pertanto, essendo pacifico che almeno la proposizione della domanda giudiziale di condanna del padre alla corresponsione di un assegno di mantenimento è temporalmente anteriore rispetto all'atto di disposizione, ai fini dell'elemento soggettivo da verificare nella fattispecie un tale atto va qualificato successivo all'insorgenza della ragione di credito;

ne consegue che non era necessaria la prova della partecipatio, bastando in capo al terzo la mera consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni), sicchè a questo andava specificamente rivolta l'intera analisi del compendio probatorio;

poichè tanto non è avvenuto, la gravata sentenza va cassata, in applicazione del seguente principio di diritto: "poichè il credito vantato dal genitore per il contributo da parte dell'altro genitore al mantenimento del figlio minore regolarmente riconosciuto è da ritenersi insorto non oltre il momento della proposizione della relativa domanda, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un'alienazione immobiliare posta in essere dopo la proposizione di una tale domanda, quel credito va qualificato come insorto anteriormente all'alienazione ed è allora sufficiente, ad integrare l'elemento soggettivo della revocatoria dispiegata contro il genitore inadempiente alienante, che il terzo acquirente sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie, non occorrendo invece pure la prova della partecipatio fraudis e cioè della conoscenza, da parte di quest'ultimo, della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito";

a tanto consegue l'assorbimento in senso tecnico del quarto e del quinto motivo, dovendo il giudice del rinvio,

che si individua nella medesima corte territoriale in diversa composizione e a cui si demanda pure di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in relazione all'andamento complessivo della lite, rivalutare il materiale probatorio alla luce di quanto effettivamente a tal fine necessario e, comunque, non focalizzandosi sulla dolosa preordinazione, ma esclusivamente sulla consapevolezza generica del pregiudizio per le ragioni dei creditori in capo alla controparte dell'atto di disposizione oggetto della revocatoria;

l'accoglimento, sia pur parziale, del ricorso esclude la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, 11 NOVEMBRE 2020, N. 25441

PRES. SCOTTI – EST. PAZZI – P.M. CERONI (DIFF.) – RIC. B.T. (AVV.TI DE LIGUORI E IERVOLINO) C. MIN. INTERNO (AVV. GEN. STATO)

Cittadinanza | Acquisto della cittadinanza italiana | Matrimonio | Acquisto "iuris communicatione" | Provvedimento di riconoscimento della cittadinanza | Sopravvenuta dichiarazione di nullità del matrimonio | Annullamento del provvedimento amministrativo | Ammissibilità | Requisiti | Fondamento.

✎ L'acquisto della cittadinanza italiana "iuris communicatione", che si produce per effetto del matrimonio e del provvedimento con il quale l'Amministrazione accerti l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, può venire meno per effetto dell'iniziativa della stessa Amministrazione che, preso atto della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio, provveda a rimuovere l'originario provvedimento, poiché l'effetto retroattivo della decisione passata in giudicato concernente il rapporto coniugale, determina l'inesistenza al momento del provvedimento di annullamento del requisito necessario per il riconoscimento della cittadinanza. (*l. 21 aprile 1983, n. 123; l. 5 febbraio 1992, n. 91; c.c. art. 122; l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 novies*) (1)

(1) In tema di acquisto della cittadinanza italiana *iuris communicatione* da parte del coniuge straniero, utili riferimenti si rinvenivano in Cass. civ., sez. un., 27 gennaio 1995, n. 1000 e Cass. civ., sez. un., 7 luglio 1993, n. 7441, entrambe in *www.latribunaplus.it*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.T., cittadina russa, contraeva matrimonio con Z.M., cittadino italiano, in data 2 settembre 2006; la donna domandava poi, in data 17 aprile 2007, il riconoscimento della cittadinanza italiana in ragione di tale vincolo di coniugio, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 5, che conseguiva il 28 aprile 2010.

A seguito della comunicazione da parte del Comune di Cernusco sul Naviglio, dove il rito era stato celebrato, dell'intervenuta declaratoria di nullità del matrimonio contratto fra la B. e lo Z., pronunciata dal Tribunale di

Milano con sentenza del 24 febbraio 2010, il Ministero dell'Interno, con decreto del 2 marzo 2011, disponeva l'annullamento del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana a B.T., ritenendo che la stessa fosse stata riconosciuta in mancanza dei requisiti richiesti dalla L. n. 91 del 1992, art. 5.

2. Il Tribunale di Venezia, adito dalla B. per veder riconoscere la propria condizione di cittadina italiana, con sentenza parziale del 7 giugno 2016 disapplicava il decreto ministeriale ed accertava la cittadinanza italiana di parte attrice.

Il giudice di prima istanza osservava, a giustificazione della propria decisione, che L. n. 91 del 1992, art. 5, richiede che il matrimonio sia in essere nel momento in cui la cittadinanza è concessa, dovendosi perciò verificare rispetto a quel frangente se vi sia scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o sussista separazione legale, mentre non viene in rilievo quanto accade in seguito, anche relativamente al vincolo coniugale.

3. La Corte d'appello di Venezia, a seguito dell'impugnazione interposta dal Ministero dell'Interno, una volta preso atto dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio fra la B. e lo Z., riteneva invece che questa statuizione impedisse "alla fattispecie di produrre effetti giuridici, indipendentemente dalla motivazione sottostante" e, con sentenza pubblicata il 13 febbraio 2018, in accoglimento del gravame presentato rigettava la domanda di accertamento della cittadinanza italiana avanzata da B.T.

4. Ricorre per cassazione avverso questa pronuncia B.T. al fine di far valere tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno.

La causa, inizialmente destinata alla trattazione in adunanza camerale, è stata rinviata a nuovo ruolo per il successivo esame in pubblica udienza, in ragione dei profili di novità e rilevanza nomofilattica che il ricorso presenta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, l'omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal momento di passaggio in giudicato della sentenza di nullità di matrimonio: la Corte d'appello – assume la ricorrente – avrebbe erroneamente posto a fondamento della sua decisione la sentenza di nullità del vincolo matrimoniale senza considerare la collocazione nel tempo della stessa rispetto al provvedimento di concessione della cittadinanza.

Alla data di concessione della cittadinanza, risalente al 11 marzo 2010, la B. era coniuge di un cittadino italiano, dato che la sentenza di nullità del matrimonio era passata in giudicato soltanto il 1° luglio 2010.

Di conseguenza – prosegue la ricorrente – la sentenza di nullità del matrimonio costituiva un fatto sopravvenuto all'acquisto della cittadinanza e come tale inidoneo a incidere sul diritto soggettivo già perfezionatosi in capo alla donna, entrato oramai a far parte del suo patrimonio inviolabile, che non poteva essere perduto o negato se non per i casi espressamente previsti dalla legge, nel cui novero non rientrava il sopravvenuto venir meno dello status di coniuge.

5.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'omesso esame del fatto che alla data di revoca della cittadinanza (2 marzo 2011) era già maturato il termine biennale per la conclusione del procedimento previsto dalla L. n. 91 del 1992, art. 8, nella formulazione vigente al momento della presentazione della domanda (17 aprile 2007).

Il provvedimento ministeriale di concessione della cittadinanza, di natura dichiarativa e non costitutiva, era quindi – a dire della ricorrente – un atto dovuto nel momento in cui il termine assegnato dalla legge per provvedervi risultava integralmente trascorso, di modo che la cittadinanza oramai riconosciuta, una volta superato tale lasso temporale, non poteva più essere revocata, anche ritenendo che la pronuncia di nullità potesse esplicare effetti ex tunc.

5.3 Il terzo motivo di ricorso censura, a mente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la mancata valutazione della presunzione di buona fede in capo alla ricorrente, a cui aveva fatto seguito l'errata applicazione dell'art. 128 c.c.: la Corte d'appello avrebbe totalmente ignorato che il matrimonio nullo produce effetti fino alla sentenza che pronunzia la nullità, a meno che lo stesso non sia stato contratto in mala fede; di questa circostanza, tuttavia, il decreto ministeriale non faceva alcun cenno, dovendosi di conseguenza prendere atto che alla data di emissione del provvedimento di concessione della cittadinanza il matrimonio della B. era valido e la medesima era in possesso di tutti i requisiti per il conferimento della cittadinanza italiana.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione e parziale sovrapposibilità fra loro esistente, non sono fondati (i primi due) o risultano inammissibili (il terzo).

6.1 Questa Corte (cfr. Cass., sez. un., 7441/1993, Cass., sez. un., 1000/1995) – pur riferendosi alla L. 21 aprile 1983, n. 123, ma esprimendo principi applicabili anche alla fattispecie in esame, governata dalla successiva L. 5 febbraio 1992, n. 91, nel testo vigente al momento della presentazione dell'istanza dell'interessata, di contenuto sostanzialmente coincidente –, nel registrare l'intervenuta modifica del previgente principio della iuris communicatio nella trasmissione della cittadinanza da parte di un coniuge all'altro coniuge, ha fissato una serie di principi di cui è opportuno fare memoria:

– l'acquisto della cittadinanza *iuris communicatione*, in base a tale disciplina, non si produce quale automatica conseguenza del matrimonio accompagnato dalla presenza dei requisiti richiesti dalla legge, poichè è necessario l'intervento formalmente espresso dall'amministrazione per verificare il concorso di tali requisiti, che devono essere non valutati, ma semplicemente accertati;

– l'autorità amministrativa ha spazi di valutazione discrezionale soltanto rispetto alla sussistenza di comprovati motivi di sicurezza che ostino al riconoscimento della cittadinanza;

– poichè il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza è previsto per le sole cause ostative e non pure per l'insussistenza dei requisiti positivi richiesti, le norme in

forza delle quali l'emanazione del decreto di rigetto è preclusa quando sia trascorso un determinato termine dalla presentazione dell'istanza (L. n. 91 del 1992, art. 8, comma 2, ora abrogato e di tenore corrispondente al precedente L. n. 123 del 1983, art. 4, comma 2) non riguardano il decreto di accoglimento, di modo che la Pubblica Amministrazione può sempre verificare la mancanza dei requisiti previsti;

– in questi casi il provvedimento amministrativo, pronunciabile anche ove sia decorso il termine sopra indicato, si limita alla constatazione della mancanza di uno o più elementi costitutivi della fattispecie ipotizzata dalla norma, in difetto del cui completamento neppure può dirsi effettivamente sorto l'obbligo dell'autorità di pronunciarsi entro il termine previsto;

– l'esercizio del potere discrezionale correlato all'esistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza dello Stato risulta precluso per effetto dell'inutile decorso del tempo previsto, pur non potendosi discorrere di silenzio-assenso, che sussiste soltanto allorchè la legge attribuisca all'inerzia dell'autorità il valore legale tipico di un atto amministrativo, sostituendo alla necessità della formale espressione della volontà della P.A. il silenzio tipizzato dalla norma, principio a cui non si ispira la disciplina in parola; va perciò escluso che il decorso inutile del previsto periodo di tempo dalla presentazione dell'istanza possa produrre ipso iure l'acquisto della cittadinanza.

6.2 Il provvedimento impugnato riconosce l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio contratto dalla B. con lo Z.

La portata di tale decisione rileva anche nella fattispecie in esame, in applicazione del principio di validità erga omnes del giudicato nascente dalle decisioni sugli status.

In presenza di questo giudicato il giudice di legittimità può direttamente accertarne l'esistenza e la portata, anche attraverso il riesame degli atti del processo e la valutazione ed interpretazione degli atti processuali (così, ex plurimis, Cass. 10383/2017, Cass. 21200/2009, Cass., sez. un., 24664/2007).

Lesame diretto della sentenza del Tribunale di Milano, presente in atti, consente di rilevare che il matrimonio fu dichiarato nullo, ai sensi dell'art. 122 c.c., comma 3, n. 1, per fatti e comportamenti preesistenti al matrimonio, ignoti al marito ma imputabili – e dunque conosciuti – dalla B.

La mala fede di quest'ultima, consapevole dell'esistenza di una causa di invalidità, faceva sì che non operasse la deroga alla regola generale della retroattività della pronuncia di nullità prevista dall'art. 128 c.c., per il caso di matrimonio putativo, dovendosi dunque ritenere che rispetto all'odierna ricorrente il matrimonio dovesse considerarsi nullo fin dalla sua origine.

6.3 Il provvedimento di riconoscimento della cittadinanza *juris communicatione* presuppone la verifica di una serie di condizioni che devono essere accertate al momento della sua adozione, come precisa l'attuale testo della norma.

Al medesimo momento occorre avere riguardo nel caso in cui la Pubblica Amministrazione proceda all'annullamento in autotutela a causa della mancanza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza.

Rispetto a quel frangente non erra la Corte distrettuale laddove riconosce che il vincolo matrimoniale non esisteva, pur dovendosi aggiungere – a correzione della sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c., comma 4, – che ciò era determinato dal particolare contenuto e dai conseguenti effetti ex tunc della decisione, passata in giudicato, assunta sul vincolo coniugale.

Mancava così l'elemento indispensabile – costituito dal vincolo matrimoniale con il cittadino italiano – perchè la cittadinanza richiesta potesse essere riconosciuta, evenienza che ne imponeva la revoca. Risulta così infondato il primo motivo di ricorso.

6.4 I principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, in precedenza richiamati, portano a escludere che il decorso del termine previsto dalla L. n. 91 del 1992, art. 8, comma 2, nel testo applicabile *ratione temporis*, facesse sì che il provvedimento ministeriale di concessione della cittadinanza fosse un atto dovuto e perciò non annullabile.

Il maturare del termine aveva certo fatto venire meno il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione di rilevare l'esistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza dello Stato e ostativi alla concessione della cittadinanza, ma persisteva, inalterato, il potere di verifica della mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della cittadinanza.

Allo stesso modo rimaneva immutata la possibilità per la Pubblica Amministrazione di procedere all'annullamento d'ufficio – in autotutela, L. n. 241 del 1990, ex art. 21-nonies, – del decreto che riconosceva la cittadinanza una volta constatata, in epoca successiva, la mancanza dei requisiti originari per l'emissione del provvedimento. Ne discende l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.

6.5 Rispetto alla mancata indicazione, all'interno del provvedimento di revoca, della mala fede della B. e dell'inoperatività della disciplina prevista dall'art. 128 c.c. è sufficiente rilevare che la critica manca di autosufficienza.

Il ricorrente infatti non ha trascritto il contenuto del documento asseritamente trascurato rispetto alla parte oggetto di doglianza, nè ha fatto un sintetico ma completo resoconto del suo contenuto, così come non ha spiegato dove questo documento ora si rinverirebbe; il che si traduce in una violazione del disposto dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con la conseguente inammissibilità della censura presentata (in merito all'autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di riferimento a documenti o atti processuali, i quali devono non solo essere specificamente individuati anche quanto alla loro collocazione, ma essere oggetto pure di integrale trascrizione quanto alle parti che sono investite dalla doglianza ovvero di sintetico ma completo resoconto del contenuto, si vedano Cass. 16900/2015, Cass. 4980/2014, Cass. 5478/2018, Cass. 14784/2015 e Cass. 8569/2013).

Il che esime dal rilevare che il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi, devoluto al giudice ordinario sia pure al solo fine della loro disapplicazione, è consentito per accertare non solo se la P.A. da cui l'atto promana avesse in astratto il potere di emetterlo, ma anche se ricorressero i presupposti di legge per la sua emissione,

nonchè per accertare l'osservanza della legge durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, estendendosi così sia alla forma, sia al contenuto del provvedimento (Cass. 6391/1986).

La Corte di merito era dunque tenuta alla verifica della legittimità dell'atto, senza rimanere vincolata dall'incompleta esposizione al suo interno dei presupposti dell'iniziativa di autotutela assunta, non essendo annullabile L. n. 241 del 1990, ex art. 21-octies, – e dunque neppure disapplicabile – un provvedimento che, pur presentando vizi di forma, per la sua natura vincolata non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato nel suo contenuto.

Va perciò rilevata l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso.

7. In conclusione, in forza delle ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. V, ORD. 11 NOVEMBRE 2020, N. 25417

PRES. STALLA – EST. REGGIANI – RIC. A.M. (AVV. GIUSTI) C. AG. ENTRATE (AVV. GEN. STATO)

Tributi erariali indiretti | Imposta di successione | Denuncia | Termini | Omessa dichiarazione | Liquidazione d'ufficio dell'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria | Termine quinquennale ex art. 34 D.P.R. n. 637 del 1972 | Successiva presentazione della dichiarazione | Permanenza dei poteri di rettifica in capo all'amministrazione | Termine triennale dalla presentazione della dichiarazione | Fondamento.

 In tema d'imposta sulle successioni, l'Amministrazione, in caso di omessa dichiarazione, deve procedere, ai sensi dell'art. 34 d.p.r. n. 637 del 1972 applicabile "ratione temporis", alla liquidazione d'ufficio dell'imposta nel termine di cinque anni dall'apertura della successione; nondimeno, una volta scaduto tale termine, la successiva presentazione volontaria della relativa dichiarazione, obbligando il contribuente a pagare l'imposta auto-liquidata, consente all'Amministrazione, in presenza di errori, di procedere alla sua eventuale rettifica nel termine di tre anni previsto dall'art. 34 cit., permanendo in capo a quest'ultima il potere di operare la corretta liquidazione dell'imposta in ragione dell'obbligo tributario gravante sul contribuente e della necessità che esso sia assolto in conformità a legge. (*d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 34*) (1)

(1) Nel medesimo senso della pronuncia in commento e con la precisazione che la presentazione volontaria della dichiarazione di successione da parte del contribuente ha natura di obbligo giuridico di pagare l'imposta auto-liquidata, v. Cass. civ. 16 gennaio 2015, n. 694, in *www.latribunaplus.it*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1914/15, depositata il 15 settembre 2015, la CTR della Puglia (sez. staccata di Taranto), dopo aver riunito due giudizi separati, ha accolto gli appelli proposti dall'Agenzia delle entrate, rigettando gli originali ricorsi dei contribuenti, relativi alla liquidazione dell'imposta di successione di An.Gi., deceduto il (*omissis*), notificata ai coeredi il 5 aprile 2006 e il 6 aprile 2006, effettuata a seguito della presentazione della denuncia di successione da parte di uno di essi, An.Mi., in data 11 dicembre 2003.

Il primo di tali ricorsi, proposto da An.Mi., ha avuto ad oggetto l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione.

Il secondo, proposto dagli altri coeredi (ora ricorrenti per cassazione), ha avuto ad oggetto la cartella di pagamento, successivamente emessa, portante l'iscrizione a ruolo dell'imposta di successione come sopra liquidata. Con tale atto, i contribuenti hanno chiesto la sospensione della cartella e, nel merito, hanno richiamato le allegazioni formulate da An.Mi. nell'altro giudizio.

Avverso la sentenza della CTR i coeredi A.M., A.G., C.R., A.L., A.A. hanno proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di impugnazione.

Tra gli intimati, solo l'Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 36, comma 2, nn. 4) e 5) D.L.vo n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per avere la CTR omesso di statuire sui motivi di appello dell'Agenzia delle entrate che interessavano gli attuali ricorrenti per cassazione.

In particolare, questi ultimi hanno affermato che la CTR ha erroneamente ritenuto di dover statuire, con riferimento all'appello proposto nei loro confronti, tenendo in considerazione solo il petitum del giudizio di primo grado, riconducibile alla richiesta di sospensione della cartella, mentre invece avrebbe dovuto esaminare anche i motivi di appello formulati dall'Agenzia, inerenti la dedotta violazione dell'art. 19 del D.L.vo n. 546 del 1992, e le difese dei contribuenti sul punto.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 27, comma 4, D.L.vo n. 277 del 1990, (rectius, art. 27, comma 4, D.L.vo n. 346 del 1990), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non avere la CTR considerato che, essendo il de cuius deceduto il (*omissis*), la successione si era aperta durante la vigenza dell'art. 34 D.P.R. n. 637 del 1972, (poi abrogato), il quale, come il successivo art. 27, comma 4, D.L.vo n. 346 del 1990, prevedeva che, in caso di omessa presentazione della denuncia di successione, la relativa imposta avrebbe dovuto essere liquidata d'ufficio e notificata, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dall'apertura della successione, cosa che non era nella specie accaduta.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per evidente difetto di interesse.

I ricorrenti lamentano la mancata statuizione sui motivi di appello formulati dall'Agenzia delle entrate, e cioè

della loro controparte, che non ha proposto impugnazione per cassazione, neppure in via incidentale, ma anzi ha chiesto il rigetto di questo motivo di ricorso. Essi pertanto non trarrebbero alcuna utilità dall'accoglimento del primo motivo di ricorso per cassazione.

Com'è noto, l'interesse all'impugnazione – inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo – deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, da identificare con la concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, la quale, ove inesistente, determina l'inammissibilità dell'impugnazione (cfr. da ultimo Cass., sez. VI, n. 3991 del 18 febbraio 2020, ma v. già Cass., sez. un., n. 12637 del 19 maggio 2008).

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Deve preliminarmente rilevarsi che, nella specie, la successione si è aperta il (*omissis*), data di decesso del de cuius.

All'epoca era vigente il D.P.R. n. 637 del 1972, entrato in vigore il 1 gennaio 1973 (art. 59 D.P.R. cit.).

Com'è noto, successivamente è stato adottato il D.L.vo n. 346 del 1990, il quale però ha disciplinato solo le successioni aperte dopo la sua entrata in vigore (1 gennaio 1991).

L'imposta sulle successioni è stata soppressa dalla L. n. 383 del 2001, le cui disposizioni si sono applicate alle successioni aperte dopo la sua entrata in vigore e, dunque, dopo il 25 ottobre 2001 (L. cit., art. 17).

Com'è noto, la medesima imposta è stata reintrodotta con l'art. 2 comma 47 del D.L. n. 262 del 2006, conv. con modif. in L. n. 286 del 2006, che ha richiamato le disposizioni del D.L.vo n. 346 del 1990.

Al momento della presentazione della dichiarazione di successione, in data (*omissis*), l'imposta di successione era già soppressa dalla L. n. 383 del 2001, ma le disposizioni di tale legge non hanno riguardato la fattispecie in esame, perchè la successione si è aperta prima della sua entrata in vigore.

In conclusione, anche se la dichiarazione di successione è stata presentata durante la vigenza di una diversa disciplina, la fattispecie deve ritenersi interamente disciplinata dal D.P.R. n. 637 del 1972.

3.1. Ai fini della decisione assume pertanto fondamentale rilievo il disposto del cit. D.P.R., art. 34, ove è stabilito quanto segue: "Se la dichiarazione è stata presentata l'imposta deve essere liquidata con avviso notificato, a pena di decadenza, nel termine di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione o da quella in cui è divenuto definitivo l'accertamento di maggior valore. In caso di omessa presentazione della dichiarazione la decadenza si verifica con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di presentazione volontaria della dichiarazione".

In particolare, si deve tenere presente che la norma appena riportata, dopo aver fissato in cinque anni dall'apertura della successione il termine di decadenza per procedere alla liquidazione d'ufficio dell'imposta, nel caso

di omessa presentazione della dichiarazione di successione, ha tuttavia precisato che l'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta, ove sia presentata volontariamente la dichiarazione di successione.

Tale disposizione significa che – sebbene, una volta decorsi cinque anni dall'apertura della successione, l'Amministrazione non possa più procedere alla liquidazione d'ufficio dell'imposta di successione, tuttavia – il contribuente resta giuridicamente (e non solo moralmente) obbligato al pagamento della stessa, se è lui a presentare la dichiarazione di successione (per un precedente specifico, v. Cass., sez. V, n. 694 del 16 gennaio 2015).

3.2. Occorre tuttavia verificare se, in questi casi, l'Amministrazione, ancorchè decaduta da potere di liquidare d'ufficio l'imposta, possa comunque verificare la dichiarazione di successione presentata, notificando, se del caso, un avviso per la maggiore imposta dovuta.

Come attentamente rilevato da questa Corte, a seguito dell'intervenuta decadenza il contribuente non è non più soggetto all'azione accertatrice dell'Ufficio, ma resta comunque destinatario dell'azione di riscossione (così, in motivazione, Cass., sez. V, n. 24927 del 6 dicembre 2016).

In alcune decisioni, questa Corte ha precisato che, in effetti, poco conta che l'Amministrazione sia decaduta dal potere di accertamento, ove sia presentata, sia pure tardivamente, la dichiarazione di successione.

In questi casi, infatti, l'Amministrazione non deve accertare nulla, perchè è il contribuente ad offrire i dati per la corretta liquidazione dell'imposta. Tuttavia, se in sede di autoliquidazione quest'ultimo compie degli errori, l'Amministrazione, può, anzi, deve procedere alla rettifica, notificando l'avviso di accertamento (così Cass., sez. V, n. 20967 del 13 settembre 2013; v. anche Cass., sez. V, n. 694 del 16 gennaio 2015).

La decadenza maturata impedisce all'Amministrazione di procedere alla liquidazione dell'imposta d'ufficio, ma se, nonostante la decadenza, viene presentata la denuncia di successione, persistendo l'obbligo giuridico del contribuente di pagare l'imposta, permane il potere per l'Amministrazione di operare la corretta sua liquidazione in base a quanto dichiarato, perchè l'obbligo tributario, a cui il contribuente è tenuto ad adempiere, deve essere assolto in conformità alla legge.

In questi casi, l'Amministrazione può – anzi, deve – verificare la presenza di errori nell'autoliquidazione dell'imposta, sulla base della stessa dichiarazione di successione presentata, nel rispetto del termine decadenziale stabilito dal cit. D.P.R., art. 34, comma 1, che prevede la notifica dell'avviso di liquidazione entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione.

3.3. Nella specie i ricorrenti si sono limitati ad allegare che, decorsi i cinque anni dall'apertura di successione, nessun atto avrebbe potuto costituire un valido titolo per pretendere il pagamento dell'imposta, senza tenere conto del disposto contenuto nell'ultimo comma dell'art. 34 D.P.R. n. 637 del 1972, la cui portata è stata sopra illustrata, sicchè la censura non risulta meritevole di accoglimento.

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

In base al criterio della soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, sostenute dall'Agenzia delle entrate, liquidate in dispositivo.

Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata con riguardo alle altre parti che non hanno svolto attività difensiva.

5. In applicazione dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, 11 NOVEMBRE 2020, N. 25310

PRES. SCOTTI – EST. TERRUSI – RIC. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ED ALTRO (AVV. GEN. STATO) C. A.Z.

Sicurezza pubblica | Stranieri | Espulsione | Cause ostative | Ricongiungimento familiare ex art. 29 d.lgs. n. 286 del 1998 | Minore straniero affidato in "kafalah convenzionale" | Ammissibilità | Condizioni | Fondamento | Fattispecie.

 In tema di visto per ricongiungimento familiare, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, anche alla luce dell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dell'art. 24 della Carta di Nizza, impone di non escludere che la norma possa essere estesa anche ai minori affidati mediante "kafalah" di tipo negoziale, dovendosi comunque valutare la rispondenza del provvedimento al preminente interesse del minore, atteso che quella convenzionale, pur non equiparabile alla "kafalah" di natura pubblicistica, mira pur sempre a far godere al minore maggiori opportunità di crescita e migliori condizioni di vita, salvaguardando il rapporto con i genitori. (Nella specie la S. C. ha cassato il provvedimento della corte d'appello – che aveva confermato l'annullamento del diniego del visto per ricongiungimento familiare, richiesto da un cittadino straniero in favore del fratello minore, a lui affidato dalla madre mediante atto notarile – poiché, ritenendo erroneamente non pertinente l'istituto islamico della "kafalah", si era limitata ad equiparare il caso in esame all'ipotesi di cui all'art. 9, comma 4, l. n. 184 del 1983, ritenendolo quindi non in contrasto con l'ordinamento nazionale, senza avere accertato la ragione pratico-giuridica dello specifico affidamento e la sua compatibilità con l'ordinamento di provenienza e senza avere valutato se esso fosse, alla luce della concreta situazione personale e familiare del minore, coerente con il suo superiore interesse). (*d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 29; l. 5 aprile 1983, n. 184, art. 4; l. 5 aprile 1983, n. 184, art. 9; tratt 20 novembre 1989 art. 3; tratt 7 giugno 2016 art. 24*) (1)

(1) Conformemente, si veda Cass. civ. 2 febbraio 2015, n. 1843, in *www.latribunaplus.it*. In dottrina, v. T. BRUNO, *In tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano*, in *questa Rivista* 2019, 425.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d'appello di Genova ha respinto il gravame del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Esteri contro l'ordinanza con la quale il tribunale della stessa città aveva annullato il diniego del visto dell'ambasciata italiana a (*omissis*) per il ricongiungimento familiare di A.Z., già titolare di permesso per asilo politico, col proprio fratello minore I.A., affidatogli tramite procura notarile della madre.

L'avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse di entrambi i ministeri, deducendo un unico motivo.

L'intimato non ha svolto difese.

La causa è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 5081 del 2020, in relazione all'ambito applicativo dell'art. 29 T.U. IMM., nella parte relativa ai minori che, ai fini del ricongiungimento, possono essere equiparati ai figli (adottati, affidati e sottoposti a tutela).

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. – Con l'unico mezzo l'avvocatura denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 9 e art. 29 del T.U. IMM. perchè la norma da ultimo citata, nell'indicare i familiari di cui è ammesso il ricongiungimento, non farebbe alcun riferimento ai fratelli, che sono in base all'ordinamento italiano parenti di secondo grado, e non potrebbe essere interpretata estensivamente.

Il ricorso è fondato, sebbene nel senso e nei limiti che seguono.

II. – La corte d'appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado sulla base di due considerazioni: (i) perchè l'art. 29 T.U. IMM., elenca i minori che possono equipararsi ai figli – ovvero gli adottati, gli affidati e i sottoposti a tutela e (ii) perchè nel caso concreto il fratello minore del richiedente era stato a lui affidato dalla madre in base a dichiarazione giurata vidimata da un notaio del luogo.

Anche se, con certo qual grado di contraddizione, la medesima corte ha pure sottolineato che le amministrazioni appellanti non avevano provato che il minore fosse fratello del richiedente, è pacifico, stante il tenore complessivo del provvedimento, che la decisione è stata resa sullo specifico presupposto che il minore è il fratello del richiedente, a lui affidato dalla madre. Occorre aggiungere del resto che, a riguardo del rapporto parentale e dell'avenuto affidamento con la ridetta modalità, la decisione non è stata censurata.

III. – Il giudice a quo ha soggiunto che l'affidamento parentale è in Italia libero (per i primi sei mesi), ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 9, cosicchè le modalità adottate per l'affido, nel caso in esame, non avrebbero potuto essere ritenute in contrasto con l'ordinamento nazionale.

In tal guisa ha ritenuto non pertinenti i riferimenti delle amministrazioni ai precedenti di questa Corte in ordine all'istituto della "kafalah", poiché nella specie la madre

aveva direttamente e semplicemente affidato il minore al fratello maggiore senza spogliarsi della potestà genitoriale.

IV. – In una simile motivazione – che identifica la ratio decidendi – si annidano errori di diritto, poichè invece proprio dalla giurisprudenza formatasi, nel tempo, con riguardo alla “kafalah” (istituto di diritto islamico teso a garantire protezione e assistenza ai minori che versino in condizioni di abbandono o privazione di mezzi, stante il divieto coranico dell’adozione) la corte d’appello avrebbe dovuto trarre i principi rilevanti ai fini di causa.

A questo proposito è opportuno ricostruire, benchè sommariamente, il quadro normativo e giurisprudenziale in materia.

L’art. 29 del T.U. Imm. dispone che lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: “a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. Dopodichè la norma al comma 2 chiarisce che “i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli”.

il punto attiene al significato da attribuire all’espressione “affidati”.

V. – Quanto alla “kafalah” un orientamento assume che l’art. 29 citato non potrebbe essere interpretato estensivamente, neppure ai sensi dell’art. 28, comma 2, del medesimo D.L.vo, il quale, nel consentire l’applicazione delle norme più favorevoli, si riferisce esclusivamente a quelle che disciplinano le modalità del ricongiungimento (Cass. n. 4868-10).

Su questo orientamento fa leva l’avvocatura ricorrente. Tuttavia l’orientamento citato è stato nella medesima prospettiva in parte contraddetto dalle Sezioni unite di questa Corte, che ex art. 363 c.p.c., hanno affermato il principio per cui “non può essere rifiutato il nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell’interesse di minore cittadino extracomunitario, affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di “kafalah” pronunciato dal giudice straniero, nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano, ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito” (Cass. sez. un. 21108-13).

Nella motivazione è stato precisato (in linea ben vero con quanto già indicato da Cass. n. 7472-08) che in ogni situazione nella quale venga in rilievo l’interesse del minore deve esserne assicurata la prevalenza sugli eventuali interessi confliggenti principio, codesto, espressamente affermato nell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 24 novembre 1989 (“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle

autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”) e ribadito con l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo (che, ai sensi dell’art. 6 del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati).

In sostanza, “in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente”; e tanto è desumibile anche dall’art. 2 (applicabile anche agli stranieri maggiorenni o minori: v. C. Cost. n. 199-86, C. Cost. n. 203-97, C. Cost. n. 376-00) e art. 30 Cost..

VI. – Ora, come hanno chiarito le Sezioni unite, tale principio deve trovare applicazione anche in materia di disciplina interna dell’immigrazione – il che è d’altronde previsto dall’art. 28, comma 3, T.U. Imm., secondo il quale “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della L. 27 maggio 1991, n. 176”.

A questo orientamento il collegio intende dare continuità.

Deve essere anche precisato che, in relazione alla “kafalah” pubblicistica (situazione pur diversa da quella in esame, che si basa su un affidamento diretto e privatistico dalla madre del minore al fratello), il corredo argomentativo della sentenza delle Sezioni unite si incentra sulla ammissibilità dell’interpretazione estensiva (sebbene ovviamente non di quella analogica) dell’art. 29 del T.U. Imm., in ciò chiaramente smentendo la diversa odierna tesi dell’avvocatura dello Stato.

Dopo aver ricordato che nell’interpretazione delle norme primarie il giudice deve preferire quella conforme a Costituzione, la richiamata sentenza ha ribadito che la definizione normativa dei familiari stranieri per i quali il cittadino italiano residente in Italia può chiedere il ricongiungimento “non consente l’applicazione analogica a casi non previsti” (Cass. n. 25661-10), ma consente, in mancanza di regole di ermeneutica di diverso segno, l’interpretazione estensiva, specialmente quando sia l’unica costituzionalmente orientata e conforme ai principi affermati nelle norme sovranazionali, pattizie o provenienti da fonti dell’Unione Europea.

In tal modo la sentenza ha esplicitamente richiamato – e quindi per tale via confermato – quanto specificamente stabilito da Cass. n. 7472-08, secondo la quale tra gli istituti della “kafalah” di diritto islamico, “quando questa non abbia natura esclusivamente negoziale”, e dell’affidamento nazionale di un minore prevalgono i punti in comune sulle differenze; cosicchè il primo istituto, il quale costituisce l’unico di protezione previsto dagli ordinamenti islamici nei confronti dei minori orfani, illegittimi o abbandonati, può fungere da presupposto per il ricongiungimento familiare e dare titolo allo stesso, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, comma 2 (cd. T.U. Imm.).

VII. – L'indirizzo risalente alla citata pronuncia delle Sezioni unite ha lasciato aperta la questione relativa al limite dell'interpretazione estensiva, determinato dall'inciso "quando questa (la "kafalah") non abbia natura esclusivamente negoziale".

Devesi cioè stabilire se il confine dell'interpretazione estensiva debba porsi in rapporto ai soli istituti pubblici (come la "kafalah" tradizionale), ovvero possa determinarsi anche oltre tali istituti, col fine di dare tutela a situazioni nelle quali l'interesse del minore al ricongiungimento sia stato tradotto in atti di affidamento puro e semplice a uno dei familiari maggiorenni.

Questo è l'aspetto che rileva nel presente giudizio. E tale aspetto la corte territoriale ha completamente trascurato, erroneamente affermando la non pertinenza dei riferimenti alla "kafalah"; mentre invece essi ben afferivano, sebbene nell'ottica dell'interpretazione estensiva (in base ai principi giurisprudenziali appena richiamati) e del suo eventuale limite.

VIII. – Senonchè pure la "kafalah" convenzionale, prevista in alcuni ordinamenti giuridici che si ispirano all'insegnamento del Corano, è stata considerata rilevante dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, con la condivisibile avvertenza che si tratta di un istituto di protezione familiare inteso a far godere al minore maggiori opportunità di crescita e migliori condizioni di vita, salvaguardando il rapporto con i genitori.

Tale istituto prescinde dallo stato di abbandono del minore, ma si realizza mediante un negozio stipulato tra la famiglia di origine e quella di accoglienza, donde per tale via presenta caratteri comuni con l'affidamento previsto dall'ordinamento nazionale. E solo in quanto finalizzato a realizzare l'interesse superiore del minore esso non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano e neppure con quelli della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, che pure opera espressamente, all'art. 20, comma 3, il riconoscimento quale istituto di protezione del minore della sola "kafalah" giudiziale – la quale, diversamente da quella convenzionale, presuppone invece la situazione di abbandono o comunque di grave disagio del minore nel suo ambiente familiare (v. Cass. n. 1843-15).

In tale prospettiva la valutazione circa la possibilità di consentire al minore l'ingresso in Italia e il ricongiungimento con l'affidatario non può essere esclusa, quindi, in considerazione della natura e della finalità dell'istituto della "kafalah" negoziale, ma pur sempre deve essere effettuata caso per caso in considerazione del superiore interesse del minore.

IX. – Simili criteri di giudizio vanno in questa sede confermati, come in qualche modo sostenuto anche dal procuratore generale in udienza.

Solo che, parametrata a essi, l'impugnata sentenza è deficitaria.

Lo è innanzi tutto nella parte in cui ha omesso di svolgere l'accertamento richiesto sulla natura e sulle finalità dell'istituto prescelto dalle parti (appartenenti alla stessa

famiglia) e sulla corrispondenza di esso alle norme di diritto interno dello Stato di provenienza.

Lo è poi nella motivazione assunta, poichè è stato affermato a premessa che non alla "kafalah" le parti avevano fatto riferimento (per quanto nel correttivo negoziale), sebbene a un atto di affidamento mero (avente forma "notarile") del minore dalla madre al fratello maggiore; atto che tuttavia neppure è stato qualificato sul piano giuridico.

Lo è infine nella ragione di conferma della decisione di prime cure, motivata con l'apodittica affermazione che un simile atto non sarebbe contrastante con la legislazione nazionale italiana. Quando invece, ferme essendo le analogie riscontrabili con il citato istituto di diritto islamico apoditticamente escluso, la corte d'appello avrebbe dovuto accertare prioritariamente (i) quale fosse la effettiva ragione pratico-giuridica di esso (giacchè un atto consimile è potenzialmente utilizzabile anche a fine elusivo delle norme del Paese ospitante); (ii) se e in qual senso, in base alle norme di diritto interno dello Stato di provenienza, il ricorso a un istituto del genere fosse da considerare ammesso e (iii) se e in qual senso, a fronte della concreta situazione personale e familiare, esso fosse coerente con i superiori interessi del minore. Cosicchè solo dopo l'espletamento di tale doverosa indagine si sarebbe potuto giungere a un concreto giudizio di non contrarietà all'ordinamento interno.

X. – L'impugnata sentenza va dunque cassata.

Segue il rinvio alla medesima corte d'appello, la quale, in diversa composizione, rinoverà l'esame uniformandosi ai principi esposti.

Essa provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. I, ORD. 28 OTTOBRE 2020, N. 23720
 PRES. TRIA – EST. PAZZI – RIC. MIN. INTERNO (AVV. GEN. STATO) C. A.M.

Sicurezza pubblica | Stranieri | Espulsione | Cause ostative | Protezione umanitaria | Presupposti | Valutazione comparativa tra integrazione effettiva raggiunta in Italia e situazione con riferimento al paese d'origine | Legami familiari del richiedente nel territorio nazionale | Rilevanza | Fondamento | Fattispecie.

 Ai fini della concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nell'effettuare il giudizio di comparazione tra la situazione del richiedente in Italia e la condizione in cui questi verrebbe a trovarsi nel paese di provenienza ove rimpatriato, il giudice, al fine di dare concreta attuazione al diritto alla vita privata e familiare, protetto dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, deve tener conto, quale fattore concorrente ma non esclusivo di un'eventuale situazione di vulnerabilità, anche dell'esistenza e della consistenza dei legami familiari

del richiedente in Italia, effettuando un bilanciamento tra il pericolo di danno alla vita familiare e l'interesse statale al controllo dell'immigrazione (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ravvisato una condizione di vulnerabilità per il richiedente asilo che aveva abbandonato un paese in cui non aveva legami socio-culturali ed affettivi di nessun genere, ricongiungendosi alla madre, regolarmente soggiornante in Italia, paese dove aveva avviato altresì un percorso di integrazione). (d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 5) (1)

(1) Circa il momento di insorgenza del diritto alla protezione umanitaria al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso con particolare riferimento al regime normativo applicabile, v. Cass. civ. sez. un., 13 novembre 2019, n. 29459, in *www.latribunaplus.it*. In ordine alla valutazione comparativa tra la situazione, soggettiva e oggettiva del richiedente, riferita al Paese di origine, e l'integrazione dal medesimo raggiunta nel Paese di accoglienza ed i fatti sottesi che è tenuto ad allegare, v. Cass. civ. sez. I, ord. n. 18808 del 10 settembre 2020, *ibidem*. In dottrina, cfr. T. BRUNO, *In tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano*, in questa Rivista 2019, 425.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con decreto del 3 luglio 2018 il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento del ricorso presentato da A.M., cittadino della (*omissis*), dopo aver rigettato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e del diritto alla protezione sussidiaria ex artt. 2 e 14 D.L.vo n. 251 del 2007, affermava il diritto del migrante al rilascio del permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.L.vo n. 286 del 1998. A tal proposito il Tribunale riteneva che la valutazione congiunta dell'assenza di legami socio-culturali ed affettivi nel paese di provenienza e della presenza della madre in Italia rappresentasse un fattore ostativo all'espatrio, dovendosi salvaguardare il diritto all'unità familiare.

In particolare, all'esito di una valutazione individuale della vita privata e familiare del richiedente asilo comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza cui questi sarebbe stato esposto in conseguenza del ritorno nel paese di origine, emergeva, a giudizio del collegio di merito, che il rimpatrio avrebbe comportato una lesione del diritto all'unità familiare.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso il Ministero dell'Interno prospettando un unico motivo di doglianza. L'intimato A.M. non ha svolto alcuna difesa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, T.U.I., in quanto il Tribunale avrebbe posto a fondamento della propria decisione alcuni elementi quali l'età del richiedente, il percorso di integrazione in atto e la presenza sul territorio italiano della madre – non coerenti con la normativa applicabile *ratione temporis* e i principi esistenti in materia.

Ciò sia perchè non sussisteva una situazione soggettiva di vulnerabilità fondata sulle cause di non espellibilità indicate dall'art. 19 T.U.I., sia perchè il percorso di integrazione che il migrante stava intraprendendo in Italia non era idoneo e sufficiente a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, in quanto solo un effettivo radicamento nel territorio italiano rendeva opportuno riconoscere che il rientro in patria avrebbe avuto gravi conseguenze nei confronti dell'individuo oramai stabilizzato.

Il riconoscimento della protezione umanitaria sarebbe così avvenuto al fine di aggirare i limiti previsti per i ricongiungimenti familiari previsti dall'art. 29 T.U.I.

4. Il Tribunale di Bologna – una volta accertato in fatto, in termini non sindacabili in questa sede, che il ricorrente, dell'età di (*omissis*) anni, aveva avviato un percorso di integrazione in Italia, dove aveva ritrovato la madre, regolarmente soggiornante, e con la quale era d'accordo per ricongiungersi – ha posto a fondamento della propria statuizione due argomenti, costituiti il primo dall'esistenza di un fattore ostativo all'espatrio, il secondo dall'esistenza di una condizione di vulnerabilità riconosciuta all'esito di una comparazione fra la situazione vissuta in Italia e quella da affrontare in caso di rimpatrio. Le critiche rivolte ad ambedue gli argomenti non sono fondate.

5.1 Secondo la normativa vigente *ratione temporis* i “seri motivi” di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5, comma 6, cit.) al ricorrere dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass., sez. un., 19393/2009 e Cass., sez. un., 5059/2017), costituiscono un catalogo aperto (Cass. 26566/2013), pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un., 19393/2009, par. 3).

Il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone perciò l'esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali (Cass. 5358/2019), e costituisce una misura atipica e residuale volta a coprire situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica, tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 23604/2017, Cass. 14005/2018).

5.2 Questi principi sono stati ribaditi dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. un., 29459/2019), che, dopo aver ricordato (al punto 6) che la protezione umanitaria è ascrivibile all'area dei diritti fondamentali ed espressione del diritto di asilo, ha sottolineato (al punto 10), quanto ai presupposti utili al suo ottenimento, “la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l'alimentano”.

“Gli interessi protetti” – proseguono le Sezioni Unite – “non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali; sicchè... l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019 nn. 13079 e 13096)”.

“Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma a compasso largo: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorirne i diritti umani e di radicarne l’attuazione”.

5.3 Questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. 15362/2015, Cass. 23957/2018) in materia di espulsione che: i) l’art. 13, comma 2-bis, D.L.vo n. 286 del 1998, dando attuazione a uno dei principi cardine della Direttiva 2003/86/CE, ha introdotto un rilevante temperamento nell’applicazione automatica delle cause espulsive previste dall’art. 13, comma 2, lett. a) e b), imponendo di tenere conto, nei confronti dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, sia per l’ipotesi dell’ingresso irregolare che per quella della mancanza del permesso di soggiorno originaria o sopravvenuta, anche della natura e dell’effettività dei vincoli familiari; ii) l’art. 13, comma 2-bis, D.L.vo n. 286 del 1998, recepisce un sedimentato orientamento giurisprudenziale della Corte Europea dei diritti umani secondo la quale non può aversi interferenza di un’autorità pubblica nell’esercizio del diritto alla vita privata e familiare a meno che questa ingerenza non sia prevista dalla legge e costituisca una misura necessaria per la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, la prevenzione dei reati e la protezione della salute e della morale; iii) esiste un immanente generale obbligo, introdotto dalla Direttiva 2008/115/CE (attuata con il D.L. n. 89/2011, convertito con L. n. 129 del 2011), di valutare caso per caso, come è stato espressamente indicato nell’incipit dell’art. 13, comma 2, citato, l’esistenza delle condizioni per l’adozione della misura espulsiva, senza procedere mediante l’applicazione automatica e standardizzata dei parametri normativi; iv) la decisione relativa al rimpatrio secondo i principi stabiliti dalla Direttiva appena citata non può essere assunta sulla base della “semplice considerazione del soggiorno irregolare” ma deve fondarsi su “criteri obiettivi” e “caso per caso” (sesto considerando della Direttiva 2008/115/CE), dovendo procedersi a un’attenta valutazione della situazione personale al fine di tenere nella debita considerazione la vita familiare; v) in sede di adozione della misura espulsiva e della sua esecuzione l’organo pubblico cui è demandata la decisione amministrativa e/o giurisdizionale deve operare – alla stregua del principio di proporzionalità tra il sacrificio del diritto individuale e la salvaguardia dell’ordine pubblico statale – un corretto bilanciamento tra il diritto dello Stato membro alla conservazione di un regime di sicurezza e di controllo del fenomeno migratorio e il nucleo dei diritti della persona connessi all’applicazione del principio di non refoulement, ai divieti di cui all’art.

3 CEDU e al diritto alla salute e alla vita familiare; vi) la sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2013, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 5, comma 5, D.L.vo 286/1998, nella parte in cui non prevede che la valutazione in concreto della pericolosità sociale da eseguire in sede di rilascio, revoca o rinnovo del permesso di soggiorno possa essere svolta tanto nei confronti dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o del familiare ricongiunto quanto nei confronti di chi abbia legami familiari nel territorio dello Stato, ha chiarito che anche in quest’ultima ipotesi deve tenersi conto della durata del soggiorno e del quadro dei legami non solo familiari ma anche sociali, prospettando espressamente l’adozione dell’interpretazione della giurisprudenza EDU relativa all’art. 8 come parametro interposto di costituzionalità della norma impugnata.

Ne consegue che l’art. 13, comma 2-bis, D.L.vo n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell’esistenza di legami con il paese d’origine, si applica – con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE – anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro paese, ancorchè non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202/2013 della Corte Cost. (Cass. 23957/2018).

5.4 Ora, se il permesso di soggiorno di cui all’art. 5, comma 6, T.U.I. nella disciplina applicabile *ratione temporis* presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, se tale permesso è di conseguenza finalizzato anche a porre rimedio a situazioni in cui non si possa disporre l’espulsione e si debba provvedere all’accoglienza di chi, pur non avendo titolo per le forme di protezione internazionale maggiori, si trovi in situazione di vulnerabilità e se il divieto di espulsione previsto dall’art. 13, comma 2-bis, D.L.vo n. 286 del 1998, si applica anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro paese, ancorchè non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, se ne deve concludere che nel caso di specie il giudice di merito si sia correttamente interrogato sull’esistenza di legami familiari che sarebbero stati pregiudicati dal rimpatrio del richiedente asilo e sulla necessità di dare tutela alla situazione di vulnerabilità costituita dalla possibile interruzione di tale legame tramite il riconoscimento della protezione umanitaria.

Giova ricordare che, a mente del menzionato art. 8 CEDU, “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere econo-

mico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

Secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo (Zhou c/Italia, 21/1/2014) questa norma pone a carico dello Stato un obbligo positivo in merito al rispetto effettivo della vita familiare, tanto che, ove sia accertata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve agire in modo da permettere a questo legame di svilupparsi.

Un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare è quindi compatibile con il disposto dell'art. 8 CEDU solo se persegue uno scopo legittimo e possa ritenersi necessaria, in ragione di un bisogno sociale imperioso e in funzione di una proporzionata soddisfazione del legittimo scopo perseguito.

Il giudice del merito, nel valutare la situazione di vulnerabilità dello straniero alla stregua di un simile obbligo internazionale, era perciò chiamato a prendere in esame non solo l'esistenza e le caratteristiche del rapporto familiare, ma anche il ricorrere di un bisogno sociale necessario, siccome volto a perseguire uno scopo legittimo, e proporzionale, cioè non eccessivo sul piano personale rispetto agli scopi perseguiti, che, all'esito di un bilanciamento fra interessi concorrenti, ostasse al riconoscimento della forma di tutela minore richiesta.

Nell'effettuare un simile bilanciamento il giudice del merito doveva tener conto, tra l'altro, di fattori quali la portata del danno che avrebbe subito effettivamente la vita familiare in caso di rimpatrio del migrante e l'importanza dei legami esistenti nello Stato contraente, da un lato, e il controllo dell'immigrazione o considerazioni di ordine pubblico che avessero fatto propendere per l'esclusione, dall'altro (Jihana Ali c/Svizzera e Italia, 4 ottobre 2016, Jeunesse c/Paesi Bassi 3 ottobre 2014, Grande Camera).

La valutazione compiuta dal collegio di merito, ispirata a simili criteri, risulta pertanto effettuata in maniera del tutto legittima e non è sindacabile in questa sede laddove ha ritenuto, alla luce delle peculiarità del caso di specie, che l'interesse statale al controllo dell'immigrazione regredisse e avesse portata suvalente rispetto al diritto al rispetto della vita privata e familiare vantato dal ricorrente.

6.1 Questa Corte (v. Cass. 4455/2018) ha già avuto modo di chiarire che "il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili"; ciò al fine di dare concreta attuazione al "diritto alla vita privata e familiare, protetto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, così come declinato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo,

senz'altro da includersi nel catalogo (aperto) dei diritti della persona da prendere in esame in sede di riconoscimento della protezione umanitaria", la cui ratio "rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità".

A tal fine però "non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, indicandone genericamente la carenza nel paese d'origine, ma è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili. Solo all'interno di questa puntuale indagine comparativa può ed anzi deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l'effettività dell'inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità".

"E' necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)".

E' compito del giudicante la verifica della sussistenza dei "seri motivi" che legittimano la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali le ragioni che indussero il migrante ad abbandonare il proprio paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo paese, con onere in capo al medesimo quantomeno di allegare suddetti fattori di vulnerabilità.

Il giudice di merito si è mosso in questa prospettiva comparativa laddove ha accertato che il richiedente asilo ha abbandonato un paese in cui non aveva legami socio-culturali e affettivi di sorta e si è trovato poi in un contesto dove non solo ha avviato un percorso di integrazione, ma ha anche ritrovato la madre e conseguito così una dimensione familiare che aveva perso in patria.

All'esito di questo giudizio comparativo il Tribunale ha quindi accertato il ricorrere di seri motivi di carattere umanitario, stante l'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali (quale quello alla vita privata e familiare) che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.).

7. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere pertanto respinto.

La mancata costituzione in questa sede del richiedente asilo intimato esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI, ORD. 27 OTTOBRE 2020, N. 23482

PRES. SCALDAFERRI – EST. SCAUA – RIC. V.S.G. (AVV. FELIZIANI) C. B.N. (AVV. COCCI)

Matrimonio | Scioglimento (divorzio) | Assegno di divorzio | Determinazione | Valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato | Principio del reddito netto | Applicazione | Necessità.

 La valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge, deve essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo dato che in costanza di matrimonio la famiglia fa affidamento sul reddito netto e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa. (*Mass. Redaz.*) (l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5) (1)

(1) Conformemente si veda Cass. civ., ord. 31 maggio 2018 n. 13954, in *www.laTribunapuls.it*. Circa la discrezionalità del giudice di merito di predisporre attraverso la polizia tributaria indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, v., inoltre, Cass. civ., 28 marzo 2019, n. 8744, *ibidem*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. V.S.G. ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la corte di appello di Ancona ha rigettato l'impugnazione della sentenza del tribunale di Fermo che aveva condannato il primo al pagamento in favore dell'ex coniuge, B.N. di un assegno di divorzio pari ad Euro 450,00 mensili.

2. Con i proposti motivi il ricorrente fa valere: 1) con il primo e secondo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 consistente nella non veridicità della dichiarazione dei redditi resa dall'ex coniuge e nell'intervenuto acquisto, nel corso del procedimento di impugnazione, di un nuovo automezzo; 2) con il terzo motivo, la violazione dell'art. 5, comma 9 della L. n. 898 del 1970, integrata dalla omessa disposizione di indagini attraverso la polizia tributaria su redditi, patrimonio ed effettivo tenore di vita dell'ex coniuge; 3) con il quarto motivo la violazione dell'art. 156 c.c., comma 2, e art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, sulla determinazione dell'assegno di mantenimento dell'ex coniuge in ragione del reddito lordo e non netto dell'obbligato; 4) con il quinto motivo la violazione dell'art. 156, comma 2, c.c., e art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, sulla determinazione dell'assegno di mantenimento dell'ex coniuge in ragione del mutamento delle condizioni economiche a far data dall'omologazione della separazione consensuale dei coniugi, comunque fondata sul principio di autoresponsabilità e di meritevolezza.

Resiste con controricorso B.N.

4. I vizi di motivazione mancano del carattere della decisività quanto ai fatti che si vorrebbero omessi e hanno ad oggetto aspetti meramente valutativi che rimessi all'accertamento proprio del giudice del merito hanno qui trovato scrutinio.

4.1. Quanto al primo motivo di ricorso sulla non veridicità dei redditi dell'ex coniuge, si tratta di evidenza che è stata comunque positivamente valutata e composta dalla corte di appello nel formulato giudizio sulle condizioni patrimoniali dell'appellata.

4.2. Quanto al secondo motivo con cui si denuncia l'omessa valutazione dell'intervenuto acquisto di un'auto-vettura si tratta ancora di circostanza il cui rilievo resta assorbito in ragione del più articolato giudizio svolto dalla corte di merito sulle indicate condizioni patrimoniali.

5. Nel resto.

5.1. Quanto alle indagini di polizia tributaria (motivo n. 3) che si denunciano come omesse anche se sollecitate dal ricorrente, la deduzione è manifestamente infondata.

Per principio fermo nella giurisprudenza di legittimità, in materia di assegno divorzile l'esercizio del potere officioso di disporre attraverso la polizia tributaria indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non integra un adempimento imposto dall'istanza di parte (da ultimo: Cass. n. 8744 del 28 marzo 2019).

Il solo limite nella descritta fattispecie è quello della motivazione che è chiamata ad esprimere, anche per implicito, una valutazione di superfluità dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti, ma si tratta di profilo che neppure viene colto dalla proposta censura che non contestando la sufficienza dei dati aliunde acquisiti non risulta neppure specifica e concludente.

5.2. Quanto al reddito netto che dovrebbe porsi a base di computo della misura dell'assegno (quarto motivo di ricorso), si tratta di questione che viene posta in ricorso in applicazione di un principio – in forza del quale la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge, deve essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo – che è stato affermato da questa Corte di cassazione nella diversa materia dell'assegno di mantenimento in sede di separazione dei coniugi sorretta dalla ratio che in costanza di matrimonio la famiglia fa affidamento sul reddito netto e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa (ex multis Cass. n. 13954 del 31 maggio 2018).

In materia di assegno di mantenimento da determinarsi in sede di separazione personale dei coniugi l'adeguatezza dei redditi rileva ai fini della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio secondo un parametro che è estraneo alla fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, tra i quali viene qui in rilievo unicamente la comparazione tra le rispettive condizioni economiche delle parti, comparazione che come tale deve condursi tra termini omogenei. E, nella specie, non risulta neppure dedotto dal ricorrente che il giudice di merito abbia posto a confronto un reddito lordo del predetto con un reddito netto della controparte. La doglianza si palesa dunque infondata.

5.3. Sulla estraneità ai parametri di quantificazione dell'assegno di divorzio del mantenimento del cd. tenore di vita (quinto motivo di ricorso), la censura è manifestamente infondata in quanto l'impugnata sentenza muove invece dal diverso principio di autoresponsabilità e solidarietà economica in applicazione della più recente giurisprudenza di questa Corte (espressa dapprima in Cass. n. 11504/2017 e quindi definita e puntualizzata in Cass. SS.UU. n. 18287 dell' 11 luglio 2018).

6. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SS.UU. n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, ORD. 23 OTTOBRE 2020, N. 23315

PRES. LOMBARDO – EST. TEDESCO – RIC. S. ALBERGHI DI B. S.P.A. (AVV.TI RUSSO E VIDETTA) C. COMUNE DI S. (AVV.TI SANVITO E PAFUNDI)

Successioni mortis causa | Successione testamentaria | Legato | Legato di cosa determinata | Azione di accertamento dell'inefficacia di un contratto stipulato dal de cuius | Legittimazione attiva del legatario | Condizioni | Litisconsorzio necessario con l'erede del de cuius | Sussistenza | Fondamento | Fattispecie.

✎ La legittimazione all'azione di accertamento dell'inefficacia di un contratto stipulato dal "de cuius" compete anche al legatario di una cosa determinata sul quale sovrasti il danno giuridico derivante dall'incertezza circa l'efficacia del negozio e nel relativo giudizio, instaurato nei confronti del terzo contraente, l'erede, subentrato nel contratto stipulato dal dante causa, è litisconsorte necessario, qualora, in base alla finalità del giudizio stesso, quale emergente dal "petitum" in concreto formulato dall'attore, non sia possibile adottare una pronuncia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti senza la sua partecipazione. (Nella fattispecie, il legatario aveva chiesto dichiararsi la definitiva inefficacia, per mancato avveramento della condizione sospensiva, del contratto con il quale il "de cuius" aveva costituito un diritto di superficie sul complesso immobiliare poi oggetto di legato, convenendo in giudizio il terzo contraente e non anche l'erede subentrato nella situazione di pendenza). (*c.p.c. art. 100; c.p.c. art. 102; c.c. art. 649*) (1)

(1) Sui presupposti del litisconsorzio necessario e sulla non configurabilità dello stesso quando la domanda di nullità, avente natura dichiarativa, sia stata proposta da uno dei contraenti nei confronti di uno solo degli altri, essendo invece ravvisabile se la medesima azione sia stata esercitata da un terzo che assuma l'invalidità e l'inefficacia del contratto stipulato inter alios, v. Cass. civ. 4 ottobre 2016, n.

19804, in *www.latribunaplus.it*. Circa il momento di insorgenza del credito come quello di apertura della successione e non quello in cui è divenuto liquido ed esigibile che legittima quindi il legatario all'azione revocatoria contro l'atto dispositivo del debitore, v. Cass. civ. 19 novembre 2015, n. 23666, *ibidem*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Per quanto interessa in questa sede viene in considerazione l'atto del 18 luglio 1985, intercorso fra la "Immobiliare (*omissis*) s.r.l." e la società "Alberghi di B. S.p.A." (SAB).

Unico socio e amministratore unico della "Immobiliare (*omissis*)" è P.A..

Con tale contratto la Immobiliare (*omissis*), proprietaria di un complesso immobiliare in Comune di S., denominato "*omissis*", costituisce, in favore della "Alberghi di B. S.p.A.", diritto di superficie su una porzione di tale complesso dietro il corrispettivo di Lire 100.000.000.

Il diritto di superficie è subordinato alla condizione che "la società "Alberghi di B." chieda e ottenga, in conformità alle previsioni di P.R.G.C. che sarà in vigore, la concessione edilizia per l'edificazione di una struttura ricettiva per almeno metri cubi 4.500 oltre l'esistente".

Con atto di pari data la "Immobiliare (*omissis*)" dona l'intero complesso "*omissis*", comprensivo della area oggetto del diritto di superficie, al Comune di S.

Il Comune di S. non accetta la donazione.

Con atto del 5 marzo 1987 la società Immobiliare (*omissis*) e la società "Alberghi di B. S.p.A. apportano alcune modifiche al contratto del 1985, confermando la concessione del diritto di superficie e la condizione di cui sopra.

2. il (*omissis*) muore P.A. e il medesimo giorno è pubblicato il testamento olografo di lui.

Tale testamento contiene due disposizioni: la nomina, quale erede universale, di una erigenda fondazione, che avrebbe poi preso il nome di "Fondazione A.P."; il legato dell'intero comprensorio (*omissis*), incluso il terreno gravato da diritto di superficie, al Comune di S., che accetta il legato.

Viene costituita la Fondazione nominata erede universale.

A seguito di un contenzioso fra erede e il legatario, il Comune di S. acquista la proprietà del complesso oggetto del legato.

3. Intervengono vicende urbanistiche che non è qui il caso di approfondire le quali, secondo il Comune di S., hanno reso impossibile la condizione apposta al contratto con cui fu concesso il diritto di superficie.

Il Comune agisce quindi in giudizio, con citazione del 30 marzo 2012, rassegnando le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare che non si è avverata né potrà mai avverarsi la condizione sospensiva cui era subordinata la venuta ad esistenza del diritto di superficie" oggetto dei contratti sopra richiamati; b) "accertare e dichiarare conseguentemente l'inefficacia dei contratti di costituzione del diritto di superficie sopra menzionati"; c) accertare e dichiarare che il Comune è pieno ed esclusivo proprietario dell'area" oggetto del diritto condizionato concesso alla SAB; d) "per l'effetto condannare la SAB (...) a restitu-

ire al Comune di S. l'area di cui al precedente punto c, attualmente detenuta dalla convenuta stessa per averne ricevuto il godimento in pendenza di condizione".

La convenuta si costituisce, contesta la pretesa, propone domanda subordinata di usucapione e in via di ulteriore subordine chiede la condanna del Comune alla restituzione del prezzo pagato in dipendenza dell'atto del 1985.

Il Tribunale accoglie le domande del Comune e rigetta tutte le domande riconvenzionale della convenuta.

La Corte d'appello di Torino conferma la sentenza.

Essa qualifica la domanda proposta dal Comune di S. quale azione petitoria volta a fare accertare il proprio diritto di piena proprietà del fondo: causa petendi è il diritto di proprietà, petitem è la condanna alla restituzione della cosa.

In considerazione di tale natura dell'azione riconosce la legittimazione del Comune, essendo irrilevante che il medesimo fosse estraneo al contratto sottoposto a condizione sospensiva. Infatti, il Comune trae la propria legittimazione dal diritto di proprietà. Si riconosce ancora che il Comune di S., proprio perché estraneo al contratto, non è soggetto agli eventuali obblighi restitutori derivanti dal contratto fra la "Immobiliare (*omissis*)" e la "Alberghi di B.": in tali obblighi è subentrato solo l'erede del P.

La Corte d'appello aggiunge che il disconoscimento degli obblighi restitutori in capo al legatario non si pone, nello stesso tempo, quale accertamento dell'essere quegli stessi obblighi a carico all'erede, dovendosi pertanto escludere una ipotesi di litisconsorzio necessario.

Ciò posto la Corte torinese riconosce che, per effetto delle modificazioni urbanistiche operate dal Comune nel 2004, l'avveramento della condizione apposta al contratto, qualificata come condizione sospensiva, è divenuta impossibile, pur in assenza di un termine finale; esclude nello stesso tempo che l'impossibilità possa farsi risalire al Comune di S., che, nel modificare la disciplina urbanistica, ha agito in vista della tutela di interessi della collettività; esclude ancora che gli enti territoriali coinvolti nel procedimento avessero interessi contrari all'avveramento della condizione. La Corte di merito nega infine la esistenza dei presupposti dell'usucapione a favore della SAB, sia del diritto di proprietà e sia del diritto di superficie.

Per la cassazione della sentenza la società Albergo di B. S.p.A. propone ricorso affidato a sei motivi;

Il Comune di Stresa resiste con controricorso.

Vi sono memorie di entrambe le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente censura la qualificazione dall'azione proposta dal Comune di S. quale azione reale fondata sulla proprietà. Tale errore è dipeso dall'erroneo convincimento della corte di merito che la qualità di concedente in base ai contratti condizionati fosse passata al legatario del diritto di proprietà del bene oggetto di quei medesimi contratti. Si sostiene, invece, che la condizione apposta a un contratto che ha per oggetto un diritto su una cosa determinata non inerte alla cosa, ma è parte integrante del rapporto obbligatorio intercorrente fra le parti contraenti, con esclusione di qualsiasi interferenza

da parte di terzi, quale è certamente il legatario. "(...) Con la costituzione del diritto di superficie condizionato, il concedente non ha soltanto il diritto di controllare se si siano determinati i fatti dedotti in condizione e di proporre, in caso di contestazione, le eventuali azioni giudiziarie, ma anche quello di disporre della stessa condizione come meglio gli piace. Anche perché – nel nostro caso – il mancato avveramento della condizione non sarebbe per lui indolore: a parte infatti la frustrazione degli interessi (suoi propri) che lo hanno determinato a porre la condizione e la pretermissione del diritto di disporre della condizione stessa, correrebbe il rischio di dover restituire la somma a suo tempo corrispostagli quale prezzo del diritto di superficie. Qualora viceversa il diritto del legatario fosse così forte da prevalere su quello dell'erede (...), il contraddittorio dovrebbe essere integrato nei confronti della Fondazione P." (pag. 24 del ricorso).

La Corte d'appello quindi ha avallato una ipotesi di esercizio di un diritto altrui fuori dai casi in cui ciò è consentito, con violazione dell'art. 81 c.p.c.

Al primo motivo si collega il quarto motivo di ricorso, con il quale si pone la questione della integrità del contraddittorio nei confronti dell'erede del contraente. L'erede, in conseguenza dell'accertamento del mancato avveramento della condizione, sarebbe esposta agli obblighi restitutori derivanti dal contratto condizionato. La sentenza è appunto censurata nella parte in cui ha negato che ricorresse una ipotesi di litisconsorzio necessario.

2. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati sotto il profilo del difetto di integrità del contraddittorio, anche se per ragioni non esattamente coincidenti con quelli addotte dalla ricorrente.

3. In via preliminare è opportuno richiamare in estrema sintesi i fatti essenziali rilevanti ai fini della qualificazione della fattispecie così come emergono dalla sentenza: a) la costituzione per contratto del diritto di superficie sottoposto a condizione sospensiva, accompagnata dall'immediato trasferimento della disponibilità della cosa, oggetto del diritto sottoposto a condizione, all'acquirente; b) la morte di P.A., già unico socio della società concedente, e il testamento di lui, contenente la nomina di una erigenda fondazione quale erede universale, c) il lascito testamentario, a titolo di legato al Comune di Stresa, del bene oggetto del diritto di superficie sottoposto a condizione; d) l'azione giudiziaria del legatario per fare accertare il mancato, definitivo, avveramento della condizione sospensiva, con conseguente accertamento del diritto di piena proprietà del bene oggetto del legato e per ottenere la condanna del cessionario alla restituzione.

La Corte d'appello ha riconosciuto esserci una dissociazione soggettiva fra la titolarità del diritto sulla cosa e la posizione contrattuale, la prima trasferita al legatario, la seconda all'erede del contraente: mentre il legatario è subentrato nel diritto di proprietà del bene, nel contratto sottoposto a condizione sospensiva è subentrato l'erede.

Tale qualificazione è corretta e da essa discende che il diritto del legatario è ab origine dipendente dalla condizione apposta al contratto concluso dal suo dante causa.

Il legatario, subentrato nella proprietà, subisce gli effetti dell'avveramento della condizione sospensiva e profitta del mancato avveramento.

È in rapporto a questa conformazione giuridica della fattispecie che occorre qualificare la domanda del legatario Comune di Stresa, che la corte d'appello ha inteso come rivolta ad accertare l'inesistenza del diritto reale della SAB e a conseguire, nella veste del proprietario, la restituzione della cosa.

Diversamente, la domanda, contenuta nelle conclusioni sopra trascritte, risulta primariamente rivolta all'accertamento della inefficacia del contratto, per il definitivo mancato avveramento della condizione sospensiva. La domanda di accertamento della piena proprietà e quella di restituzione costituiscono domanda riflesse e consequenziali, le quali, da un lato, esprimono la "dipendenza" del diritto del legatario dal contratto, dall'altro, integrano l'interesse del Comune a fare accettare il mancato verificarsi dell'effetto reale in favore della SAB.

In altre parole, l'azione proposta dal Comune di S., coerentemente con il tenore letterale e l'ordine delle conclusioni, solo mediamente riflette la proprietà, perché immediatamente riguarda l'inefficacia del negozio stipulato dal dante causa.

4. La diversa qualificazione della domanda non si traduce, come vorrebbe la ricorrente, nel difetto di legittimazione del Comune. Insegna questa Corte che la legittimazione attiva all'azione di accertamento della nullità di un negozio compete anche ai terzi cui sovrasti il danno giuridico derivante dall'incertezza circa l'esistenza del negozio nullo (Cass. n. 1351/1973; n. 1125/1966). La regola vale a giustificare, nel concorso dei medesimi presupposti che rendono configurabile il pregiudizio, la legittimazione del terzo all'azione di accertamento della inefficacia derivante dal mancato avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto. È stato già chiarito che Comune è il soggetto nella cui sfera di riverberano gli effetti dell'avveramento della condizione e che beneficerebbe del mancato avveramento.

Si innesta qui il problema essenziale della presente causa, e cioè se ricorra una ipotesi di litisconsorzio necessario con il contraente che aveva apposto la condizione e, quindi, con l'erede.

5. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in cui si controverta circa la nullità di un negozio giuridico, giacché la relativa decisione non ha natura costitutiva ma si concreta in una declaratoria circa la idoneità o meno del negozio a produrre effetti fra i litiganti come tale e suscettibile di pratica attuazione nell'ambito di quel rapporto ancorché non possa far stato ad altri effetti nei confronti di altri soggetti, che sebbene partecipi del negozio impugnato siano rimasti estranei al giudizio" (Cass. n. 2865/1969; n. 729/1973).

Nello stesso senso si riconosce che "non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei giudizi in cui si controverta sulla sopravvenuta inefficacia di un contratto con pluralità di parti per l'avveramento della condizione

risolutiva in esso prevista, poiché la relativa decisione, al pari di quella sulla nullità di un contratto, non ha natura costitutiva, ma si concreta in una declaratoria circa l'idoneità del negozio a continuare a produrre effetti nei rapporti fra i litiganti ed è, come tale, suscettibile di pratica attuazione fra tali soggetti, ancorché non possa far stato nei confronti degli altri contraenti rimasti estranei al giudizio" (Cass. n. 9581/1991; n. 135/1977).

Le pronunce ora richiamate fanno leva, per negare il litisconsorzio nelle azioni di nullità (o inefficacia) di un contratto, sulla natura non costitutiva della pronuncia richiesta, ma la giurisprudenza della Corte insegna nello stesso tempo che "il litisconsorzio necessario ricorre oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non essendo di per sé solo rilevante il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa" (Cass. n. 11550/1998; n. 19804/2016). L'accertamento relativo alla sussistenza o meno di una situazione di litisconsorzio va piuttosto effettuata sulla base del petitum, ovvero in base al risultato perseguito dall'attore (Cass. n. 1940/2004).

In altre parole "l'accertamento della natura costitutiva o dichiarativa dell'azione proposta non costituiva o dichiarativa dell'azione proposta non è argomento decisivo al fine di ammettere o, rispettivamente, escludere la necessità del litisconsorzio per ragioni di carattere sostanziale, dipendendo essa solo dal riscontro dell'esistenza di una norma di legge che lo imponga, o dalla impossibilità di adottare una pronuncia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti senza la necessaria partecipazione al giudizio di determinati soggetti" (Cass. n. 7861/1994).

La massima sopra richiamata, secondo la quale "il giudizio di nullità di un negozio giuridico non deve necessariamente svolgersi nel contraddittorio di tutti" (Cass. n. 1125/1966), esprime una regola troppo generale. Essa va confrontata con la finalità del giudizio, quale emerge dal petitum in concreto formulato dall'attore. Ricorre pertanto il litisconsorzio necessario qualora la decisione richiesta importi l'accertamento di una situazione giuridica unitaria, che non può sussistere nei confronti di alcuni soggetti e non sussistere nei confronti di altri (Cass. n. 7861/1994). In tempi più recenti la Suprema Corte ha riconosciuto che, quando l'azione di nullità negoziale sia proposta da un terzo, non è concepibile che chi sia stato parte del contratto possa rimanere estraneo al giudizio (Cass. n. 19804/2016).

Ora nel caso di specie il Comune di S. ha chiesto dichiararsi la definitiva inefficacia del contratto costitutivo del diritto di superficie fra la concedente Immobiliare P. e la SAB.

La situazione dedotta in giudizio non poteva non coinvolgere anche la concedente e, per essa, l'erede subentrato nella situazione di pendenza.

6. Per completezza di esame la Corte ritiene di farsi carico di una possibile obiezione. Si potrebbe infatti sostenere, cogliendo lo spunto dalla soluzione data dalle Sezioni unite sul tema del litisconsorzio dell'alienante nel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente (Cass., SS.UU., 11523/2013), che, nella specie, il contraente ha disposto del bene a titolo di legato e conseguentemente, oltre all'acquirente del diritto condizionato, il solo interessato alla sorte del contratto è il legatario e non l'erede del contraente alienante. L'accertamento del mancato avveramento della condizione determina l'acquisto della piena proprietà in capo al legatario, non l'appartenenza del bene al patrimonio ereditario.

L'obiezione, a prima vista ragionevole, non coglierebbe nel segno, non solo e non tanto perché non ricorre una situazione assimilabile alla completa esecuzione del contratto. Nella stessa sentenza impugnata, infatti, sono chiaramente considerate le conseguenze restitutorie che potrebbero nascere, nei confronti del contraente, dalla accertata inefficacia del contratto (pretese disconosciute dal Comune, sulla base di una particolare interpretazione delle clausole contrattuali inammissibile in questa sede, ma date per scontate corte d'appello). Invero ciò che soprattutto rende le situazioni diverse discende dal fatto che, nel caso della simulazione relativa, l'interesse o il difetto di interesse dell'alienante sono direttamente correlate al contratto di cui si assume la simulazione, mentre il trasferimento del diritto costituisce circostanza estranea al contratto sottoposto a condizione, che, di per sé, lascia integro l'interesse del contraente verso le sorti del contratto stesso. Insomma, l'interesse dell'alienante discende dalla stessa fattispecie condizionale e tale interesse persiste nonostante il trasferimento.

7. Gli altri motivi di ricorso sono logicamente assorbiti, concernendo il merito della domanda proposta dal Comune (il secondo e il terzo motivo) e la domanda di usucapione della SAB (il quinto e il sesto motivo).

8. Riconosciuto il litisconsorzio necessario nei confronti dell'erede del contraente viene in considerazione il seguente principio: "Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383 comma 3, c.p.c." (Cass. n. 6644/2018).

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa, a norma dell'art. 383 comma 3, c.p.c., al Tribunale di Verbania al quale la Corte d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, ORD. 20 OTTOBRE 2020, N. 22832

PRES. SAN GIORGIO – EST. DE MARZO – RIC. A.N. (AVV. VITALE) C. MIN.
INTERNO ED ALTRO

Sicurezza pubblica | Stranieri | Espulsione | Cause ostative | Protezione umanitaria | Qualità di padre convivente dell'istante | Minore presente sul territorio italiano | Diritto al riconoscimento | Configurabilità | Preclusione rappresentata dall'autorizzazione ex art. 31 D.L.vo n. 286 del 1998 | Esclusione | Fondamento.

 Il permesso di soggiorno per motivi umanitari integra una forma di tutela atipica e residuale, non subordinata alla ricorrenza di rigidi presupposti, il cui rilascio, quindi, ben può essere fondato sulla qualità di padre convivente di un minore presente sul territorio italiano, senza che, a tal fine, si ponga come preclusiva l'autorizzazione ex art. 31 del D.L.vo n. 286 del 1998, finalizzata alla tutela di un interesse non già del richiedente, bensì essenzialmente del minore. (*d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 5; d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 31; d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19; d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 28*) (1)

(1) In senso analogo, con particolare riferimento alla valutazione della condizione di vulnerabilità del richiedente il permesso di soggiorno, si veda Cass. civ. ord. 6 maggio 2020, n. 8571, in *www.latribunaplus.it*. Circa i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, v., inoltre, Cass. civ., ord. 16 gennaio 2020, n. 773, *ibidem*. In dottrina, cfr. T. BRUNO, *In tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano*, in *questa Rivista* 2019, 425 e ID., *Il minore straniero non accompagnato: soggetto di diritti e portatore di interessi propri*, *ivi* 2019, 195.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza depositata il 10 gennaio 2019 la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'impugnazione proposta, nell'interesse di A.N., cittadino del (*omissis*), avverso la decisione di primo grado, che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della cd. protezione umanitaria.

2. La Corte territoriale ha osservato: a) che l'appellante aveva genericamente contestato l'ordinanza senza indicare alcun valido motivo per il riconoscimento della protezione richiesta, se non il legame affettivo familiare con altra richiedente la protezione e con la figlia avuta da quest'ultima, oltre che il proficuo percorso di integrazione sociale e lavorativa intrapreso; b) che l'integrazione non è elemento da solo sufficiente a giustificare la misura invocata; c) che, in relazione al legame con la minore, il richiedente ben avrebbe potuto agire ai sensi dell'art. 31, D.L.vo n. 286 del 1998.

3. Avverso tale sentenza nell'interesse del soccombente è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, con la puntualizzazione di cui subito infra. Il Ministero dell'Interno intimato non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione di diritto intertemporale posta al principio del ricorso nonostante che la Corte d'appello abbia fatto applicazione della precedente normativa – è superata dall'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno recepito l'interpretazione proposta dal ricorrente, affermando che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui all'art. 5, comma 6, D.L.vo n. 286 del 1998 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande sono, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno "per casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9 suddetto D.L. (Cass., sez. un., 13 novembre 2019, n. 29459).

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 32, comma 3, D.L.vo n. 25 del 2008, dell'art. 5, comma 6, D.L.vo n. 286 del 1998, degli artt. 29 e 31 Cost., dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 10 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali.

Si osserva che il giudice di merito ha ritenuto di escludere tra i motivi che giustificano la concessione della protezione umanitaria, il diritto al rispetto della vita familiare, in relazione alle conseguenze scaturenti da un rimpatrio nello Stato di origine non comune alla madre del minore.

3. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 31, comma 3, D.L.vo n. 286 del 1998, degli artt. 29 – 31 Cost., dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 10 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali, per avere la Corte valorizzato l'istituto dell'art. 31 cit., che ha riguardo all'esclusivo interesse del minore, laddove il ricorrente aveva invocato la protezione del proprio autonomo diritto al rispetto della vita privata e familiare.

4. I due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati. Questa Corte non ignora che, in alcune precedenti decisioni, la questione posta dal ricorrente è stata risolta nel senso della insufficienza della qualità di padre convivente di un minore presente sul territorio italiano al fine di giustificare la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Cass. 26 maggio 2020, n. 9823, ad es., ha posto al centro della sua motivazione l'accessibilità del rimedio di cui all'art. 31, comma 3, D.L.vo n. 286 del 1998, in un caso nel quale, tuttavia, la doglianza era basata sullo "scarso accrescimento ponderale (del figlio minore: n.d.r.) dovuto ad intolleranze alimentari per cui deve sottoporsi periodicamente a controlli medici...". Nell'ipotesi in esame, in defi-

nitiva, era fatta valere dal genitore la specifica situazione di vulnerabilità del minore.

In termini più specifici, Cass. 9 marzo 2020, n. 6857 ha ritenuto l'insufficienza della qualità di padre convivente di un minore presente sul territorio italiano al fine di giustificare la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, posto che la tutela del minore profugo è affidata ad altri istituti, quali l'autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale del genitore affidatario nell'interesse del minore ai sensi dell'art. 31, D.L.vo n. 286 del 1998.

La Corte in tale precedente ha aggiunto che la tutela del minore si attua al di fuori dell'ambito di applicazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Si è osservato che, anzi, l'art. 19, D.L.vo n. 286 del 1998 indica come soggetti non espellibili gli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi, implicitamente negando rilievo alla mera veste di genitore affidatario di figlio minore sul territorio italiano. Peraltra l'art. 2, comma 11, lett. h), D.L.vo n. 25 del 2008-bis) definisce le "persone vulnerabili", includendovi, oltre ai minori, ai minori non accompagnati, ai disabili, agli anziani, alle donne in stato di gravidanza, alle persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, alle vittime della tratta di esseri umani, alle persone che hanno subito stupri, torture o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, alle vittime di mutilazioni genitali, anche "i genitori singoli con figli minori". Nel caso si specie, al contrario, lo stesso richiedente deduceva di avere una compagna.

Ora, ad avviso del Collegio, siffatto percorso argomentativo non appare persuasivo.

l'art. 31, comma 3, D.L.vo n. 286 del 1998, (Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge), individua i presupposti del permesso di soggiorno nella tutela del minore, come reso palese dalla lettera della norma.

E, infatti, coerentemente con tale premessa, la giurisprudenza di legittimità ritiene che i "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico" del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, secondo la disciplina prevista dall'art. 31 cit. devono consistere in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile, se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa: la normativa in esame, pertanto, non può essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori. Sul richiedente l'autorizzazione incombe, pertanto, l'onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del genitore (v., ad es., Cass. 16 gennaio 2020, n. 773).

In definitiva, come chiarito da Cass., sez. un. 12 giugno 2019, n. 15750, l'autorizzazione alla permanenza o all'ingresso temporaneo in Italia, prevista dall'art. 31, comma 3

cit., costituisce una misura incisiva "a tutela e a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori". La funzione della disposizione è quella di salvaguardare il "superiore interesse del minore in situazioni nelle quali l'allontanamento o il mancato ingresso di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l'esistenza".

L'interesse del familiare ad ottenere l'autorizzazione alla permanenza o all'ingresso nel territorio nazionale riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento autorizzatorio.

Riprova dell'esattezza di siffatta ricostruzione si trae dal fatto che l'autorizzazione viene rilasciata per un periodo di tempo determinato in favore dell'adulto richiedente come risposta alla primaria esigenza di assistenza del minore.

In definitiva, il legislatore ha configurato un istituto che non tutela un interesse del richiedente, ma essenzialmente quello del minore, al quale si raccorda nei presupposti, nella durata e nelle cause di cessazione.

Nel caso di specie, peraltro, neppure si discute dei limiti del potere di espulsione dello straniero (ossia del caso deciso da Cass. 21 ottobre 2019, n. 26831).

Ciò posto, la citata Cass., sez. un., n. 29459 del 2019, ha ribadito: a) che gli interessi protetti attraverso il permesso per motivi cd. umanitari non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali; b) che l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096); c) che le basi normative dell'istituto sono a compasso largo, giacché l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 della Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione.

In tale fondamentale cornice di riferimento, non si ravvisa alcuna ragione formale che giustifichi la conclusione per la quale il rimedio di cui all'art. 31, D.L.vo n. 286 del 1998 dovrebbe mettere fuori gioco la normativa in materia di permessi per motivi umanitari, visto che riposa su presupposti diversi e protegge interessi diversi.

Nel quadro dell'art. 8 della Cedu, la nozione autonoma di vita familiare si sostanzia nel diritto di vivere insieme affinché i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia (v., già Corte Europea dei diritti dell'uomo, 24 marzo 1988, *Olsson c. Svezia* (n. 1), p. 59). In linea di principio, in presenza di un legame familiare con un minore, lo Stato deve agire in maniera da consentire lo sviluppo di tale legame e deve istituire garanzie giuridiche che rendano possibile l'integrazione del minore nella sua famiglia dal momento della nascita o successivamente, appena ciò sia fattibile (v., ad es., Corte Europea dei diritti dell'uomo, 27 ottobre 1994, *Kroon e altri c. Paesi Bassi*, p. 32).

Da un punto di vista sostanziale, l'art. 8 Cedu protegge l'interesse alle relazioni familiari effettive, a prescindere

dal legame matrimoniale, come interesse del singolo e non esclusivamente del minore.

In altre parole, la prevalenza dell'interesse del minore, non significa escludere l'esistenza di una posizione soggettiva del genitore (come, di recente, è stato ribadito, sia pure ad altri fini, da Corte Cost. 6 maggio 2020, n. 102), ma solo che il primo, in caso di conflitto, deve sempre prevalere.

Corte Cost. 18 luglio 2013, n. 202 ha, del resto, chiarito che al legislatore è riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi coinvolti; essa ha anche ribadito che tale discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino.

Le considerazioni che precedono, all'evidenza, non implicano alcuna valutazione sulla concreta situazione del richiedente, nel caso di specie, né istituiscono una gerarchia rigida di valori rispetto al bilanciamento al quale è chiamato il giudice di merito, tenendo conto dei molteplici paramenti elaborati dalla Corte Europea con riguardo al rapporto tra la tutela della vita familiare e i poteri dello Stato nel regolare l'accesso dello straniero nel proprio territorio (v., ad es., Corte Europea dei diritti dell'uomo, 26 gennaio 1999, *Sarumi c. Regno Unito*; più di recente, 31 gennaio 2006, v. *Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi*, p. 39). Esse, piuttosto, mirano soltanto a sottolineare che la posizione del richiedente è, da un punto di vista giuridico – formale, diversa da quella del minore, con la conseguenza che all'art. 31, D.L.vo n. 286 del 1998 non può essere assegnato, in forza del principio di specialità, il valore di istituto idoneo ad escludere, in termini automatici, la rilevanza della cd. protezione umanitaria, quando uno dei fattori valorizzati dal richiedente sia il legame familiare realizzato con il figlio minore nel territorio italiano.

Quanto alla nozione di persone vulnerabili di cui all'art. 2, comma 11, lett. h, D.L.vo n. 25 del 2008-bis rileva il Collegio che essa non esaurisce le condizioni di vulnerabilità rilevanti per il permesso di soggiorno.

Ciò, innanzi tutto, perché, la sopra ricordata sentenza n. 29459 del 2019, come detto, ha ribadito che la cd. protezione umanitaria realizza(va) una tutela aperta non ingabbiabile "in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali".

Ma soprattutto, perché il richiamo alla condizione di vulnerabilità è un riferimento di sintesi che mira ad esprimere il fine della valutazione del giudice e non a descrivere i presupposti del permesso di soggiorno, in tal modo imponendo un rinvio al citato art. 2, comma 11, lett. h).

Sul piano letterale ciò è confermato, per un verso, dal fatto che la nozione di vulnerabilità è identificata dall'art. 2 appena citato "ai fini del presente decreto" (il che significa che può essere utilizzato ad altri fini, ma non in termini vincolanti) e, per altro verso, dal fatto che la norma abro-

gata dal D.L. 113 del 2018 (ossia, l'art. 5, comma 6, D.L.vo n. 286 del 1998) vietava il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno quando comunque ricorressero "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano".

E il riferimento agli obblighi internazionali non può certo essere eluso da una norma interna che tipizzi casi specifici di vulnerabilità.

5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, che provvederà alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI, ORD. 16 OTTOBRE 2020, N. 22599

PRES. SCALDAFERRI – EST. ACIERNO – RIC. L.G. (AVV. ESBOARDO) C. V.S. ED ALTRI (AVV. DE SENSI)

Delibazione (Giudizio di) | Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere | In materia matrimoniale | Sentenza di divorzio | Delibazione di sentenza di nullità ecclesiastica | Ricorso per cassazione | Morte di uno dei coniugi | Effetti | Cessazione della materia del contendere | Esclusione.

 La sopravvenienza della morte di uno dei coniugi, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione sull'impugnazione della pronuncia che abbia dichiarato l'esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio canonico, non determina la cessazione della materia del contendere, salva l'esigenza di avvertire gli eventuali eredi per assicurare il contraddittorio e il diritto di difesa. (*l. 27 maggio 1929, n. 810; l. 27 maggio 1929, n. 847; l. 25 marzo 1985, n. 121; c.p.c. art. 797*) (1)

(1) Utili ragguagli in argomento si rinvengono in Cass. civ. 18 settembre 2013, n. 21331 e Cass. civ. 24 luglio 2012, n. 12989, entrambe in www.laTribunaPlus.it.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte d'appello di Catanzaro, adita da C.M.M., aveva dichiarato l'efficacia nello Stato italiano della sentenza ecclesiastica, emessa dal Tribunale ecclesiastico Regionale Calabro di Reggio Calabria, che aveva pronunciato la nullità del matrimonio concordatario contratto tra C.M.M. e L.G.. La L. si era costituita in giudizio e si era opposta alla delibazione della sentenza ecclesiastica, eccependone la contrarietà all'ordine pubblico italiano per l'instaurazione tra le parti di una convivenza matrimoniale protrattasi per un tempo superiore a tre anni (precisamente otto anni). La Corte aveva rilevato che la convenuta nel sollevare l'eccezione nella propria comparsa di costituzione non aveva dimostrato l'effettivo svolgersi tra le parti di una convivenza coniugale avente le specifiche connotazioni richieste ai fini di configurare una causa preclusiva alla delibabilità della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio sotto il profilo della sua contrarietà all'ordine

pubblico italiano. Secondo il giudice di secondo grado, la L., infatti, non aveva allegato comportamenti e fatti specifici tali da far configurare la convivenza matrimoniale come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo. La L. propone ricorso per Cassazione e formula tre motivi. Il C. si costituisce e deposita contro-ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Gli eredi di C.M. hanno depositato atto d'intervento volontario.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 797 comma 1, n. 7, c.p.c.. Secondo la ricorrente, è illogica e contraddittoria la motivazione con la quale la Corte d'appello, con riferimento all'eccezione sollevata dalla L. per la non delibabilità della sentenza ecclesiastica, ritiene assente un supporto probatorio agli atti in giudizio, essendo in atti la comparsa di risposto del C. nel giudizio separativo ed essendo stata richiesta l'acquisizione della documentazione relativa a tale giudizio ed in particolare l'interrogatorio formale del C..

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 3 (principio di ragionevolezza) e dell'art. 7 Cost. e dell'art. 8 Concordato Lateranense.

Secondo la ricorrente, la Corte d'appello nel dichiarare l'efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica si è limitata a richiamare la sentenza ecclesiastica, senza sottoporre al suo vaglio critico altri elementi per approfondire e indagare sugli aspetti della convivenza, nonostante la sollevata eccezione della ricorrente. Il giudice di secondo grado ha tralasciato qualsiasi altro elemento circa la stabilità, la continuità, il legittimo affidamento, la responsabilità della convivenza.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2967 c.c. per non avere il giudice di secondo grado disposto nulla sulle richieste di prova formulate dalla L. e per aver basato il proprio convincimento solamente su quanto era stato evidenziato nella sentenza ecclesiastica.

Il C. nel controricorso deduce l'inammissibilità del ricorso della L., perché tardivamente proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, così come previsto dall'art. 326 c.p.c. Nella specie la sentenza della Corte d'appello è stata notificata il 1 marzo 2018 ed il ricorso per cassazione risulta notificato il 15 giugno 2018. L'eccezione deve essere disattesa. Come esattamente rilevato nella memoria di parte ricorrente la sentenza impugnata non risulta notificata presso il domicilio eletto nella comparsa di risposta del giudizio presso la Corte d'appello. Quest'ultimo, come verificato mediante accesso agli atti (consentito in funzione della natura processuale del vizio), dal Collegio è indicato presso lo studio legale dell'avv. Carlo Esboardo, in Castrovillari Corso Calabria, 120. Peraltro risulta anche precisato che tutte le notificazioni e comunicazioni devono essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, anch'esso esplicitato nell'atto difensivo.

Deve essere disattesa, del pari, anche la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere per decesso di C.M. in corso di giudizio.

L'art. 127 c.c. esclude la fondatezza di questo assunto, in quanto stabilisce che le azioni di nullità (come quella di cui è causa, ancorché derivante dall'accertamento del

giudice canonico) non si trasmettono agli eredi se non quando l'evento morte intervenga in corso di giudizio avente ad oggetto l'accertamento della nullità. Nel caso di specie, il giudizio di riconoscimento della dichiarazione di nullità pronunciata dal giudice canonico costituisce lo strumento per rendere operativa nel nostro ordinamento la predetta statuizione oggetto di diverso giudizio. Peraltro la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la sopravvenienza nel corso del giudizio della morte di uno dei coniugi non configura un atto interruttivo, né determina la cessazione della materia del contendere ma consente la prosecuzione del procedimento salva l'esigenza (garantita nella specie con l'atto d'intervento) di avvertire gli eventuali eredi per assicurare il contraddittorio ed il diritto di difesa. (Cass. 527 del 1985; 4066 del 1982).

I tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono manifestamente infondati. La Corte d'appello ha fondato il proprio giudizio negativo relativo all'effettività della convivenza su una pluralità di fattori, comprensivi delle risultanze del giudizio ecclesiastico che, peraltro, non le era impedito di valutare liberamente ex art. 116 c.p.c.. Ha formulato un giudizio complessivo, selezionando le acquisizioni probatorie secondo un giudizio incensurabile in sede di giudizio di legittimità, ove, come nella specie, sia ampiamente argomentato. La dedotta contraddittorietà delle dichiarazioni del C. nelle diverse sedi giudiziarie, oltre a riguardare dichiarazioni di parte, sono state con valutazione incensurabile ritenute irrilevanti alla luce delle altre acquisizioni probatorie esaminate e valorizzate nella sentenza impugnata.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con applicazione della soccombenza in ordine alle spese processuali. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI, ORD. 15 OTTOBRE 2020, N. 22266

PRES. SCALDAFERRI – EST. ACIERNO – RIC. S.D. (AVV. DELLA MONICA) C. B.R. (AVV. DEL VECCHIO)

Matrimonio | Separazione dei coniugi | Casa coniugale | Assegnazione | Assegnazione parziale al coniuge non collocatario dei figli | Condizioni.

 Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile. (*c.c. art. 337 sexies*) (1)

(1) In senso conforme, v. Cass. civ. 11 novembre 2011, n. 23631 in *Arch. loc. cond. e imm.* 2012, 165. In dottrina cfr. F. LIPARDI, *Divisione e vendita della casa familiare*, in *questa Rivista* 2019, 281.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Relazione n. 28150 del 2018 ruolo generale.

Il Tribunale di Salerno aveva rigettato le reciproche domande di addebito della responsabilità della separazione

personale, avanzate dai coniugi, B.R. e S.D., aveva affidato il figlio a collocazione presso la madre nella casa coniugale che veniva assegnata alla B. e aveva posto a carico del S. un assegno mensile ammontante a Euro 200,00 per il mantenimento del figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie.

Il S. ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di appello di Salerno, chiedendo la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie, la collocazione del minore presso il padre nella casa coniugale, con conseguente assegnazione della medesima o di una parte di essa al S.. L'appellata si è costituita, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e ha proposto appello incidentale affinché la separazione fosse addebitata al S. e fosse disposto l'aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio a Euro 300,00. Il giudice di secondo grado ha respinto l'impugnazione, considerando infondati sia l'appello principale che quello incidentale. In particolare, ha evidenziato che la pronuncia di addebito, richiesta da entrambi, non potesse fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo necessario accertare il nesso eziologico tra la condotta violativa e il fallimento della convivenza coniugale. Ha confermato la collocazione del figlio presso la madre, non essendo ravvisabili condotte pregiudizievoli della stessa e neanche disagi del minore a causa della convivenza con il nuovo compagno della madre. Poi, ha assegnato l'immobile nella sua interezza alla B., escludendo l'ammissibilità di un'assegnazione parziaria, stanti le modeste dimensioni della stessa e la conflittualità accesa tra i due coniugi. La Corte d'appello ha respinto il ricorso incidentale anche relativamente all'aumento dell'assegno di mantenimento richiesto dall'appellata, considerando le condizioni economiche del S..

Il S. propone ricorso per Cassazione e formula tre motivi di ricorso. La B. deposita controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo, si deduce la illegittimità della sentenza impugnata e la mancata valutazione di una prova in relazione al rigetto della domanda di addebito. Il giudice di secondo grado, ha erroneamente escluso alla luce delle prove espletate che l'infedeltà dimostrata potesse essere la causa dell'intollerabilità della convivenza, avendo ommesso di considerare i messaggi pubblicati dalla B. sui social network nei quali si dichiarava disponibile a incontri amorosi che si sono reiterati, come accertato dalla relazione investigativa.

Con il secondo motivo si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge e la violazione e la falsa applicazione dell'art. 151 c.c.. Il ricorrente ritiene che la persistenza della relazione extraconiugale della B. avrebbe giustificato la pronuncia di addebito, infatti, ex art. 151 c.c. la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare pregiudizio alla prole, indipendentemente, dalla volontà di uno o entrambi i coniugi.

Con il terzo motivo si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge ommesso esame di un fatto decisivo in relazione al rigetto della domanda

relativa all'assegnazione parziaria della casa coniugale. In particolare non è stato considerato che il S. risiede nel vano cucina della proprietà della madre confinante con la casa coniugale. Inoltre, l'assegnazione parziale della casa coniugale secondo il ricorrente non provocherebbe conflitti, anzi ne eviterebbe l'insorgenza.

I primi due motivi sono inammissibili in quanto volti a censurare la valutazione dei fatti svolta insindacabilmente dal giudice del merito in relazione alle reciproche condotte degli ex coniugi e alla conseguente mancanza di rilevanza in ordine all'incidenza causale sull'insorgenza dell'intollerabilità della vita coniugale.

Il terzo motivo è manifestamente infondato perché la Corte d'appello si è attenuta al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui la possibilità di assegnare una porzione della casa coniugale al genitore non collocatario possa essere prevista solo nel caso in cui l'unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia agevolmente divisibile (sent. n. 23631 del 2011).

In conclusione il ricorso è inammissibile. Si applica il principio della soccombenza alle spese processuali. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, ORD. 14 OTTOBRE 2020, N. 22192

PRES. DI VIRGILIO – EST. TEDESCO – RIC. I.G.M. (AVV. NICCOLINI) C. J.V.M. (AVV. DE FINIS)

Successioni mortis causa | Successione legittima | Qualità di erede | Rapporto di parentela | Mezzo di prova | Atti dello stato civile | Necessità | Mancanza, distruzione o smarrimento dei relativi registri | Utilizzabilità di ogni mezzo di prova | Ammissibilità.

 In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, ove essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero, ancora, omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione – quali la nascita, la morte o il matrimonio – può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c. (*c.c. art. 565; c.c. art. 452*) (1)

(1) Conformemente, v. Cass. civ. 29 marzo 2006, n. 7276, rinvenibile in www.latribunaplus.it.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

J.V.M., deducendo di essere sorella del defunto J.I., e in tale qualità erede legittima di lui, ha chiamato in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento I.G.M., indicata quale unica erede con il testamento olografo del defunto. Ha chiesto dichiararsi la nullità del testamento in quanto apocrifo, deducendo inoltre che la scheda era stata redatta dal testatore in condizione di incapacità naturale ed essendo la persona designata incapace di ricevere in quanto curatore del defunto inabilitato.

La convenuta si è costituita e ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, per la mancata prova del rapporto di parentela. In via riconvenzionale subordinata, la stessa convenuta, zia paterna del defunto I.I., ha chiesto la condanna dell'attrice al rimborso delle somme che assumeva di avere erogato in favore di lui per il suo mantenimento, oltre al rimborso delle spese funerarie.

Il Tribunale, con una prima sentenza, ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, ritenendo che l'attrice avesse dato la prova del rapporto di parentela; ha dichiarato inammissibile la contestazione di autenticità della scheda in carenza di proposizione della querela di falso, individuato come il solo strumento idoneo per proporre siffatta contestazione; ha disposto la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle altre domande, che infine ha rigettato con la sentenza definitiva, previa nomina di un consulente medico.

Impugnate la due sentenze da parte di J.V.M., questa ha proposto querela di falso contro il testamento documentato. È seguito l'interpello della convenuta, che dichiarava di non volersi avvalere del documento.

Nel definire il giudizio la Corte d'appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado là dove il primo giudice aveva riconosciuto che il de cuius I.I. e J.V. erano fratelli, così rigettando l'appello incidentale proposto sul punto da I.G.. La corte d'appello ha rigettato ancora l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, riscontrando nell'impugnazione di J.V. i requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.. La corte di merito ha esaminato ancora la questione riguardante la originaria domanda di falsità del testamento ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite, individuando nella convenuta I.G. la parte teoricamente soccombente. Quindi, riconosciuta J.V. come sorella del defunto, ha rigettato l'ulteriore motivo di appello incidentale di I.G., con il quale la stessa aveva rivendicato la propria qualità di erede legittima, in quanto zia paterna del defunto; ha rigettato ancora la domanda di I.G., di rimborso delle spese per il mantenimento del de cuius e per quelle funerarie; ha condannato la convenuta, appellante incidentale, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e a quelle delle consulenze tecniche. Per la cassazione della sentenza I.G. ha proposto ricorso affidato a diciassette motivi. J.V.M. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia "nullità della sentenza e/o del processo (art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c.) in relazione all'art. 111 Cost., art. 342 c.p.c., art. 156 comma 3, c.p.c., per non aver dichiarato inammissibile l'appello principale proposto dagli J..

Il secondo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.) in relazione all'art. 111 Cost., art. 342 c.p.c., art. 156 comma 3, c.p.c., per non aver dichiarato inammissibile l'appello principale proposto dagli J.V.."

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. Intanto la ricorrente fa propria una ricostruzione

dell'attuale art. 342 c.p.c., applicabile *ratione temporis* (si allude alla ricostruzione che concepisce l'atto di appello come progetto di sentenza), che non è stata accolta dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, la quale ha stabilito il seguente principio: "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio *prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass., SS.UU., n. 27199/2017).

La corte d'appello, muovendo da una premessa torica coerente con questo principio, ha riconosciuto che l'atto di appello si sottraeva a qualsiasi rilievo di inammissibilità. In relazione a tale valutazione la ricorrente discorre dei requisiti che sarebbero imposti dal nuovo art. 342 c.p.c., ma in astratto e in linea teorica, in assenza di qualsiasi confronto fra la sentenza di primo grado e il contenuto dell'atto di appello. Né l'una e né altro, infatti, vengono riportati nella misura sufficiente a fare emergere il supposto difetto di specificità. Si ricorda che il principio secondo cui la Suprema Corte deve essere posta nelle condizioni di operare la verifica della censura sulla base del solo ricorso, è applicabile anche al caso di denuncia di *error in procedendo* (Cass. n. 23834/2019; n. 11738/2016). Il potere di accesso agli atti riconosciuto in questo caso alla Corte di cassazione non dispensa il ricorrente da una precisa e specifica indicazione, essendo la stessa corte abilitata a una verifica e non a una ricerca autonoma degli atti rilevanti (Cass. n. 20924/2019).

Il terzo motivo denuncia "nullità della sentenza e/o del processo (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 115, 116 122 c.p.c., art. 183, comma 6, artt. 451 e 2697 c.c., per aver respinto l'eccezione di difetto di legittimazione/infondatezza della domanda per carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice".

Il quarto motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 115, 116 122 c.p.c., art. 183 comma 6, c.p.c., artt. 451 e 2697 c.c., per aver respinto l'eccezione di difetto di legittimazione/infondatezza della domanda per carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice".

La ricorrente censura la decisione per avere la Corte di merito utilizzato, ai fini della prova del rapporto di parentela, un documento prodotto tardivamente, nel termine concesso per la indicazione della sola prova contraria. Si sostiene, da un lato, la inutilizzabilità di tale produzione, dall'altro, l'ineidoneità della documentazione prodotta nei termini (in particolare un certificato di battesimo di J. V.M.) ai fini della prova del rapporto di parentela.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. Ai fini della prova del rapporto di parentela J.V. aveva prodotto, con la citazione, un certificato anagrafico dal quale risultava che I.I. era figlio di I.A. n. il (*omissis*), e di F.M., n. il (*omissis*). Nella memoria depositata il 18 maggio 2010, furono poi depositati l'estratto dell'atto di nascita del *de cuius*, rilasciato dall'autorità svizzera, essendo I.I. nato a (*omissis*), dal quale risulta la sola maternità di F.M.; fu poi depositato un documento denominato *Taufschein* dell'Ufficio Parrocchiale di (*omissis*) (certificato di battesimo) nel quale I.V.M. è indicata quale figlia di I.A. e F.M.. Infine, nel termine concesso per la deduzione di sola prova contraria, è stato poi prodotto certificato anagrafico del Comune di Trento, dal quale risulta che I.I. e I.V.M. sono entrambi figli di F.M..

La Corte d'appello, nell'esaminare l'eccezione sollevata dall'attuale ricorrente, ha considerato il complesso dei documenti prodotti, incluso quello allegato alla memoria del 6 luglio 2010, deputato alla prova contraria, ma ritenuto ritualmente prodotto tenuto conto delle contestazioni mosse in ordine all'efficacia probatoria del certificato di battesimo.

In questi termini la corte di merito ha utilizzato una nozione di prova contraria che non è quella corretta. La prova contraria si identifica con la controprova rispetto alle richieste probatorie e al deposito di documenti operato dalla controparte nel primo termine, non con riguardo alle contestazioni mosse sulla idoneità della prova tempestivamente richiesta o prodotta. In altre parole, la corte d'appello ha dato ingresso non ad una prova contraria, ma ad una prova occorrente per dimostrare i (contestati) fatti costitutivi della domanda. Il documento andava pertanto prodotto già entro lo spirare del precedente termine accordato dal giudice ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (Cass. n. 26574/2017; n. 12119/2013).

Si ritiene di precisare che in grado d'appello si possono ritenere prodotti con il deposito del fascicolo i soli documenti già prodotti in primo grado nel rispetto delle preclusioni (Cass. n. 29309/2017). In quanto a quelli che non rientrano in tale categoria, occorre una specifica attività deduttiva da operarsi con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza (Cass., SS.UU., n. 7940/2019). In proposito la ricorrente non ha dedotto alcunché circa la esistenza di una simile deduzione. Si deve ancora aggiungere che la eventuale produzione in appello avrebbe comunque dovuto fare i conti con gli attuali limiti imposti dall'art. 345 c.p.c.. Non basta più che i documenti siano indispensabili, come avveniva in base al testo precedente, ma occorre che la parte dimostri di non avere potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

La corte d'appello, pertanto, avrebbe dovuto risolvere il conflitto sulla base dei soli documenti tempestivamente prodotti, la cui efficacia probatoria avrebbe dovuto valutare sulla scorta del seguente principio: "In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il *de cuius* a norma dell'art. 565 c.c., quale titolo che conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, nel caso in cui essi manchino o siano

andati distrutti o smarriti ovvero omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione – quali la nascita, la morte o il matrimonio – può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c. (Cass. n. 7276/2006; n. 4414/1999; n. 4590/1957; n. 2111/1950).

Si impone pertanto, in relazione al terzo e al quarto motivo, la cassazione della sentenza affinché la Corte di merito, in sede di rinvio e in diversa composizione, provveda a nuovo esame attenendosi a quanto sopra.

I motivi dal quinto al quindicesimo sono assorbiti in quanto attengono tutti al rigetto delle pretese restitutorie fatte valere dall'attuale ricorrente sulla premessa della raggiunta prova della qualità di erede della controparte (motivi da quarto al sedicesimo) e alla regolamentazione delle spese di lite (diciassettesimo motivo).

Il giudice di rinvio regolerà le spese del presente giudizio di legittimità. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, ORD. 14 OTTOBRE 2020, N. 22191

PRES. DI VIRGILIO – EST. TEDESCO – RIC. D.B. ED ALTRO (AVV. ATZORI) C. C.R. (AVV. TI CAGETTI E RACUGNO)

Successioni mortis causa | Successione testamentaria | Testamento | Revoca | Distruzione del testamento olografo | Irreperibilità del testamento olografo di cui si produca una copia informale | Equiparazione alla sua distruzione | Effetti | Presunzione di revoca tacita | Sussistenza | Conseguenze | Mancato disconoscimento della conformità della copia dell'olografo all'originale | Irrilevanza | Prova dell'esistenza del testamento | Ammissibilità.

 L'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione e, pertanto, ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale – rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione –, rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo". Tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute. (c.c. art. 684; c.c. art. 2729; c.c. art. 2697) (1)

(1) In senso analogo, v. Cass. civ. 18 aprile 2019, n. 10847, Cass. civ., ord. 12 agosto 2011, n. 17237 e Cass. civ. 20 gennaio 2010, n. 918, tutte rinvenibili in www.laTribunaplus.it.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Cagliari accoglieva la domanda proposta da V.G. contro gli eredi legittimi di P.G. (il coniuge C.R. e il figlio P.A.), riconoscendo che il de cuius, deceduto (*omissis*), aveva disposto in favore di essa attrice, già legata sentimentalmente a P.G. dal (*omissis*), con disposizioni contenute in un testamento olografo, del quale l'attrice aveva rinvenuto solamente una copia. La copia del testamento, debitamente pubblicata con verbale notarile, in parte, riproduceva in fotocopia le disposizioni testamentarie olografe con le relative data (*omissis*) e sottoscrizione; per altra parte, conteneva frasi olografe, siglate e sottoscritte ("la presente fotocopia firmata in originale è copia dell'originale nella disponibilità di V.G." (...) "destinataria C.R."), oltre a un codicillo, preceduto dalla data 20 dicembre 2002, con cui il testatore revocava una delle disposizioni testamentarie.

Impugnata la sentenza dalla C., la Corte d'appello di Cagliari rigettava la domanda, proseguita dagli eredi della V., nel frattempo deceduta, D.B. e V.A.. La corte di merito riconosceva che la irreperibilità del documento originale rendeva operante la presunzione di revoca stabilita dall'art. 684 c.p.c., presunzione che, nella specie, non era stata superata. Per la cassazione della sentenza D.B. e V.A. hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi. C.R. ha resistito con controricorso. P.A. è rimasto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In principio del ricorso i ricorrenti riportano la sintesi dei motivi, che di seguito si trascrive:

"1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 684 c.c., anche in relazione agli artt. 2712, 2719, 2727 c.c., si censura la decisione della Corte d'appello di Cagliari che ha ritenuto che al testamento in questione pubblicato per i rogiti del notaio Dottor M.L. il 30 luglio 2004, rappresentato da un foglio contenente parte delle disposizioni testamentarie olografe riprodotte in fotocopia e parte in olografo originale, stante il mancato rinvenimento del documento contenente la parte originale dei prodotti in fotocopia dovesse applicarsi la presunzione di revoca ex art. 684".

2) "Violazione di legge e/o falsa interpretazione delle norme che regolano la utilizzabilità e la validità di una riproduzione fotostatica di una scrittura privata diventata irreperibile anche in relazione all'art. 684 c.c. e all'art. 12 preleggi, perché la sentenza impugnata ha ritenuto che l'unica possibilità di utilizzare il documento, rappresentato dal testamento olografo pubblicato il 30 luglio 2004 per i rogiti del notaio Dottor M.L., fosse subordinata alla prova dell'esistenza della scheda, riprodotta fotostaticamente nell'anzidetto testamento, al momento del decesso del testatore".

3) Violazione di legge e/o falsa interpretazione delle norme che regolano gli oneri probatori nel processo anche in relazione all'art. 684 c.c., per avere ritenuto che, nel

caso di specie, l'unica possibilità di fornire una prova contraria alla presunzione di revoca contenuta nell'art. 684 c.c., fosse quella di dimostrare che il documento originale, contenente le disposizioni testamentarie riprodotte nel documento pubblicato dal notaio, fosse ancora esistente al momento del decesso del *de cuius*".

2. Prima di esaminare i motivi di ricorso è opportuno identificare le ragioni che avevano indotto il primo giudice ad accogliere la domanda e il giudice d'appello a riformare la decisione.

Il tribunale ha riconosciuto che:

a) il documento pubblicato dal notaio, in considerazione delle sue caratteristiche, fosse assimilabile all'originale;

b) l'esistenza di un doppio originale, con la distruzione di uno solo di essi, poneva la fattispecie fuori dall'ambito di operatività dell'art. 684 c.c. e non consentiva di applicare la relativa presunzione (Cass. n. 27395/2009);

c) la scomparsa del testamento olografo non consente di presumerne la distruzione e quindi la revoca;

d) in ogni caso, nella specie, la presunzione di revoca era stata superata, grazie alla prova della persistenza della volontà del testatore nei termini che risultavano dalla copia, utilizzabile ai fini della ricostruzione del testamento in quanto non disconosciuta.

3. La corte d'appello ha riformato la decisione sulla base dei seguenti rilievi: a) la fotocopia del testamento, tale riconosciuta dal medesimo testatore, non è equiparabile all'originale; b) secondo la giurisprudenza di legittimità il mancato reperimento del testamento giustifica la presunzione che il *de cuius* lo abbia revocato, distruggendolo; c) il mancato disconoscimento della conformità della copia potrebbe consentire la sua utilizzazione, ai fini della prova della esistenza del testamento e del suo contenuto, solo dopo che sia stata data la prova che il testamento ancora esisteva al momento dell'apertura della successione; d) tale prova nella specie non è stata fornita, non essendo idonei a questo fine i capitoli di prova per testimoni richiesti dall'attrice.

In relazione a tali ragioni del decidere si ritiene di dover precisare che non ha costituito oggetto di censura l'affermazione della corte d'appello, secondo cui il documento pubblicato dal notaio non aveva natura di originale. In verità, nel primo motivo, si sostiene che con l'intervento olografo nella scheda "il testatore avrebbe "manifestato la volontà di redigere due originali con il preciso scopo di assicurare che la propria volontà fosse contenuta in due documenti di pari valore" (pag. 11 del ricorso). Si tratta tuttavia di un passaggio argomentativo, inteso a suffragare ulteriormente l'inverosimiglianza di una volontà di revoca del testatore, tant'è che, nel seguito del ricorso, si riconosce che "fintanto che il ragionamento seguito dalla Corte d'appello verte sulla natura di originale o meno del documento trattando di accertamento di fatto sarebbe comunque escluso dalle attenzioni di questo il giudice" (pag. 14 del ricorso).

In effetti, i motivi di ricorso sono intesi a sostenere che la presunzione di revoca non opera in presenza del testamento scomparso. Si sostiene essere necessario, perché

scattino le presunzioni dell'art. 684 c.c., che chi afferma la revoca provi il fatto che il testamento sia andato distrutto, sia stato cancellato o lacerato dal testatore. Qualora tale prova non sia fornita, chi afferma la esistenza del testamento è libero di provare, con ogni mezzo, la sua esistenza e il suo contenuto. Tale prova nella specie derivava dalla copia non disconosciuta dell'olografo, tenuto conto della particolarità dei modi di formazione del documento. La corte d'appello avrebbe poi dovuto ammettere la prova testimoniale, intesa a dimostrare che il testatore non aveva volontà di revocare, per cui la presunzione, qualora in ipotesi operante, poteva essere superata grazie a tale prova.

4. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati.

È pacifico che l'art. 684 c.c., pone due presunzioni: l'una si riferisce all'imputabilità della distruzione al testatore, l'altra alla concomitanza, in questa distruzione, che si presume imputabile al testatore, dell'intenzione di revocare.

La dottrina riconosce il carattere relativo di ambedue le presunzioni stabilite dalla norma. Si ammette così la prova – da parte di chi vi abbia interesse – che la distruzione, lacerazione o cancellazione non fu opera del testatore, ma di un terzo ovvero che fu opera del testatore, ma senza volontà di revoca. Si fa l'esempio del testatore, il quale abbia volontariamente distrutto il testamento non per revocarlo, ma perché aveva intenzione di farlo identico, migliorandone lo stile.

Secondo una diversa tesi avrebbe carattere relativo solo la prima delle due presunzioni previste dall'art. 684 c.c., mentre la distruzione ad opera del testatore darebbe luogo a una presunzione *iuris et de iure* di volontà di revoca. In base a questa opinione l'espressione legislativa, sulla prova della mancanza dell'intenzione di revocare, dovrebbe essere intesa come mancanza dell'"intenzione di distruggere lacerare o cancellare" il documento. Una volta accertata l'intenzione di distruggere non si potrebbe assumere di provare che il testatore non aveva con ciò l'intenzione di revocare, in quanto l'art. 684 c.c., ricollega alla distruzione volontaria del documento per opera del testatore una presunzione assoluta di revoca.

La giurisprudenza sembra orientata nello stesso senso della dottrina prevalente: la volontà di distruggere non implica necessariamente volontà di revoca, ammettendosi pertanto la prova che la distruzione del testamento olografo ad opera del testatore non era accompagnata dalla intenzione di revocare le disposizioni testamentarie ivi contenute (in questo senso, oltre a Cass. n. 12090/1995, Cass. n. 918/2010).

5. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 3286/1975) il mancato reperimento del testamento olografo giustifica la presunzione che il testatore l'abbia distrutto. "Il fatto che una scheda testamentaria, di cui si affermi o si provi, l'esistenza in un periodo precedente alla morte del *de cuius*, sia divenuta irreperibile pone in essere una presunzione di revoca, nel senso che possa essere stato lo stesso testatore a distruggerla a fini di revoca. Proprio per vincere tale presunzione, occorre che colui che mira a ricostruire mediante prove testimoniali, ai sensi dell'art.

2724 n. 3 c.c., art. 2725 c.c., il testamento che asserisce smarrito distrutto (non ad opera dello stesso testatore) fornisca la prova della esistenza del testamento stesso al momento dell'apertura della successione. Solo in tal modo si può infatti raggiungere l'assoluta certezza del fatto che non sia stato lo stesso de cuius a distruggere la scheda e così a revocare il testamento". Ai fini di tale prova può ricorrersi, secondo la Suprema Corte, anche alle presunzioni semplici (conf. 17237/2011). Nello stesso tempo la giurisprudenza di legittimità chiarisce che: a) l'ammissibilità della prova per testimoni, diretta alla ricostruzione dell'olografo, deve coordinarsi con il disposto dell'art. 2724 n. 3 c.c., art. 2725 c.c.: la prova è da considerare inammissibile in caso di dolo o colpa dell'erede che possedeva la scheda (Cass. n. 952/1967; n. 918/2010); b) la ammissibilità della prova che la scomparsa del testamento non sia dovuta a chi chiede la ricostruzione "presuppone in ogni caso il positivo esperimento della prova contraria alla presunzione di avvenuta revoca della disposizione testamentaria" (Cass. n. 918/1910); c) laddove esista copia informale dal testamento, l'eventuale mancanza di un'espresso disconoscimento della conformità all'originale della prodotta fotocopia, di per sé, è irrilevante ai fini del superamento della presunzione di revoca; d) infatti, il mancato disconoscimento potrebbe venire in considerazione solo dopo che sia stata superata la presunzione di revoca, "essendo evidente che detta conformità non sarebbe valsa ad escludere la possibilità che il testamento dopo essere fotocopiato fosse stato revocato mediante distruzione dallo stesso testatore" (Cass. n. 12098/1995; conf. Cass. n. 3636/2004).

6. È stato obiettato che Cass. n. 3286/1975, nel decidere la controversia nella specie l'attore aveva prodotto una minuta informale asserendo che il de cuius aveva manifestato l'intenzione di disporre in quel senso e chiedendo così di provare l'esistenza dell'originale redatto in conformità di quella minuta originale di cui si assumeva lo smarrimento – non si è limitata ad affermare l'esigenza che fosse offerta la prova che la minuta era stata riprodotta in una vera e propria scheda ad opera del testatore, ma ha ritenuto altresì indispensabile la prova che detta scheda esistesse alla morte del testatore e non soltanto in un momento anteriore.

Ciò non si concilierebbe con l'art. 684 c.c., che prevede la possibilità di vincere la presunzione di revoca dimostrando o che il testamento venne distrutto da persona diversa dal testatore ovvero, in alternativa, che il testatore non ebbe intenzione di revocarlo. A maggior ragione la tesi accolta da Cass. n. 3286/1975 non sarebbe compatibile con la interpretazione corrente dell'art. 684 c.c., in base alla quale deve ammettersi la possibilità di dimostrare, persino nell'ipotesi di distruzione dell'olografo avvenuta ad opera dello stesso testatore, che questi non aveva intenzione di revocare. Quand'anche fosse sicuro che il testamento non esisteva al momento della morte del testatore, si potrebbe pur sempre dimostrare che il testamento, anche prima della morte del de cuius, era andato smarrito per fatto di terzi o per evento accidentale o comunque all'insaputa del testatore.

Cass. n. 12098 del 1995, nel riaffermare il principio che il mancato rinvenimento della scheda, ossia la sua irrepe-

ribilità, basta a legittimare la presunzione, posta dall'art. 684 c.c., che il de cuius lo abbia revocato, distruggendolo, sembra introdurre una significativa precisazione in ordine alla prova idonea a vincere la presunzione. Secondo la pronuncia in esame "occorre provare o che la scheda testamentaria, ovviamente quella originale, esisteva ancora al momento dell'apertura della successione e che, quindi, la sua irreperibilità non può farsi risalire in alcun modo al testatore, oppure che quest'ultimo, benché autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca".

L'esame della giurisprudenza della Corte consente di riconoscere che, nel caso di irreperibilità del testamento di cui si provi l'esistenza in un momento precedente alla morte del de cuius, la prova contraria alla presunzione di revoca non passa esclusivamente attraverso la prova che il testamento ancora esisteva al tempo della morte del testatore. È chiaro che, una prova siffatta, laddove fornita, consentirebbe di raggiungere la certezza assoluta del fatto che non sia stato lo stesso testatore a distruggere la scheda, come riconosce Cass. 3286 del 1975; da ciò, però, non si può trarre argomento per negare che, a vincere la presunzione di revoca, non possa servire anche la prova che "la irreperibilità della scheda non può farsi risalire in alcun modo al testatore", secondo la precisazione di Cass. n. 12098 del 1995.

In verità, in tale pronuncia, l'espressione della non riconducibilità della mancanza della scheda al testatore sembra concepita quale conseguenza della prova della esistenza della scheda al tempo della morte, ma per questa parte la pronuncia non può essere presa alla lettera. Non si può negare che l'ipotesi dello smarrimento non riconducibile al testatore comprenda, in linea di principio, anche l'ipotesi del testamento distrutto da un terzo o andato smarrito per un evento accidentale prima dell'apertura della successione.

Cass. 12098 del 1995 ammette inoltre senza mezzi termini, in alternativa alla prova della sparizione non riconducibile al testatore, la prova che il testatore "benché autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca".

7. L'esame della giurisprudenza della Corte consente di enucleare i seguenti principi.

A) La irreperibilità del testamento, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, è equiparabile alla distruzione, per cui incombe su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo".

A tale orientamento, pur nella consapevolezza di autorevoli opinioni diverse (riecheggiate dal ricorrente), in base alle quali non esiste una presunzione nel senso che il testamento, di cui consti la confezione, ma che attualmente non si può ritrovare, sia distrutto, occorre dare continuità.

B) La prova contraria può essere data, anche per presunzioni, non solo attraverso la prova della esistenza del testamento al momento della morte (ciò che darebbe la certezza che il testamento non è stato revocato dal testatore), ma anche provando che il testamento, seppure scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da

un terzo o sia andato perduto fortuitamente o comunque senza alcun concorso della volontà del testatore stesso.

C) È ammessa anche la prova che la distruzione dell'olografo da parte del testatore non era accompagnata dalla intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute.

D) In presenza di una copia informale dell'olografo il mancato disconoscimento della conformità all'originale diventa rilevante solo una volta che sia stata superata la presunzione di revoca.

E) Ferma la prioritaria esigenza che sia stata data la prova contraria alla presunzione di revoca, sono applicabili al testamento le norme dell'art. 2724 n. 3 c.c. e art. 2725 c.c., sui contratti. È quindi ammessa ogni prova, compresa quella testimoniale e per presunzioni, sull'esistenza del testamento, purché beninteso la scomparsa non sia dovuta a chi chiede la ricostruzione del testamento.

8. La sentenza impugnata è in linea con tali principi, non solo con riguardo alla equiparazione della irreperibilità del testamento alla sua distruzione, ma anche in rapporto all'onere della prova a carico di chi intenda provare l'esistenza delle disposizioni testamentarie. La Corte d'appello ha riconosciuto che la copia forniva la prova della esistenza dell'olografo e del suo contenuto nel momento in cui essa è stata formata, aggiungendo, non potersi desumere da ciò il persistere della volontà del testatore fino al decesso, avvenuto il (*omissis*), essendo la copia del 20 dicembre 2002.

Si tratta di una valutazione di fatto, logicamente coerente, incensurabile in questa sede. D'altronde non risulta che i ricorrenti avessero dedotto nei gradi di merito che il testatore si fosse trovato nella impossibilità di distruggere la scheda nel periodo compreso fra la formazione della copia e la morte.

La Corte d'appello, seppure indichi la prova occorrente in quella di esistenza del testamento al tempo della morte, non esclude la possibile idoneità anche della prova intesa a dimostrare l'eventualità dello smarrimento del testamento "non riferibile al testatore o comunque non intenzionale se riferibile a questi" (pag. 13 della sentenza impugnata).

9. A un attento esame, la questione sul contenuto della prova contraria alla presunzione di revoca, nella specie, ha molto meno importanza di quella che emerge dalla lettura del ricorso.

I capitoli di prova, giustamente non ammessi della corte, non miravano a fornire la prova di un fatto tale da far apparire la scomparsa quale conseguenza del fatto del terzo o di un evento fortuito, né di un fatto non compatibile con la distruzione operata dal testatore nel periodo compreso fra la confezione della copia e la morte.

Occorre poi tenere conto di quanto si legge a pag. 15 della sentenza: "Peraltro la prova dell'esistenza dell'originale del testamento al momento del decesso nel caso concreto deve essere particolarmente rigorosa perché dalla fotocopia di esso risulta che l'originale secondo le intenzioni del de cuius era stato messo nella disponibilità di V.G., che al riguardo si è limitata ad affermare genericamente di non averlo reperito al momento del decesso del testatore. La

circostanza, desumibile da tale affermazione, che ella non aveva avuto la disponibilità del testamento contrasta con la allegata sussistenza della volontà del P. fino al momento della morte di non revocare le disposizioni testamentarie in favore della V.. Il mettere l'originale nella disponibilità della beneficiaria era infatti chiaramente finalizzato a garantire la conservazione dell'atto fino al suo decesso perché le sue volontà trovassero certa esecuzione. La sua mancata attuazione non può che essere considerato indicativo di un mutamento della volontà del de cuius (...)"

La considerazione della corte di merito ispira una ulteriore riflessione, che rende ancora più evanescente e generica la prova contraria alla revoca che si voleva dare attraverso i testimoni.

Delle due, infatti, l'una: o il testamento, in conformità alla dichiarazione del testatore, era nel possesso della V., e allora, giusti i principi sopra richiamati, la prova del contenuto del testamento implicava non solo che fosse superata la presunzione (ciò che la corte d'appello ha negato), ma implicava inoltre che la V. provasse che la perdita non era a lei imputabile; oppure, diversamente da quanto dichiarato dal testatore, costui non aveva attuato il proposito di dare l'originale della scheda alla V., e allora la prova contraria alla presunzione, imposta alla V., doveva farsi carico di dare ragione di tale circostanza, nella quale la corte di merito, con apprezzamento incensurabile in questa sede, ha ravvisato un elemento di fatto coerente con la presunzione di revoca e quindi, per definizione ostativo a ritenerla superata in considerazione delle circostanze indicate nei capitoli di prova per testimoni.

10. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Spese compensate in ragione della (relativa) novità della questione.

Ci sono le condizioni per dare atto della ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto". (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. V, ORD. 14 OTTOBRE 2020, N. 22175

PRES. STALLA — EST. PAOLITTO — RIC. AG. ENTRATE (AVV. GEN. STATO) C. B.L.

Successioni mortis causa | Delazione dell'eredità | Acquisto della qualità di erede | Accettazione dell'eredità | Obbligo di pagamento dell'imposta a carico dell'eredità | Anche relativamente alla successione apertasi in precedenza a favore del suo autore | Sussistenza.

✍ Allorché la successione riguardi anche l'eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l'eredità è tenuto al pagamento dell'imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza a favore del suo autore, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell'art. 479 c.c. (*Mass. Redaz.*) (c.c., art. 479) (1)

(1) In argomento, si vedano Cass. civ. 23 marzo 2016, n. 5750 e Cass. civ. 9 ottobre 2014, n. 21394, citate in parte motiva. Con riferimento alla previgente disciplina, per il rilievo che nell'ambito della legge tributaria delle successioni non sono del tutto applicabili i principi del codice civile che regolano l'acquisto della qualità di erede atteso che in detto ambito già la sola delazione determina per se stessa l'acquisto dell'eredità, v., inoltre, Cass. civ. 10 marzo 2008, n. 6327, in *www.latribunaplus.it*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza n. 117/24/13, depositata il 13 giugno 2013, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l'appello proposto da B.L. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di successione e dell'Invim dovute in relazione alla dichiarazione di successione in morte di S.E.;

– il giudice del gravame ha rilevato che il contribuente, erede del premorto S.B. chiamato all'eredità di S.E., non era tenuto al pagamento di un'imposta che, nei suoi confronti, doveva ritenersi estinta in conseguenza della morte, senza accettazione dell'eredità a lui devoluta, del chiamato S.B.;

2. – l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– B.L. non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L'Agenzia ricorrente, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia violazione, e falsa applicazione, del artt. 7, 28, D.L.vo n. 346 del 1990 e 36 e dell'art. 479 c.c., deducendo, in sintesi, che, – avuto riguardo al presupposto impositivo costituito dall'apertura della successione con chiamata all'eredità, e senza necessità di accettazione, – per effetto della trasmissione del diritto di accettazione, il chiamato all'eredità del dante causa premorto doveva ritenersi soggetto passivo dell'imposta dovuta (anche) in relazione alla successione apertasi in favore di quello stesso dante causa;

– il motivo di ricorso è fondato e va accolto;

2. – come statuito dalla Corte, con specifico riferimento (anche) a fattispecie omologa a quella in trattazione, dal D.L.vo n. 346 del 1990 è dato desumere che, ai fini dell'imposta di successione, il presupposto dell'imposizione tributaria è costituito dalla chiamata all'eredità, non già dall'accettazione, così che "allorché la successione riguardi anche l'eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza a favore del suo autore, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell'art. 479 c.c." (così Cass., 9 ottobre 2014, n. 21394 cui adde Cass., 23 marzo 2016, n. 5750; v. altresì, con riferimento alla previgente disciplina, Cass., 28 ottobre 1995, n. 11320 nonché Cass., 10 marzo 2008, n. 6327, per il rilievo che "nell'ambito della legge tributaria delle successioni non sono del tutto applicabili i principi del c.c. che regolano l'acquisto della qualità di erede" atteso che in detto ambito già la sola delazione determina per se stessa l'acquisto dell'eredità");

3. – l'impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo del giudizio;

– le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all'evolversi della vicenda processuale, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte intimata. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI, ORD. 14 OTTOBRE 2020, N. 22144

PRES. LOMBARDO – EST. CRISCUOLO – RIC. P.E.V. ED ALTRI (AVV. MARINO) C. D.R.G.S. (AVV. DE VINCENTI)

Successioni mortis causa | Successione testamentaria | Legato | Acquisto | Distinzione tra erede e legatario | Accertamento | Apprezzamento di fatto riservato ai giudici del merito | Congrua motivazione | Incensurabilità nel giudizio di Cassazione | Sussistenza.

 In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituto nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in Cassazione, se congruamente motivato. (*Mass. Redaz.*) (c.c., art. 588) (1)

(1) In termini, v. Cass. civ. 25 ottobre 2013, n. 24163, in *www.latribunaplus.it*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

D.R.G.S. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modica D.R.M.C., P.A.C. e P.E.V. proponendo azione di riduzione nei confronti delle disposizioni testamentarie del padre D.R.A., deceduto il (*omissis*), di cui al testamento pubblico del 19 giugno 2000.

Con tale atto il de cuius così disponeva:

"Lascio a titolo ereditario a mia figlia D.R.S. la piena proprietà, della mia metà indivisa dell'appartamento al primo piano in (*omissis*); lascio a titolo ereditario a mia figlia D.R.C. la piena proprietà della mia metà indivisa dell'appartamento al secondo piano, con la metà indivisa del vano realizzato sulla relativa terrazza di copertura dell'edificio in (*omissis*); lego alla stessa mia figlia D.R.C. la piena proprietà della mia metà della predetta terrazza di copertura dell'edificio in (*omissis*), a soddisfacimento del credito di lire quarantamila da lei vantato nei miei confronti in dipendenza di un prestito fattomi in occasione dei lavori di rifinitura dell'appartamento a secondo piano predetto; Nomino mie eredi universali, indivisamen-

te ed in parti eguali, in tutto il resto del mio patrimonio mobiliare ed immobiliari, compresi quindi la mia casa di abitazione a piano terra in (*omissis*), con tutto quanto in essa si trova, e la relativa corte di pertinenza; la grotta di (*omissis*), nonché il denaro, i depositi, gli eventuali crediti, le mie due nipoti P.A.C..... e P.E.V..... Pongo a carico delle nominate mie due eredi universali... le spese di miei funerali e del seppellimento della salma".

Si costituivano le convenute che contestavano la fondatezza della domanda attorea, sostenendo che il testamento avesse attribuito all'istante un legato in sostituzione di legittima, al quale non aveva rinunciato.

In via subordinata chiedevano determinarsi la disponibile, dichiarandosi disposte a rimborsare all'attrice l'eventuale differenza di valore tra la legittima e quanto ricevuto per testamento.

Il Tribunale adito con la sentenza n. 224 del 30 agosto 2012 ha rigettato la domanda sul presupposto che l'attrice avesse ottenuto un legato in sostituzione di legittima al quale non aveva validamente rinunciato, il che le precludeva l'esercizio dell'azione di riduzione.

La Corte d'appello di Catania con la sentenza non definitiva n. 893 del 15 maggio 2017 in accoglimento del gravame dichiarava che le disposizioni testamentarie erano lesive della quota di riserva dell'attrice, riducendo le disposizioni a favore delle P. nella misura del 25,31%, rimettendo la causa sul ruolo per la divisione.

I giudici di appello reputavano non condivisibile la conclusione del Tribunale secondo cui il de cuius aveva inteso soddisfare le ragioni ereditarie delle due figlie legittimarie con l'attribuzione a titolo particolare di singoli e determinati cespiti patrimoniali, in quanto l'espressione "a titolo ereditario" che accompagnava le previsioni a favore delle figlie faceva propendere per la volontà di collegare l'attribuzione dei singoli beni ad un'istituzione di erede, specialmente ove si fosse tenuto conto dell'impiego nello stesso testamento dell'espressione "lego" in relazione al legato a titolo di adempimento fatto in favore della convenuta.

Né contrastava con tale conclusione il fatto che per le due nipoti si fosse usata l'espressione "eredi universali", in quanto poteva ravvisarsi l'intento del testatore di creare tre quote, di cui due a favore delle figlie (comprensiva ognuna della metà di un appartamento) ed una in favore delle nipoti, a carico delle quali erano state poste anche le spese funerarie.

L'attrice era stata quindi istituita quale erede ex re certa, determinandosi l'entità della sua quota sulla base del valore del bene assegnato rapportato al valore dell'intero.

Quanto al riscontro della lesione, ritenuto che le affermazioni contenute sul punto nella sentenza di primo grado fossero un obiter dictum, atteso che il Tribunale aveva disatteso la domanda di riduzione, alla luce della stima effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, ed escluso dai debiti quello che il de cuius aveva con la figlia M.C. (essendo stato estinto con il legato), accertava che l'appellante aveva ricevuto beni di valore inferiore alla quota di legittima e per un importo, calcolato all'epoca di apertura della successione di Euro 30.056,68.

Per l'effetto andavano ridotte le disposizioni testamentarie in favore delle due nipoti P. (atteso che i beni lasciati a favore dell'altra figlia non eccedevano la sua quota di riserva), così che sui beni assegnati a quest'ultime si è venuta ad instaurare una comunione con l'attrice, che vanta una quota pari al 25,13 (e ciò alla luce dell'ammontare delle lesione in rapporto al valore dei beni attribuiti per testamento alle convenute P.). Effettuata riserva di impugnazione da parte delle convenute, con la successiva sentenza definitiva n. 483 del 1 marzo 2018, la Corte d'appello di Catania, previo aggiornamento all'attualità del valore dei beni caduti in successione, e riscontrato che non era possibile addivenire ad un comodo progetto di divisione in natura, stabiliva che l'attrice aveva diritto a beni di valore pari ad Euro 33.591,28, somma al cui pagamento erano quindi condannate le sorelle P.

Infine, le convenute tutte erano condannate alla restituzione in favore dell'attrice delle somme che la medesima aveva loro versato in esecuzione della sentenza di primo grado, che aveva condannato l'istante al rimborso delle spese del giudizio di primo grado.

Avverso tale pronuncia ricorrono per cassazione P.A.C., P.E.V. e D.R.M.C. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso D.R.G.S..

Il primo motivo denuncia: "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, omesso o erroneo esame di un documento, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la Corte d'appello accertato e valutato che l'espressione "nomino mie eredi universali" contenuta nel testamento pubblico rogato dal notaio I.M.E. di Scicli in data 19 giugno 2000 configura una disposizione testamentaria a titolo universale contrapposta alle altre disposizioni a titolo particolare che invece integrano dei legati in sostituzione di legittima in quanto rappresentano l'intenzione del de cuius di soddisfare le legittimarie con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarle all'eredità". Assumono le ricorrenti che il solo dato testuale ricavabile dalla scheda testamentaria deponga per la soluzione alla quale era già pervenuto il Tribunale, non potendosi accedere alla tesi secondo cui fu effettuata una institutio ex certa re nei confronti dell'attrice, anche alla luce del fatto che il testamento era stato redatto da un notaio.

Il secondo motivo denuncia la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 603 comma 2, c.c. e della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 47 in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello proceduto all'indagine ermeneutica del testamento pubblico redatto dal notaio I.M.E. in data 19 giugno 2000 al fine di accertare l'intenzione del testatore e così qualificare il lascito in favore della figlia legittimaria D.R.G.S. come institutio ex re certa, dovendo piuttosto dare prevalenza al significato delle parole usate dal testatore quale elemento idoneo di individuazione della volontà del medesimo".

Si evidenzia che nella fattispecie si è al cospetto di un testamento pubblico redatto con l'assistenza di un notaio, professionista particolarmente qualificato che ai sensi

della legge notarile deve interpretare ed individuare la volontà del testatore per poi tradurla per iscritto.

In tal caso non è possibile quindi che abbia spazio l'istituto dell'*institutio ex certa re*, in quanto dovrebbe essere lo stesso notaio a risolvere i dubbi circa la natura giuridica delle attribuzioni testamentarie, non rimettendone la soluzione al giudice.

Il terzo motivo denuncia, in via subordinata, la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 588, 1362 e 1363 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello proceduto all'indagine ermeneutica del testamento pubblico redatto dal notaio I.M.E. in data 19 giugno 2000, al fine di accertare l'intenzione del testatore e così qualificare il lascito in favore della figlia legittimaria D.R.G.S. come *institutio ex re certa*, violando i canoni di interpretazione del testamento".

La sentenza gravata ha chiaramente violato le norme di interpretazione del contratto e specificamente del testamento ex art. 588 c.c., procedendo ad un esame frazionato delle volontà testamentarie, non rilevando che invece la volontà era quella di istituire come eredi le sole nipoti.

I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili.

In primo luogo, va rilevata l'inammissibilità della censura formulata in relazione al vizio di cui all'art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto si assume che il fatto decisivo di cui sarebbe stata omessa la disamina, non sia tanto una circostanza fattuale ovvero la prova che del fatto sia stata data nel corso del giudizio, ma, come prospettato appunto nel primo motivo, quello che è stato l'esito interpretativo al quale le ricorrenti pretendono di approdare sulla base della loro esegesi delle volontà testamentarie.

La Corte distrettuale per converso ha deciso la controversia partendo appunto dalla disamina del contenuto delle volontà del *de cuius*, analiticamente riportate in sentenza, offrendo quindi la propria lettura delle ultime volontà, in contrasto con quanto sostenuto dalle ricorrenti ed opinato anche dal giudice di prime cure, ma senza che ciò possa evidenziare la ricorrenza del vizio di cui alla rubrica del primo motivo di ricorso.

I restanti motivi nel loro insieme mirano essenzialmente a contestare, in maniera peraltro infondata, quella che è stata l'interpretazione delle volontà testamentarie offerta da parte del giudice di appello.

In tal senso bisogna innanzitutto ricordare che è consolidato orientamento di questa Corte quello secondo cui, nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento (Cass. n. 24163/2013; 23278/2013). In particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituto nell'universalità dei beni o in una quo-

ta del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni (Cass. n. 23393/2017).

Inoltre (cfr. Cass. n. 24163/2013) in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("*institutio ex re certa*") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituto nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato.

Nella fattispecie emerge che la sentenza gravata nel pervenire all'approdo interpretativo qui contrastato è partita proprio dal tenore letterale delle espressioni usate nell'atto di ultima volontà, considerando, e ciò in linea con quanto posto a fondamento dello stesso ricorso, la circostanza che si trattava di testamento pubblico, redatto cioè con l'assistenza di un notaio, professionista particolarmente qualificato e quindi consapevole della differenza tra istituzione di erede ed attribuzione a titolo di legato.

Partendo da tale condivisibile premessa, la Corte d'appello ha evidenziato che nel testamento era presente accanto all'espressione "Lascio a titolo ereditario" anche (per quanto concerne D.R.C.) l'utilizzo, quanto all'attribuzione della piena proprietà della metà della terrazza, del termine "lego", sicché, stante l'identità della formula lessicale utilizzata per l'attrice, era evidente che al testatore fosse ben presente la differenza tra il lasciare a titolo ereditario (che esprimeva una volontà di istituire quale erede) ed una diversa attribuzione a titolo particolare (nella specie ex art. 659 c.c. sub specie di legato di *datio in solutum*), e che quindi doveva ritenersi che il lascito effettuato in favore dell'appellante avvenisse a titolo di erede e non già quale legataria.

La differente formula utilizzata per le figlie rispetto a quella invece usata per le nipoti appare piuttosto ricollegabile alla circostanza che mentre per le figlie l'istituzione di erede, che trovava conforto nell'espressione "a titolo ereditario", era concretizzata mediante l'individuazione di specifici beni, per le nipoti l'istituzione concerneva tutto il residuo patrimonio, del quale non avesse già prima disposto in favore delle figlie.

In tal senso, piuttosto che rinvenire un'ipotesi tipica di *institutio ex re certa*, nella quale è la sola attribuzione di beni a dover poi orientare in via interpretativa l'accertamento se la medesima valga come istituzione di erede ovvero come legato, nella fattispecie i giudici di appello hanno fondato la loro conclusione sul fatto che l'attribuzione avvenisse "a titolo ereditario" e non già genericamente "a titolo successorio" (distinzione questa che la Corte ha valorizzato, proprio alla luce del fatto che la redazione dell'atto era stata affidata al ministero di un notaio), e che era quindi al cospetto più propriamente di una divisione

ereditaria senza predeterminazione di quote, essendosi specificamente individuati i beni destinati a comporre le quote ereditarie delle due figlie (una delle quali beneficiata anche di un legato), restando quindi determinata de residuo la quota invece assegnata alle altre due eredi (tutto il resto del patrimonio, ancorché con l'indicazione di alcuni specifici beni che ne facevano parte), senza che però tale diversa qualificazione giuridica incida sulla correttezza della soluzione raggiunta in concreto.

Il richiamo ai differenti termini utilizzati per individuare le varie attribuzioni compiute dal de cuius costituisce un'adeguata valorizzazione della natura pubblica del testamento, emergendo in realtà come, a fronte di una logica e non implausibile interpretazione offerta dalla Corte d'appello delle ultime volontà testamentarie, le ricorrenti aspirino ad un'alternativa soluzione, senza che però quella contestata si palesi come assolutamente insostenibile o evidentemente affetta da irragionevolezza.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI, ORD. 9 OTTOBRE 2020, N. 21901

PRES. MOCCI – EST. CAPRIOLI – RIC. S.M. ED ALTRI (AVV.TI MARROCCO E GALARDO) C. AG. ENTRATE (AVV. GEN. STATO)

Tributi erariali indiretti | Imposta sulle donazioni | Donazioni precedentemente intervenute tra donante e donatario | Determinazione delle aliquote | Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta | Accertamento di maggior valore | Denaro del "de cuius" oggetto di deposito bancario | Presunzione del 10% sull'attivo ereditario ex art. 9, comma 2, D.L.vo n. 346 del 1990 | Applicabilità | Esclusione | Fondamento | Conseguenze | Tassazione separata dei crediti ex art. 18 d.lgs. n. 346 del 1990 | Configurabilità.

 In tema di imposta di successione, la presunzione di cui all'art. 9, comma 2, del D.L.vo n. 346 del 1990 – che considera compresi nell'attivo ereditario "denaro, gioielli e mobili per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore" – non è applicabile al denaro depositato su conto

corrente bancario intestato al "de cuius", poiché, in questo caso, diversamente dal denaro contante nella diretta disponibilità del defunto, la proprietà è della banca, mentre il cliente gode solo di un diritto di credito (artt. 1834 e 1852 c.c.), in conformità, peraltro, alla "ratio" della norma che, essendo quella di consentire un accertamento presuntivo solo dei beni di difficile identificazione e valutazione, facilmente sottraibili al Fisco (come il denaro che si trova in casa), non si attaglia ai depositi di conto corrente, i quali possono essere accertati e documentati presso l'istituto di credito, sicché, per essi, opera la tassazione separata ex art. 18 del cit. D.L.vo. n. 346 del 1990. (*d.l.vo 31 ottobre 1990, n. 346, art. 9; d.l.vo 31 ottobre 1990, n. 346, art. 18; c.c. art. 1834; c.c. art. 1852; c.p.c. art. 769*) (1)

(1) Analogamente v. Cass. civ. 24 maggio 2013, n. 12935, in *www.latribunaplus.it*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CTR del Lazio, con sentenza nr. 5685/2018 depositata in data 4 settembre 2018 adita in sede di rinvio, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza nr. 127/2012 della CTP di Roma con cui era stato accolto il ricorso proposto da M.F.B., S.M. e M.B.R. contro l'avviso di liquidazione relativo all'imposta complementare del 10%. Rilevava la correttezza dell'operato dell'Ufficio ritenendo esatto il calcolo dell'Ufficio il quale aveva considerato separata la tassazione del denaro del defunto in quanto oggetto del deposito con correlato diritto di credito verso le banche e come tale non rientrante nella previsione del T.U. n. 346 del 1990, art. 9, comma 2, ma dell'art. 18, D.L.vo n. 346 del 1990, riguardante i crediti.

Avverso tale sentenza M.F.B., S.M. e M.B.R. propongono ricorso per cassazione affidato a 4 motivi illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denunciano l'errata qualificazione giuridica della fattispecie e la non corretta interpretazione del T.U. n. 346 del 1990, art. 9.

Lamentano, in particolare, che non sarebbe stata corretta la pretesa del Fisco di calcolare la percentuale presuntiva del 10% sull'attivo ereditario tenendo presente anche il valore dichiarato dall'erede per denaro e mobili compresi nell'asse ereditario.

Sostengono, pertanto, che alla quota della ricorrente S. non avrebbe dovuto essere applicata la presunzione del 10% trattandosi di quota di denaro. Con un secondo motivo denunciano l'errata qualificazione giuridica della fattispecie e la non corretta interpretazione del T.U. n. 346 del 1990, art. 9.

Osservano che in presenza di un valore dichiarato inferiore a quello presunto l'imposta principale di successione avrebbe dovuto essere calcolata per quanto riguarda i beni mobili sul valore presunto mentre l'imposta complementare avrebbe dovuto essere liquidata sulla differenza fra va-

lore presunto e quello dichiarato sicché nel caso in esame non vi sarebbe stato spazio per alcuna presunzione.

Rilevano come il richiamo operato dalla CTR al T.U. n. 346 del 1990, art. 18, non sarebbe pertinente riguardando una fattispecie diversa della base imponibile relativa ai crediti.

Con un terzo motivo denunciano la violazione dell'art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Sostengono che le medesime doglianze di cui ai primi due motivi di ricorso possono essere riproposte sotto un diverso angolo visuale come sindacato sulla ricostruzione del fatto operata dalla CTR.

Precisano che con tale motivo non si è denunciato la difformità di giudizio nell'apprezzamento delle prove rispetto a quello effettuato dal giudice di merito ma l'insufficiente motivazione su fatti emergenti dai documenti in atti. Con l'ultimo motivo deducono la nullità della sentenza ex art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c., per omesso esame ex art. 112 c.p.c.

Sostengono che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sul fatto che alla coerede S.M. era stato attribuito solo denaro sicché non poteva farsi applicazione della presunzione relativa ai soli eredi cui erano attribuiti i beni immobili.

Il primo motivo è infondato con l'assorbimento del secondo.

La CTR ha correttamente escluso l'applicazione del richiamato art. 9 alla fattispecie in esame.

In effetti, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare, la ratio della disposizione contenuta all'art. 9, comma 2, D.L.vo n. 346 del 1990, va ravvisata nella necessità di evitare il facile occultamento di denaro e gioielli ecc.. I quali, invero, potrebbero pervenire al de cuius fino al momento della sua morte, senza quindi trovar riscontro in inventari precedenti e diversi da quello di cui all'art. 769 c.p.c. e ss. (Cass. 12935/2013).

Invero l'art. 9, D.L.vo n. 346 del 1990, stabilisce: "si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobili per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario" e simile presunzione è superata, o per meglio dire è resa superflua, ove nel patrimonio del defunto facciano parte denaro, gioielli e mobili per un importo pari o superiore.

Appare evidente come la norma faccia riferimento a denaro, gioielli e mobili di diretta pertinenza del defunto; in particolare il denaro rientra nell'ambito di applicazione della norma stessa solo quando su di esso il defunto esercitasse un diritto di proprietà e non quando formasse oggetto di un diritto di credito, contemplato invece nell'art. 18, D.L.vo n. 346 del 1990.

Nel caso di denaro che risulta oggetto di deposito presso una banca la proprietà del denaro spetta alla banca e il cliente gode di un diritto di credito (artt. 1834 e 1852 c.c.), e quindi il saldo del deposito in conto corrente costituisce un credito del defunto e non una sua proprietà.

Del resto la ratio dell'art. 9, D.L.vo n. 346 del 1990, è quella di consentire un accertamento presuntivo di beni di

difficile identificazione e valutazione, facilmente sottraibili all'attenzione del fisco (come il denaro liquido che si trovi in casa) e dunque non si attaglia ai depositi di conto corrente che possono essere accertati e documentati presso l'istituto di credito (Cass. 19160/2003) sicché per essi come correttamente rilevato dalla CTR trova applicazione il T.U. n. 346 del 1990, art. 18.

Il terzo motivo è inammissibile.

La censura, priva di riferimenti ad uno specifico fatto storico decisivo e relativa al giudizio in diritto delta CTR, è del tutto estranea alla formulazione ("omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti") dell'art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c., come novellata dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile anche al giudizio di cassazione in materia tributaria (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, a n. 8053) e, in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, vigente nel caso di specie.

Con riguardo all'ultimo motivo se ne deve rilevare parimenti l'inammissibilità. Giova infatti ricordare che per poter utilmente dedurre, in sede di legittimità, un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettate (Cass. n. 25299 del 2014).

È, quindi, inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su una domanda se la stessa non sia stata compiutamente riportata nella sua integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. n. 17049 del 2015).

Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati a dedurre, in ricorso, di aver proposto, nel corso del giudizio, le domande delle quali lamentano, appunto, l'omessa pronuncia (v. il ricorso, p. 10) senza, tuttavia, riprodurne il contenuto negli esatti termini in cui le stesse erano state formalmente proposte. (Cass. 21244/2019).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo,

Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI, ORD. 6 OTTOBRE 2020, N. 21358

PRES. DE STEFANO — EST. CRICENTI — RIC. G.D. ED ALTRI (AVV. PAPETTI) C. R. S.P.A. (AVV. DE CRESCENZO)

Responsabilità patrimoniale | Conservazione della garanzia patrimoniale | Revocatoria ordinaria (azione pauliana) | Ambito oggettivo | Trasferimento immobiliare da un genitore alla prole in attuazione degli accordi di separazione consensuale | Azione revocatoria | Ammissibilità | Fondamento.

È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, c.c. (c.c. art. 150; c.c. art. 2740; c.c. art. 2901) (1)

(1) Analogamente, v. Cass. civ. 22 gennaio 2015, n. 1144, in *www.latribunaplus.it*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente G.M. ha donato la metà della nuda proprietà di un immobile ai figli G.D. e G.A. l'altra metà, con il medesimo atto, è stata donata, sempre ai figli, dalla moglie, P.M.N..

Il G., poco prima della donazione, aveva rilasciato fideiussione a favore della R. S.p.a. (già I. S.p.a.) a garanzia di un finanziamento che quest'ultima aveva concesso alla società M. Italiana.

Resasi inadempiente la società debitrice (M.) la cedente (ora R. S.p.a.) ha agito per la revocatoria dell'atto di donazione di quell'immobile e di altri beni oggetto anche essi di liberalità verso i figli del ricorrente.

Il Tribunale ha in primo grado accolto la domanda, che è stata parzialmente riformata in appello, dove il ricorrente aveva ribadito l'argomento per cui il trasferimento era atto dovuto, in adempimento di obbligazioni assunte nel 1997 nel giudizio di separazione personale tra coniugi, e dunque non poteva essere soggetto a revoca.

Il ricorso del G. è fondato su tre motivi e riguarda esclusivamente uno dei beni oggetto di revocatoria, in particolare la donazione della metà della nuda proprietà dell'immobile sito in (*omissis*), essendo gli altri ritenuti estranei al giudizio di revocatoria già dalla stessa corte di appello.

V'è controricorso della R. S.p.a.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — La corte di appello osserva che non ha rilevanza la circostanza per cui l'atto sia stato posto in essere in adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione, cir-

costanza che non ne impedisce la revocatoria, di cui sussistono tutti i presupposti di legge.

2. — Il G. contesta questa tesi con due motivi; il terzo motivo attiene invece al regime delle spese.

V'è da premettere che la R. S.p.a. eccipisce una sorta di giudicato interno, in quanto il solo G. avrebbe impugnato per Cassazione la sentenza, che dunque sarebbe passata in giudicato per gli altri.

Si tratta di una tesi infondata, in quanto le cause sono inscindibili, poiché la revocatoria produce un effetto (l'inefficacia dell'atto verso il creditore) che riguarda similmente tutti i partecipi alla revoca, e non può prodursi per uno solo di essi; ma soprattutto in quanto l'impugnazione è fatta da tutti le parti del giudizio di appello.

2.1. — Con il primo motivo il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto controverso e rilevante, ossia omesso esame della circostanza, introdotta con espresso motivo di appello, secondo cui l'atto è stato compiuto in adempimento di una obbligazione assunta nel giudizio di separazione, e valida a tal fine come preliminare. In particolare, sarebbe stata trascurata la natura di pattuizione preliminare dell'accordo di separazione, con inevitabili riflessi sulla revocabilità dell'atto.

2.2. — Con il secondo motivo si deduce invece violazione dell'art. 2901 c.c. in connessione con il motivo precedente: si assume cioè che, avendo l'atto la natura di adempimento di una obbligazione assunta con la separazione, si trattava di atto dovuto, dell'adempimento di un obbligo assunto in precedenza, come tale non revocabile.

3. — I motivi possono trattarsi insieme e sono infondati.

Va evidenziato che l'accordo di separazione è del 1997, mentre l'atto di trasferimento ai figli della nuda proprietà è del 2004, di poco successiva alla stipula delle fideiussioni.

Ciò detto, la tesi del ricorrente è che non è stata data attenzione all'obbligo assunto con la separazione, ed alla sua necessaria rilevanza in termini di contratto preliminare; né è stata data attenzione al fatto che di conseguenza il trasferimento ha costituito un atto dovuto, come tale non revocabile.

Va detto che, in astratto, è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901 comma 3, c.c. (Cass. 1144/2015).

In altri termini, la volontà, espressa nell'accordo di separazione di trasferire un bene ai figli, non integra un contratto preliminare (che sarebbe, tra l'altro, un preliminare di donazione) a favore di terzi, ma, ai fini della revocatoria va visto come l'atto stesso di disposizione del patrimonio, e dunque l'atto di trasferimento non è adempimento dell'obbligo assunto con l'accordo di separazione: si può, al più ritenere che il trasferimento ha la sua giustificazione esterna

in quell'accordo, ma l'effetto traslativo è proprio, è riconducibile allo stesso atto di trasferimento e non all'accordo che lo giustifica. In sostanza, il trasferimento del bene ai figli, in ragione dell'accordo preso in tal senso nel procedimento di separazione, si atteggia come un atto traslativo che ha la sua causa (ossia la sua ragione giustificatrice) non in sé, ma al suo esterno, in un precedente accordo, che funge solo da causa esterna del trasferimento medesimo.

Con la conseguenza che i presupposti della revocatoria vanno valutati rispetto a quest'ultimo e non all'accordo causale e giustificativo. Del resto, il trasferimento ai figli è avvenuto ben sette anni dopo l'accordo di separazione che lo prevedeva ed è avvenuto subito dopo che il dante causa (l'attuale ricorrente) si è costituito fideiussore della società di leasing.

4. – Quanto al terzo motivo, esso denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c.. Ritene il ricorrente che, essendovi stata

soccombenza reciproca, le spese andavano compensate e non poste interamente a suo carico.

Il motivo è inammissibile in considerazione del fatto che in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 24502/2017). Nella specie, vi è una sostanziale soccombenza e cioè una prevalente soccombenza, correttamente rilevata dalla corte territoriale.

Il ricorso va rigettato. Spese secondo soccombenza e raddoppiato contributo. (*Omissis*)

Massimario

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione

Armi e munizioni

■ Detenzione abusiva – Armi già denunciate dal “de cuius” – Erede accettante con beneficio di inventario

In caso di morte del soggetto che ha denunciato il possesso di un'arma alla competente autorità, grava sull'erede l'obbligo di ripetere tale denuncia, anche quando l'accettazione dell'eredità sia avvenuta con beneficio di inventario che ha il solo effetto di tenere separati, ai fini civilistici, il patrimonio del “de cuius” e quello dell'erede. ♦ Cass. pen., sez. I, 15 maggio 2020, n. 15199 (ud. 21 febbraio 2020), B. L. (c.c., art. 490; c.p., art. 47; l. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 10; l. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 14; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38; l. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2; l. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 7). [RV278899]

Cassazione penale

■ Ricorso – Rinuncia – Imputato minorenni.

In tema di impugnazioni, ai fini della validità della rinuncia al ricorso per cassazione formulata personalmente da imputato minorenni è necessario il concorso di volontà del genitore o del tutore. ♦ Cass. pen., sez. V, 24 aprile 2020, n. 12917 (ud. 13 febbraio 2020), I. (c.p.p., art. 571; c.p.p., art. 589). [RV279069]

Circostanze del reato

■ Aggravanti – Connessione teleologica – Concorso formale di reati.

La circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro. (Fattispecie relativa all'applicazione della suddetta aggravante in un caso di condanna per il reato di lesioni personali, strumentalmente diretto a commettere quello di maltrattamenti in famiglia). ♦ Cass. pen., sez. VI, 8 maggio 2020, n. 14168 (ud. 22 gennaio 2020), Z. (c.p., art. 61; c.p., art. 81; c.p., art. 572; c.p., art. 582). [RV278844]

Delibazione (Giudizio di)

■ Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere – In materia matrimoniale – Procedimento civile – Eccezione – Sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale – Domanda proposta da una sola parte – Rito di cognizione ordinaria – Applicabilità – Costituzione tardiva del convenuto – Conseguenze – Fattispecie.

Nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, ove la relativa domanda sia proposta da uno solo dei coniugi, non trova applicazione la disciplina dei procedimenti camerali, ma quella del giudizio ordinario di cognizione, ai sensi dell'art. 796 c.p.c., sicché la costituzione del convenuto dinanzi alla corte d'appello deve ritenersi disciplinata dall'art. 167 c.p.c., che impone a tale parte, a pena di decadenza, di proporre nella comparsa di risposta le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nel termine stabilito per la costituzione dall'art. 166 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha precisato che non assume rilievo l'intervenuto differimento dell'udienza di comparizione delle parti, disposto ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c., perché non opera, in tal caso, la disciplina dettata dall'art. 166 c.p.c. per l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 168-bis, che è norma avente carattere eccezionale, pertanto

non suscettibile di applicazione analogica). ♦ Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2020, n. 8028, G.P. c. C.S. (c.p.c., art. 166; c.p.c., art. 167; c.p.c., art. 168 bis; c.p.c., art. 796; c.p.c., art. 797; l. 25 gennaio 1985, n. 121, art. 8). [RV65756301]

Divisione

■ Divisione ereditaria – Collazione – Accettazione dell'eredità.

La collazione postula l'accettazione dell'eredità anche nella ipotesi di rappresentazione, non esistendo una diversificazione legislativamente prevista, nell'ambito dell'istituto della collazione, in ragione del fatto che l'obbligato sia il discendente diretto o colui che succede per rappresentazione, tant'è che la rubrica dell'art. 740 c.c. fa riferimento alle donazioni fatte all'ascendente dell'erede, presupponendo, dunque, tale qualifica. ♦ Cass. civ., sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2914, F. c. G. (c.c., art. 467; c.c., art. 737; c.c., art. 740). [RV65709301]

■ Divisione ereditaria – Domanda subordinata di riduzione per lesione di legittima – deduzione in appello dell'assenza di relictum.

In un giudizio di divisione ereditaria, ove gli attori coeredi chiedano la divisione della massa ereditaria da calcolare a seguito di collazione dei beni donati al coerede convenuto e, in subordine, la riduzione della donazione per lesione della quota di legittima, non può essere considerata nuova, e, pertanto, inammissibile, la domanda subordinata nel caso in cui solo in appello si deduca l'assenza di “relictum” – e, quindi, la loro totale pretermissione – che consentirebbe agli appellanti di proporla senza essere tenuti ad accettare previamente l'eredità con beneficio di inventario. (Nella specie la S.C. ha affermato il principio sul presupposto che la lamentata pretermissione era stata prospettata in appello come un diverso aspetto della lesione della quota di legittima e, in tal senso, ha ritenuto corretto che l'esercizio dell'azione a tutela della quota di legittima fosse stato formulato in modo alternativo, quale divisione della comunione se fosse stata riconosciuta l'esistenza di una massa ereditaria e quale azione di riduzione della donazione in caso contrario). ♦ Cass. civ., sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2914, F. c. G. (c.c., art. 553; c.c., art. 555; c.c., art. 563; c.c., art. 564). [RV65709304]

■ Divisione ereditaria – Immobili non divisibili – Migliorie apportate allo stesso da uno dei condividenti.

Nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti vengono a far parte dello stesso per il principio dell'accessione, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli. ♦ Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2020, n. 5527, M. c. M. (c.c., art. 713; c.c., art. 720; c.c., art. 728; c.c., art. 1150). [RV65712101]

■ Divisione ereditaria – Stima – Espropriazione per pubblica utilità di beni in corso di giudizio.

Nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, la stima per la formazione delle quote di beni in comunione va effettuata al tempo della divisione, avendo riguardo ad ogni elemento incidente sul valore di mercato, sicché, qualora “lite pendente” sia disposta un'espropriazione per pubblica utilità su immobili della massa comune, occorre tener conto, tra le componenti da

dividere, del diritto di credito all'indennità di espropriazione in luogo del bene non più in proprietà dei condividenti. ♦ Cass. civ., sez. VI, 4 marzo 2020, n. 5993, M. c. M. (c.c., art. 713; c.c., art. 726; c.c., art. 766; l. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis). [RV65727101]

Edilizia popolare ed economica

■ **Assegnazione – Diritto dell'assegnatario – Trasmissibilità iure hereditario – Competenza e giurisdizione – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Eredi di assegnatario fucense di alloggio ex L.R. Abruzzo n. 7 del 1997 – Azione di nullità e/o inefficacia dell'atto di cessione dell'alloggio a terzi – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento.**

In tema di edilizia residenziale pubblica, spetta alla giurisdizione ordinaria la controversia, promossa dagli eredi del soggetto assegnatario fucense di un alloggio ai sensi dell'art. 3 della L.R. Abruzzo n. 7 del 1997, avente ad oggetto la richiesta di nullità e/o inefficacia del contratto di cessione dell'immobile stipulato con un terzo dal competente organo regionale, per essere il petitum sostanziale della lite costituito dall'accertamento della titolarità, in capo all'assegnatario, del diritto soggettivo di riscatto i cui presupposti sono fissati direttamente dalla legge. ♦ Cass. civ., sez. un., 23 aprile 2020, n. 8097, V.A. c. I.R.N. (l.r. Abruzzo 27 gennaio 1997, n. 7, art. 3; l. 12 maggio 1950, n. 230; c.p.c., art. 386). [RV65753601]

Giudizio penale di primo grado

■ **Istruzione dibattimentale – Esame dei testimoni – Minorenne.**

In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali, l'accertamento della capacità a testimoniare, diretto ad appurare se questi sia in grado di percepire la realtà e riferire sui fatti di cui è a conoscenza senza influenze dovute a patologie, deve essere distinto dalla valutazione di attendibilità, che riguarda, invece, la veridicità del narrato. ♦ Cass. pen., sez. III, 15 maggio 2020, n. 15207 (ud. 26 novembre 2019), K. (c.p.p., art. 192; c.p.p., art. 498; c.p. art. 609 bis; c.p. art. 609 ter). [RV278780]

Infermità di mente, interdizione, inabilitazione

■ **Provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno – Amministrazione di sostegno cd. sostitutiva o mista e amministrazione puramente di assistenza – Differenze.**

L'amministrazione di sostegno si configura come cd. sostitutiva o mista, laddove presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente di assistenza quando si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione. Ne discende che, nel caso dell'amministrazione di mera assistenza, il beneficiario è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiario, sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza. ♦ Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2020, n. 6079, S. c. D. (c.c., art. 404; c.c., art. 411; c.c., art. 596; c.c., art. 599). [RV65712402]

Lesioni personali

■ **Volontarie – Aggravanti – Coniuge separato.**

In tema di delitti contro la vita e l'incolumità individuale, ai fini della configurabilità dell'aggravante del rapporto di coniugio, prevista dall'art. 577, comma primo, n. 1, cod. pen., è irrilevan-

te l'intervenuta separazione personale tra i coniugi anche con riferimento ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 4. (In motivazione, la Corte ha precisato che la modifica legislativa che ha, tra l'altro, espressamente esteso l'applicabilità dell'aggravante anche ai coniugi separati, si è limitata sul punto a recepire quanto da tempo già affermato dalla giurisprudenza di legittimità). ♦ Cass. pen., sez. V, 29 aprile 2020, n. 13273 (ud. 15 gennaio 2020), A. (c.p., art. 582; c.p., art. 577; l. 11 gennaio 2018, n. 4, art. 2). [RV278988]

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

■ **Elemento oggettivo – Diritto di visita – Mero inadempimento dell'obbligato.**

In tema di elusione dei provvedimenti del giudice civile relativo all'affidamento di minori, il mero inadempimento non integra il reato di cui art. 388, comma secondo, cod. pen., occorrendo che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all'obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolando attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede e non riconducibile ad una mera inosservanza dell'obbligo. ♦ Cass. pen., sez. VI, 27 aprile 2020, n. 12976 (ud. 19 febbraio 2020), R. (c.p., art. 388). [RV278756]

■ **Provvedimento concernente l'affidamento dei minori – Reato istantaneo – Assunzione della natura di reato eventualmente permanente.**

Il delitto di cui all'art. 388, secondo comma, cod. pen., concernente l'elusione di un provvedimento del giudice civile relativo all'affidamento di minori, ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui si verifica il primo fatto con il quale il genitore affidatario elude l'esecuzione del provvedimento, potendo tuttavia assumere il carattere di reato permanente qualora la condotta elusiva delle prescrizioni abbia determinato una situazione perdurante, tale da poter cessare solo per volontà dell'agente. ♦ Cass. pen., sez. VI, 8 maggio 2020, n. 14172 (ud. 29 gennaio 2020), M. (c.p., art. 388). [RV278845]

Matrimonio

■ **Celebrazione – Forma – Celebrato davanti a ministri dei culti ammessi dallo stato – Trascrizione – Culto ammesso non avente "intesa" con lo stato – Disciplina della trascrizione del matrimonio – Condizioni – Legge n. 1159 del 1929 – Applicabilità – Fondamento – Fattispecie.**

In materia di trascrizione agli effetti civili del matrimonio religioso celebrato secondo il rito di culti diversi da quello cattolico, occorre distinguere due ipotesi: la trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato secondo il rito di un culto che abbia stipulato un'intesa con lo Stato italiano segue la disciplina prevista da questa; l'atto di matrimonio celebrato in Italia davanti ad un ministro di un culto con il quale non sia stata stipulata un'intesa deve invece essere trascritto quando il detto ministro appartenga ad un culto ammesso nello Stato ai sensi della legge n. 1159 del 1929, la sua nomina sia stata approvata con decreto del Ministro dell'Interno e l'ufficiale dello stato civile abbia rilasciato l'autorizzazione scritta alla celebrazione del matrimonio. (Nella specie, la Corte d'appello ha erroneamente negato la trascrizione del matrimonio celebrato innanzi al ministro di culto della "Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania" in quanto confessione religiosa ammessa nello Stato ai sensi della legge n. 385 del 1949 che, all'epoca del matrimonio, non aveva stipulato un'intesa con l'Italia, senza indagare se il matrimonio dovesse essere trascritto secondo la normativa sui culti ammessi, dettata dalla legge n. 1159 del 1929 e dal r.d. n. 289 del 1930). ♦ Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2020, n. 6511, M.C.M ed altra c. P.G. Corte di appello Messina (l. 24 giugno 1929, n. 1159, art. 10; l. 24 giugno 1929, n. 1159, art. 11; l. 24 giugno 1929, n. 1159, art. 12; r.d. 28 febbraio 1930, n. 289, art. 20; r.d. 28 febbraio 1930, n. 289, art. 22). [RV65747501]

■ **Dichiarazione di esecutività di sentenza ecclesiastica – Declaratoria di nullità – Ordine pubblico italiano (non contrarietà) – Sentenze in materia matrimoniale – Matrimonio concordatario – Sentenza di nullità – Giudizio di delibazione – Contumacia del convenuto – Impedimento alla delibazione costituito dalla convivenza ultratriennale – Rilevabilità d'ufficio – Esclusione – Fattispecie.**

La contumacia del convenuto, nel giudizio di riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, non incide sulla natura dell'eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, che costituisce un limite di ordine pubblico alla delibazione, e rimane compresa, anche in mancanza della costituzione della parte convenuta, tra quelle riservate dall'ordinamento all'esclusiva disponibilità delle parti. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, in cui la moglie era rimasta sempre contumace e dagli atti era emersa una convivenza tra i coniugi di durata ultratriennale, accompagnata dalla nascita di tre figli). ♦ Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2020, n. 7923, P.G. c. M.A. ed altro (c.p.c., art. 167; c.p.c., art. 112; c.p.c., art. 291; c.p.c., art. 797; l. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8; l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3). [RV65756201]

■ **Rapporti patrimoniali – Comunione legale – Amministrazione – Procedimento civile – Domanda giudiziale – Interpretazione e qualificazione giuridica – Società di persone – Ammissibilità – Domanda di accertamento della comproprietà dei beni sociali – Qualificazione della domanda – Recesso del socio – Liquidazione della quota – Fattispecie.**

Tra coniugi in regime di comunione legale può essere costituita una società di persone, con un patrimonio costituito dai beni conferiti dagli stessi, essendo anche le società personali dotate di soggettività giuridica, sicché, in caso di recesso di un socio, sorgendo a carico della società l'obbligo della liquidazione della sua quota, la domanda del coniuge receduto di accertamento della comproprietà dei beni sociali può essere interpretata dal giudice come tesa alla liquidazione della sua quota sociale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che potesse riquadrarsi come istanza di liquidazione della quota sociale, la domanda della moglie nei confronti del marito tesa all'accertamento della comproprietà dei beni appartenenti ad una società in nome collettivo, di cui i coniugi in regime di comunione dei beni erano unici soci). ♦ Cass. civ., sez. I, 27 aprile 2020, n. 8222, F.I. c. T.M.R. (c.c., art. 159; c.c., art. 2289; c.c., art. 2291; c.p.c., art. 112). [RV65760901]

■ **Scioglimento (divorzio) – Assegno di divorzio – Funzione assistenziale, compensativa e perequativa.**

L'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. (In applicazione di questi principi la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, in quanto, a fronte dell'adeguata valutazione dei redditi da lavoro dell'ex marito, non era stata operata alcuna quantificazione di quelli della ex moglie, essendo mancata anche la valutazione in ordine al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge). ♦ Cass.

civ., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5603, A. c. P. (l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5). [RV65708801]

■ **Scioglimento (divorzio) – Assegno di divorzio – Mantenimento della prole – Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne – Sopravvenuta adozione da parte del nuovo marito dell'ex coniuge – Revisione delle condizioni economiche – Ammissibilità – Condizioni.**

In tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio riguardanti l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti, la sopravvenuta adozione dei medesimi da parte del nuovo marito della madre, ove ne derivi il loro stabilimento nel contesto familiare creatosi, deve essere valutata dal giudice ai fini della modificazione dell'entità di tale mantenimento, ove risulti che l'adottante, benché privo del corrispondente obbligo giuridico, provveda comunque continuativamente e non solo occasionalmente alle esigenze e necessità quotidiane degli adottati. ♦ Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2020, n. 7555, M.M. c. F.M.E. ed altro (l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9; c.c., art. 291; c.c., art. 297; c.c., art. 300; c.c., art. 313; c.c., art. 337 septies). [RV65748401]

■ **Scioglimento (divorzio) – Assegno di divorzio – Mantenimento disposto in sede di separazione.**

La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. ♦ Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5605, A. c. D. (l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5; c.c., art. 156). [RV65703601]

■ **Scioglimento (divorzio) – Assegno di divorzio – Pensione di reversibilità.**

La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, tenendo tuttavia distinta la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio - cui soltanto si riferisce il criterio legale -, e senza individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso. ♦ Cass. civ., sez. VI, 26 febbraio 2020, n. 5268, G. c. P. (l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9; l. 6 marzo 1987, n. 74, art. 13). [RV65724001]

■ **Scioglimento (divorzio) – Decesso del coniuge – Diritti dell'ex coniuge superstite – Pensione di reversibilità – Concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite – Determinazione delle rispettive quote – Criteri – Durata del matrimonio – Natura esclusiva del criterio – Esclusione – Criteri equitativi – Convivenza prematrimoniale**

ovvero entità dell'assegno divorzile – Rilevanza – Condizioni e limiti – Fattispecie.

La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile. (In applicazione del sopraindicato principio, la S.C. ha precisato che va valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorché in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale). ♦ Cass. civ., sez. lav., 28 aprile 2020, n. 8263, C.V. c. Fondazione ENPAM (l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5; l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9; l. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10; l. 6 marzo 1987, n. 74, art. 13). [RV65761101]

■ Scioglimento (divorzio) – Modifica giudiziale delle condizioni – Azione di ripetizione delle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione.

In caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime post-coniugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa. (Nella specie, le due figlie erano divenute economicamente autosufficienti a seguito del conseguimento della laurea, come previsto dagli accordi economici in sede di divorzio congiunto dei genitori, e pacificamente con i rispettivi matrimoni contratti nel 1994 e 1998, sicché la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva negato la ripetizione delle somme corrisposte per il mantenimento delle figlie prima della modifica delle condizioni a decorrere dal 2006). ♦ Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2020, n. 3659, M. c. G. (c.c., art. 2033; c.c., art. 147; c.c., art. 148; l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6). [RV65705401]

■ Separazione dei coniugi – Assegno di mantenimento – Erogazione diretta ai figli.

In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 156, comma 6, c.c., nell'attribuire al giudice, in caso d'inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi tenuti a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, affidato in via esclusiva al giudice di merito e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità. ♦ Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5604, P. c. P. (c.c., art. 156). [RV65704401]

Misure cautelari personali

■ Condizioni di applicabilità – Esigenze cautelari – Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

In tema di convalida dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, il giudice deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito allontanamento, valutando la legittimità dell'operato della polizia in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dall'art. 282-bis, comma 6, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice della convalida deve valutare la sussistenza del "fumus commissi delicti" secondo una verifica "ex ante", tenendo conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria al momento dell'esecuzione del provvedimento). ♦ Cass. pen., sez. VI, 9 giugno 2020, n. 17680 (c.c. 27 maggio 2020), P. (c.p.p., art. 386; c.p.p., art. 389; c.p.p., art. 390; c.p.p., art. 391; c.p.p., art. 384 bis). [RV278965]

■ Custodia cautelare in carcere – Divieto – Imputato con prole disabile.

Il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen. per i genitori di prole di età inferiore a sei anni non è estensibile, in via interpretativa, al caso di figlio disabile di età superiore all'indicato limite. (In motivazione, la Corte ha escluso che la mancata equiparazione del figlio disabile con quello di età inferiore a sei anni possa configurare una disparità di trattamento tale da giustificare un'eccezione di costituzionalità, essendo diverse le esigenze assistenziali relative ad un figlio in età evolutiva, che richiedono la presenza di almeno un genitore, rispetto all'assistenza per un figlio disabile di età superiore, che può essere offerta da altri familiari o da strutture pubbliche di sostegno). ♦ Cass. pen., sez. II, 7 maggio 2020, n. 13960 (c.c. 12 dicembre 2019), R. (c.p.p., art. 275). [RV278912]

Misure di prevenzione

■ Procedimento – Beni intestati ai familiari conviventi nell'ultimo quinquennio – Presunzione di appartenenza.

Dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deriva non già una presunzione di appartenenza in capo al proposto dei beni intestati ai familiari, bensì il riconoscimento del potere di indirizzare le indagini di prevenzione in modo speciale nei confronti del coniuge, dei figli e degli altri soggetti che abbiano convissuto con il proposto nell'ultimo quinquennio; ne consegue che, al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., il rapporto esistente tra il proposto e tali soggetti può costituire circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni di cui il primo non possa dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulti formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacità economica. (Fattispecie in cui la Corte, nell'annullare con rinvio il decreto di confisca di beni intestati a familiari del proposto, ha precisato che il criterio della sproporzione reddituale non può essere ricavato esclusivamente dalle stime Istat relative alla "spesa media annua"). ♦ Cass. pen., sez. II, 13 maggio 2020, n. 14981 (c.c. 9 gennaio 2020), C. F. (d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 19; d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 26). [RV279224]

Molestia o disturbo alle persone

■ Atti persecutori – Esercizio dell'azione civile – Costituzione del coniuge del soggetto passivo.

In tema di atti persecutori, è legittimato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale anche il coniuge del soggetto passivo del reato, in qualità di danneggiato dal reato. ♦ Cass. pen., sez. V, 24 aprile 2020, n. 12879 (ud. 29 novembre 2019), P. (c.p.p., art. 74; c.p.p., art. 90; c.p., art. 612 bis). [RV279038]

Parte civile

■ Costituzione – Tutore del minore danneggiato – Esercente la professione forense.

In tema di costituzione di parte civile, il tutore del minore danneggiato dal reato, seppure esercente la professione forense, deve costituirsi necessariamente con il ministero di un difensore munito della procura speciale di cui all'art. 100 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la scelta del Legislatore costituisce espressione della volontà di imporre a tutte le parti del processo penale la difesa tecnica e che ad essa non deroga la previsione dell'art. 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che va letta in coordinamento con le specifiche previsioni procedurali di ogni ramo dell'ordinamento). ♦ Cass. pen., sez. VI, 11 maggio 2020, n. 14411 (ud. 14 gennaio 2020), C. (c.p.p., art. 100; l. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13). [RV278846]

Procedimenti cautelari

■ Sequestro – Custodia delle cose sequestrate – Obblighi e diritti del custode.

Il custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario può stare in giudizio come attore o convenuto nelle controversie concernenti l'amministrazione dei beni, ma non in quelle che attengono alla proprietà od altro diritto reale degli stessi. Conseguentemente, il custode dei beni ereditari non ha legittimazione in controversia con la quale terze persone, assumendo la loro qualità di legittimari, facciano valere pretese sui beni stessi, incidendo siffatte pretese sulla titolarità di diritti reali, senza riferimento ai compiti di conservazione e di amministrazione del custode. ♦ Cass. civ., sez. VI, 2 marzo 2020, n. 5709, L. c. S. (c.c., art. 536; c.p.c., art. 100; c.p.c., art. 521; c.p.c., art. 676). [RV65726701]

Reato

■ Delitto tentato – Desistenza volontaria – Violenza privata.

In relazione al delitto di violenza privata, trattandosi di reato a forma libera, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può invece operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la desistenza volontaria perché l'imputato non era riuscito a costringere la figlia minore della sua ex convivente a scendere da un autobus e a seguirlo a causa dell'intervento di un carabiniere, presente sul veicolo, che aveva impedito la consumazione del reato e messo in fuga l'imputato). ♦ Cass. pen., sez. V, 5 giugno 2020, n. 17241 (ud. 20 gennaio 2020), P. (c.p., art. 56; c.p., art. 610). [RV279170]

■ Elemento soggettivo (psicologico) – Colpa – Attività sportive.

Il bagnino addetto ad un impianto di piscina è titolare, ai sensi dell'articolo 40, comma secondo, cod. pen., di una posizione di garanzia in forza della quale egli è tenuto a sorvegliare gli utenti della stessa per garantirne l'incolumità fisica. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la affermazione di responsabilità del bagnino per il reato di omicidio colposo in relazione all'annegamento di una minore, per non avere prestato la dovuta attenzione e averla soccorsa solo alcuni minuti dopo il suo inabissamento). ♦ Cass. pen., sez. IV, 7 maggio 2020, n. 13848 (ud. 4 febbraio 2020), T. (c.p., art. 40; c.p., art. 589). [RV279137]

Responsabilità civile

■ Causalità (Nesso di) – Magistrati – Responsabilità per condotta omissiva colposa.

In tema di responsabilità civile dei magistrati ai sensi della l. n. 117 del 1988, il giudice che sia chiamato ad accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva colposa del magistrato e l'evento lesivo non può escluderne la ricorrenza solo perché tale evento si sarebbe comunque potuto realizzare in altro modo, dovendo egli valutare - alla stregua di un giudizio controfattuale fondato sulla regola del "più probabile che non" - la probabilità, positiva o negativa, che, alla luce degli elementi del caso concreto, detta condotta potesse evitare il rischio specifico del danno effettivamente verificatosi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dai figli minori di una donna, uccisa dal marito con un coltello a serramanico, i quali avevano sostenuto che l'autorità requirente avesse colposamente omesso, con grave negligenza, di disporre una perquisizione dell'omicida, nonostante la vittima, in precedenti denunce, avesse fatto riferimento al menzionato coltello; in particolare, gli attori in primo grado avevano dedotto che la suddetta perquisizione, ove effettuata, avrebbe ragionevolmente condotto al

sequestro dell'arma e, quindi, avrebbe potuto evitare il decesso della madre, ma il giudice di secondo grado aveva ritenuto che il crimine sarebbe stato, in ogni caso, commesso perché, anche qualora tale sequestro fosse stato disposto, l'omicida "avrebbe potuto facilmente procurarsi un'altra arma avente caratteristiche similari a quella utilizzata per uccidere, semplicemente acquistandola"). ♦ Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2020, n. 7760, C. c. P. (l. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2; c.c., art. 1223; c.p., art. 40; c.p., art. 41). [RV65759701]

Ricettazione

■ Elemento soggettivo – Dolo – Beni ricevuti nell'ambito di un rapporto familiare o obbligazionario.

Non è configurabile il dolo necessario ad integrare il delitto di ricettazione nel comportamento di chi riceve beni di provenienza delittuosa nell'ambito di un rapporto familiare o di rapporti obbligazionari (siano essi civili o naturali) da un congiunto, con la consapevolezza non dell'illecita provenienza degli stessi, ma solo della qualità criminale del congiunto medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità di una donna che, in costanza di rapporto di coniugio, durante la detenzione del marito aveva ricevuto settimanalmente, dalla famiglia di questo, modeste somme, provento dell'attività di cessione di stupefacenti). ♦ Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2020, n. 15926 (ud. 8 gennaio 2020), B. V. (c.p., art. 648). [RV279011]

Risarcimento del danno

■ Parenti della vittima (morte di congiunti) – Diritto al risarcimento – Ammissibilità – Danno "da uccisione" – Pretesa azionata "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso – Azione proposta dai nipoti per decesso del nonno – Presupposto necessario – Rapporto di convivenza – Esclusione – Ragioni.

In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. ♦ Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2020, n. 7743, P.S. ed altri c. A.S.L. (omissis) (c.c., art. 2043; c.c., art. 2059; c.c., art. 2697). [RV65750301]

Sicurezza pubblica

■ Stranieri – Autorizzazione alla permanenza del familiare del minore – Età prescolare del minore.

Nella valutazione del danno grave per lo sviluppo psico-fisico di minori, ai fini del rilascio dello speciale permesso di soggiorno temporaneo in favore degli stranieri che siano genitori di figli minori, il tribunale per i minorenni non può omettere di tenere in considerazione, unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 31, comma 3, del d.l.vo n. 286 del 1998, anche l'età prescolare dei minori e la disponibilità del genitore richiedente ad occuparsi della loro cura, in ausilio della madre soggiornante impedita temporaneamente a farlo. ♦ Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2020, n. 5938, O. c. P. (d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 31; d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 28). [RV65702601]

■ Stranieri – Espulsione – Ius superveniens – Nozione di "vita familiare" ex art. 8 cedu – Rapporto tra fratelli maggiorenni e non conviventi – Esclusione – Conseguen-

ze – Ricongiungimento – Effettiva convivenza – Necessità – Fondamento.

La relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è riconducibile alla nozione di "vita familiare" rilevante a norma dell'art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva, come previsto dal combinato disposto dell'art. 28 del d.p.r. n. 394 del 1999 e dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.l.vo n. 286 del 1998. ♦ Cass. civ., sez. I, 18 marzo 2020, n. 7427, M.A. c. Ministero dell'Interno (*d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19; d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, art. 28; l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 8*). [RV65748901]

■ Stranieri – Espulsione – Legami familiari.

In tema di espulsione del detenuto straniero disposta ai sensi dell'art. 16, comma 5, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, le cause ostative all'espulsione previste dal comma 9 del medesimo articolo, che fa rinvio ai casi di cui al successivo art. 19, hanno carattere eccezionale e non possono, pertanto, essere oggetto di applicazione analogica, con la conseguenza che, ai fini dell'applicazione della misura in questione, non rilevano legami familiari diversi da quelli espressamente contemplati dal comma 2, lett. c), del suddetto art. 19, quand'anche contemplati, a differenti fini, dagli artt. 5, comma 5, e 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286 del 1998. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo un provvedimento di espulsione adottato nei confronti di un detenuto di nazionalità nigeriana, padre di due minori regolarmente soggiornanti in Italia, ma privi della cittadinanza italiana). ♦ Cass. pen., sez. I, 30 marzo 2020, n. 10846 (c.c. 19 dicembre 2019), O. A. (*d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 5; d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13; d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 16; d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19*). [RV278892]

■ Stranieri – Minori stranieri non accompagnati – Provvedimento del tribunale dei minorenni ricognitivo dell'età.

In tema di minori stranieri non accompagnati, il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni, all'esito del procedimento previsto dall'art. 19 bis del d.l.vo n. 142 del 2015, attribuisce l'età al minore è provvisto di una duplice valenza, nel senso che non solo è funzionale all'adozione delle misure di protezione previste per tale categoria di minori, ma, come si desume dal comma 9 della norma, è destinato altresì a riverberare i suoi effetti anche in altri rami (amministrativo e penale) dell'ordinamento che fanno dell'età il presupposto discriminatorio per l'applicazione di un trattamento differenziato rispetto a quello ordinario. ♦ Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2020, n. 6520, I. c. P. (*d.l.vo 18 agosto 2015, n. 142, art. 19 bis; l. 7 aprile 2017, n. 47, art. 2; d.l.vo 22 dicembre 2017, n. 220, art. 2*). [RV65708601]

■ Stranieri – Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie – Padre convivente con la figlia minore e la compagna sul territorio italiano.

La qualità di padre di un minore presente sul territorio italiano, convivente con il minore e con la propria compagna, non integra una condizione di vulnerabilità ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, posto che la tutela del minore profugo è affidata al diverso istituto dell'autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale del genitore affidatario del minore, che può essere accordata dal Tribunale per i minorenni ex art. 31 del d.l.vo n. 286 del 1998 nell'interesse del minore per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico di quest'ultimo; né può rilevare la convivenza del richiedente con la propria compagna poiché tra le "persone vulnerabili" di cui all'art. 2, comma 11, lett. h bis), del d.l.vo n. 25 del 2008 (come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b), n. 1), del d.l.vo n. 142 del 2015) sono previsti i genitori "singoli" con minori. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso del richiedente che, senza allegare altra specifica situazione di vulnerabilità o concreti elementi di inter-

grazione in Italia, aveva invocato la detta convivenza deducendo il gravissimo pregiudizio per l'intera famiglia, e segnatamente per la figlia di appena un anno, in caso di sua espulsione). ♦ Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2020, n. 6587, A. c. M. (*d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 31; d.l.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19; d.l.vo 28 gennaio 2008, n. 25, art. 2*). [RV65741501]

■ Stranieri – Protezione sussidiaria – Matrimonio forzato imposto ad un soggetto di sesso maschile.

In tema di protezione sussidiaria, può essere qualificata, all'esito della doverosa acquisizione di specifiche C.O.I., in termini di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante" ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b), del d.l.vo n. 251 del 2007, ovvero anche quale grave violazione della dignità della persona, la coercizione esercitata mediante minaccia su una persona (donna o uomo) finalizzata a contrarre un matrimonio forzato in base a norme consuetudinarie del Paese d'origine, proveniente anche da soggetti diversi dallo Stato, qualora le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato, o una sua parte consistente, non possano o non vogliano fornire protezione adeguata. (Fattispecie relativa a cittadino maliano di sesso maschile, musulmano e poligamico, che aveva allegato di temere di essere ucciso dai familiari anziani ove, facendo ritorno al proprio villaggio, non avesse contratto matrimonio anche con la vedova del proprio fratello). ♦ Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2020, n. 6573, D. c. M. (*d.l.vo 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; d.l.vo 19 novembre 2007, n. 251, art. 3; d.l.vo 19 novembre 2007, n. 251, art. 5; d.l.vo 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8*). [RV65708701]

■ Stranieri – Soggiorno per motivi di coesione familiare – Familiare extracomunitario convivente con cittadina U.E. residente in Italia.

In materia di soggiorno per motivi di coesione familiare, ai fini del rilascio della carta di soggiorno ad un genitore, non appartenente all'Unione Europea, di minore, cittadino dell'U.E., e convivente con cittadina dell'U.E. residente in Italia, pur costituendo un presupposto la convivenza tra i predetti, la loro relazione stabile di fatto - "debitamente attestata" con "documentazione ufficiale", ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) del d.l.vo n. 30 del 2007, nel testo introdotto dalla legge europea n. 97 del 2013 - può essere comprovata anche con l'atto di nascita del minore o con altra documentazione idonea, diversa da quella prevista dalla legge n. 76 del 2016 in materia di unioni civili (nella specie inoperante, attesa l'epoca di presentazione dell'istanza). ♦ Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2020, n. 3876, B. c. M. (*d.l.vo 6 febbraio 2007, n. 30, art. 2; d.l.vo 6 febbraio 2007, n. 30, art. 3; d.l.vo 6 febbraio 2007, n. 30, art. 10; l. 6 agosto 2013, n. 97*). [RV65706001]

Stampa

■ Attività giornalistica – Archivio storico on line di un quotidiano – Persistente pubblicazione di notizia di cronaca risalente nel tempo.

È lecita la permanenza di un articolo di stampa nell'archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca giudiziaria, che abbiano ancora un interesse pubblico di tipo storico o socio-economico, purché l'articolo sia deindicizzato dai siti generalisti e reperibile solo attraverso l'archivio storico del quotidiano, in tal modo contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico, con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita compressione della propria immagine sociale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda degli eredi di un imprenditore deceduto, tesa ad ottenere la cancellazione dall'archivio "on line" di un quotidiano, dell'articolo che si riferiva ad inchieste giudiziarie in ordine a fatti penalmente rilevanti commessi dal defunto). ♦ Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2020, n. 7559, P. c. R. (*d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196, art. 7; d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196, art. 2; d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196, art. 4; d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196, art. 11*). [RV65742401]

Successioni mortis causa

■ **Delazione dell'eredità – Rappresentazione – Soggetti.**

La formulazione dell'art. 467 c.c., secondo la quale la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado dell'ascendente, deve intendersi non già nel senso che i discendenti siano titolari dei medesimi diritti del rappresentato, ma piuttosto nel senso che gli stessi vengano a trovarsi nella medesima posizione e nel medesimo grado del rappresentato solo ai fini della misura della delazione ereditaria, la quale avviene peraltro direttamente nei confronti dei rappresentanti, che mantengono una posizione autonoma rispetto al rappresentato. ♦ Cass. civ., sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2914, F. c. G. (c.c., art. 467; c.c., art. 468). [RV65709302]

■ **Rinuncia all'eredità – Impugnazione – Da parte dei creditori.**

Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori; ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore. ♦ Cass. civ., sez. VI, 4 marzo 2020, n. 5994, G. c. M. (c.c., art. 524; c.c., art. 2697; c.c., art. 2901). [RV65727201]

■ **Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione.**

Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del "de cuius", la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario. ♦ Cass. civ., sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2914, F. c. G. (c.c., art. 553; c.c., art. 555; c.c., art. 557; c.c., art. 564). [RV65709303]

■ **Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione.**

In caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittimità, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto e favorevole esercizio, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti. ♦ Cass. civ., sez. VI, 21 febbraio 2020, n. 4709, C. c. C. (c.c., art. 553; c.c., art. 561). [RV65726101]

■ **Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione.**

L'azione di riduzione proposta contro un soggetto che è legittimario al pari del legittimario attore implica che il convenuto abbia ricevuto una donazione o debba beneficiare di una disposizione testamentaria per la quale venga ad ottenere, oltre la rispettiva legittima, che è anche a suo favore intangibile, qualcosa di più, che contribuisce a privare, in tutto o in parte, della legittima il legittimario attore. In tal caso, il convenuto con l'azione di riduzione non deve proporre alcuna domanda o eccezione per contenere la riduzione nei limiti di quanto eventualmente sopravanzati a ciò che gli compete come legittimario, conseguendo tale risultato dall'applicazione delle norme di legge, senza che rilevi minimamente che la riduzione, così operata, non sia sufficiente a reintegrare la legittima dell'attore. ♦ Cass. civ., sez. VI, 21 feb-

braio 2020, n. 4694, C. c. U. (c.c., art. 554; c.c., art. 555; c.c., art. 558; c.c., art. 559). [RV65725701]

■ **Successione testamentaria – Capacità di testare – Azione di annullamento.**

Il "dies a quo" di decorso del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento del testamento olografo per incapacità del testatore, ex art. 591 c.c., va individuato in quello di compimento di un'attività diretta alla concreta realizzazione della volontà del "de cuius" - come la consegna o l'impossessamento dei beni ereditati o la proposizione delle azioni giudiziarie occorrenti a tale scopo - anche da parte di uno solo dei chiamati all'eredità e senza che sia necessario eseguire tutte le disposizioni del testatore. Ne consegue che, in caso di istituzione di un erede universale, non occorre che questi dimostri, al fine predetto, di aver disposto a titolo esclusivo dei beni costituenti l'intero "universum ius defuncti". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che integrasse gli estremi di una condotta esecutrice, sia pure parzialmente, delle disposizioni testamentarie, quella con la quale l'erede aveva continuato a percepire, dopo la morte della "de cuius", il canone di locazione di un immobile commerciale facente parte del compendio ereditario). ♦ Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 2020, n. 4449, I. c. I. (c.c., art. 591; c.c., art. 606). [RV65711301]

■ **Successione testamentaria – Esecutori testamentari – Funzioni.**

L'esecutore testamentario, mentre è titolare "iure proprio" delle azioni, relative all'esercizio del suo ufficio, che trovano il loro fondamento e il loro presupposto sostanziale nel suo incarico di custode e di detentore dei beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massa ereditaria, è soltanto legittimato processuale, a norma dell'art. 704 c.c., per quanto riguarda le azioni relative all'eredità e, cioè, a diritti ed obblighi che egli non acquista o assume per sé, in quanto ricadenti direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio. In tale ultima ipotesi, in cui non è investito della legale rappresentanza degli eredi del "de cuius", ma agisce in nome proprio, l'esecutore testamentario assume la figura di sostituto processuale, in quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio è necessaria ad integrare il contraddittorio. ♦ Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2020, n. 5520, C. c. L. (c.c., art. 703; c.c., art. 704; c.c., art. 707; c.p.c., art. 81). [RV65711901]

■ **Successione testamentaria – Testamento – Distinzione tra erede e legatario.**

In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituto nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva interpretato come disposizione a titolo universale l'attribuzione testamentaria di beni determinati, valorizzando, sia il fatto che al beneficiario fosse stata assegnata la generalità dei beni mobili, oltre che la quota di un immobile, sia le peculiari espressioni allo stesso riservate dal testatore, attestanti un trattamento, sul piano del riconoscimento affettivo, differente rispetto a quello destinato agli altri soggetti indicati nel testamento). ♦ Cass. civ., sez. VI, 5 marzo 2020, n. 6125, Z. c. T. (c.c., art. 588; c.c., art. 1362). [RV65727801]

Tribunale per i minorenni

■ **Procedimento – Particolare tenuità del fatto – Inapplicabilità.**

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile

nel processo minorile, posto che la normativa in materia (D.P.R. n. 448 del 1988) ha carattere di "legge penale speciale", e, regolando in modo autonomo la stessa materia con l'istituto dell'irrelevanza del fatto, preclude a priori qualunque possibile confronto fra singole disposizioni, ai sensi dell'art. 15 cod. pen. ♦ Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 2020, n. 14791 (ud. 6 febbraio 2020), C. (c.p., art. 15; c.p., art. 16; d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, art. 27; c.p., art. 131 bis). [RV278850]

Tributi degli enti pubblici locali

■ Imposta comunale sugli immobili – Esenzione casa principale – Requisiti.

In tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13 comma 2 del d.l. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che l'immobile della ricorrente potesse ritenersi abitazione principale dato che il marito, non legalmente separato, aveva la residenza e la dimora abituale in un altro Comune). ♦ Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 4166, B. c. C. (d.l. 12 giugno 2011, n. 201, art. 13). [RV65731201]

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

■ Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza – Reato commesso in Italia da imputato straniero. – Principio di territorialità.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo straniero che commette il reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana in forza del principio di territorialità

e non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto sia incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano. (Fattispecie in cui è stato ritenuto irrilevante che la legislazione del Marocco preveda che l'obbligo di contribuzione decorre solo dalla sentenza di divorzio, prevalendo il disposto dell'art. 147 cod.civ. in base al quale l'obbligo di assistenza sussiste indipendentemente da un provvedimento definitivo o provvisorio del giudice). ♦ Cass. pen., sez. VI, 7 maggio 2020, n. 14043 (ud. 16 gennaio 2020), N. (c.p., art. 6; c.p., art. 51; c.p., art. 59; c.p., art. 570; c.c., art. 147). [RV278842]

Violenza privata

■ Maltrattamenti in famiglia – Concorso materiale di reati – Possibilità.

Il reato di violenza privata può concorrere materialmente con il reato di maltrattamenti in famiglia quando le violenze e le minacce del soggetto attivo siano adoperate, oltre che con la coscienza e volontà di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche e morali in modo continuativo e abituale, anche con l'intento di costringerla ad attuare un comportamento che altrimenti non avrebbe volontariamente posto in essere. (Nella specie, l'imputato, oltre a sottoporre la moglie a condotte integranti maltrattamenti, con ulteriori minacce l'aveva costretta ad omettere di presentare denuncia per quanto subito, così realizzando una condotta autonoma, anche sotto il profilo della volizione criminale, rispetto alla serialità delle vessazioni riconducibili al delitto di cui all'art. 572 cod. pen.). ♦ Cass. pen., sez. II, 30 giugno 2020, n. 19545 (ud. 4 marzo 2020), I. (c.p., art. 73; c.p., art. 610; c.p., art. 572). [RV279223]

Legislazione e documentazione

I

D.L. 28 ottobre 2020, n. 137. **Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19** (*Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 269 del 28 ottobre 2020) ed *errata corrige* in *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 271 del 30 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176 (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 319 del 24 dicembre 2020).

(Estratto)

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

13 terdecies. (*Bonus baby-sitting*). 1. A decorrere dalla data del 9 novembre 2020 limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19 *bis* del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.

4. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

5. Il bonus è erogato mediante il Libretto Famiglia di cui all'articolo 54 *bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La fruizione

del bonus di cui al presente articolo è incompatibile con la fruizione del bonus per la frequenza di asili nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande presentate.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

14. (*Nuove misure in materia di Reddito di emergenza*). 1. Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito "Rem") di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonché per il mese di dicembre 2020.

2. Il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativa alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto legge n. 34 del 2020;

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15 del presente decreto legge;

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2 *bis* e 3, dell'articolo 82 del decreto legge n. 34 del 2020.

3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

4. Il riconoscimento delle quote del Rem di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto legge n. 34 del 2020, in relazione alla quale resta in ogni caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del medesimo decreto legge n. 34 del 2020.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

TITOLO III
MISURE IN MATERIA DI SALUTE
E SICUREZZA E ALTRE
DISPOSIZIONI URGENTI

22 bis. *(Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado).* 1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19 bis del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande presentate.

5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

32 quinquies. *(Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori).* 1. In considerazione del fatto che l'approvvigionamento idrico delle isole minori è più oneroso rispetto alla media nazionale, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali, è disposta la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di euro 3 milioni per l'anno 2021.

2. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

RICORSO PER LA NOMINA DI UN CURATORE DI EREDITÀ GIACENTE

(art. 528 c.c.)

TRIBUNALE DI . . .

Il Sig. . . . nato a . . . il . . ., residente in . . ., via . . ., n. . . ., (c.f. . . .) elettivamente domiciliato in . . ., via . . . n. . . ., presso lo studio dell'Avv. . . . (c.f. . . .; p.e.c. . . .; fax: . . .) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in calce, da intendersi quale parte integrante del presente atto, il quale dichiara di voler ricevere all'indirizzo di posta elettronica certificata o al fax sopra indicati le notificazioni e le comunicazioni relative al presente procedimento,

PREMESSO

– che in data . . . ha stipulato un contratto di locazione con il Signor . . ., residente in . . ., via . . ., n. . . ., avente ad oggetto un immobile con destinazione commerciale, sito in . . ., via . . ., n. . . .;

– che il conduttore è deceduto in data . . . ultimo domicilio . . .;

– che il figlio unico erede, Signor . . ., residente in . . ., via . . ., n. . . . ha, con dichiarazione resa al cancelliere del Tribunale di . . ., in data . . ., rinunciato all'eredità;

– che i beni ereditari non sono amministrati da nessuno;

– che il ricorrente ha interesse a liberare l'immobile commerciale dai beni del defunto;

tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 528 c.c., il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, nominare un curatore all'eredità giacente.

Si produce:

- 1) copia contratto di locazione stipulato in data . . .;
- 2) dichiarazione di rinuncia all'eredità in data . . .

Si dichiara che la presente causa rientra tra quelle attribuite alla Volontaria giurisdizione, e che pertanto il contributo unificato è pari ad € . . .

. . ., lì . . .

firma . . .

Depositato in cancelleria

. . .

Il Cancelliere . . .

Il Giudice

letta l'istanza che precede,
visto l'art. 528 c.c.,

nomina

l'Avv. . . . (C.F.: . . .), con studio in . . ., via . . ., n. . . ., curatore dell'eredità giacente del Signor . . .

Manda alla Cancelleria per la notificazione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da oggi al predetto curatore e per l'inserzione nel registro delle successioni.

. . ., lì . . .

Il Giudice . . .

Il Cancelliere . . .

IL PRIMO, APPASSIONANTE LEGAL THRILLER TRIBUNA



Francesco Bartolini
DUE PER UN DELITTO
ISBN 9788829104246
euro 20,00

Indice cronologico della giurisprudenza

AVVERTENZA: La segnalazione *m.* sta ad indicare una pronuncia che viene riportata, nella pagina indicata, solo in massima.

- Cass. civ., sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2914, F. c. G., *m.*, pag. 59, 65
- Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2020, n. 3659, M. c. G., *m.*, pag. 62
- Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2020, n. 3876, B. c. M., *m.*, pag. 64
- Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 4166, B. c. C., *m.*, pag. 66
- Cass. civ., sez. II, 20 febbraio 2020, n. 4449, I. c. I., *m.*, pag. 65
- Cass. civ., sez. VI, 21 febbraio 2020, n. 4694, C. c. U., *m.*, pag. 65
- Cass. civ., sez. VI, 21 febbraio 2020, n. 4709, C. c. C., *m.*, pag. 65
- Cass. civ., sez. VI, 26 febbraio 2020, n. 5268, G. c. P., *m.*, pag. 61
- Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2020, n. 5520, C. c. L., *m.*, pag. 65
- Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2020, n. 5527, M. c. M., *m.*, pag. 59
- Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5603, A. c. P., *m.*, pag. 61
- Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5604, P. c. P., *m.*, pag. 62
- Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5605, A. c. D., *m.*, pag. 61
- Cass. civ., sez. VI, 2 marzo 2020, n. 5709, L. c. S., *m.*, pag. 63
- Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2020, n. 5938, O. c. P., *m.*, pag. 63
- Cass. civ., sez. VI, 4 marzo 2020, n. 5993, M. c. M., *m.*, pag. 59
- Cass. civ., sez. VI, 4 marzo 2020, n. 5994, G. c. M., *m.*, pag. 65
- Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2020, n. 6079, S. c. D., *m.*, pag. 60
- Cass. civ., sez. VI, 5 marzo 2020, n. 6125, Z. c. T., *m.*, pag. 65
- Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2020, n. 6511, M.C.M ed altra c. P.G. Corte di appello Messina., *m.*, pag. 60
- Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2020, n. 6520, I. c. P., *m.*, pag. 64
- Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2020, n. 6573, D. c. M., *m.*, pag. 64
- Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2020, n. 6587, A. c. M., *m.*, pag. 64
- Cass. civ., sez. I, 18 marzo 2020, n. 7427, M.A. c. Ministero dell'Interno., *m.*, pag. 63
- Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2020, n. 7555, M.M. c. F.M.E. ed altro., *m.*, pag. 61
- Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2020, n. 7559, P. c. R., *m.*, pag. 64
- Cass. pen., sez. I, 30 marzo 2020, n. 10846 (c.c. 19 dicembre 2019), O. A., *m.*, pag. 64
- Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2020, n. 7743, P.S. ed altri c. A.S.L. (omissis)., *m.*, pag. 63
- Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2020, n. 7760, C. c. P., *m.*, pag. 63
- Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2020, n. 7923, P.G. c. M.A. ed altro., *m.*, pag. 61
- Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2020, n. 8028, G.P. c. C.S., *m.*, pag. 59
- Cass. civ., sez. un., 23 aprile 2020, n. 8097, V.A. c. I.R.N., *m.*, pag. 60
- Cass. pen., sez. V, 24 aprile 2020, n. 12879 (ud. 29 novembre 2019), P., *m.*, pag. 62
- Cass. pen., sez. V, 24 aprile 2020, n. 12917 (ud. 13 febbraio 2020), I., *m.*, pag. 59
- Cass. civ., sez. I, 27 aprile 2020, n. 8222, F.I. c. T.M.R., *m.*, pag. 61
- Cass. pen., sez. VI, 27 aprile 2020, n. 12976 (ud. 19 febbraio 2020), R., *m.*, pag. 60
- Cass. civ., sez. lav., 28 aprile 2020, n. 8263, C.V. c. Fondazione ENPAM., *m.*, pag. 61
- Cass. pen., sez. V, 29 aprile 2020, n. 13273 (ud. 15 gennaio 2020), A., *m.*, pag. 60
- Cass. pen., sez. IV, 7 maggio 2020, n. 13848 (ud. 4 febbraio 2020), T., *m.*, pag. 63
- Cass. pen., sez. II, 7 maggio 2020, n. 13960 (c.c. 12 dicembre 2019), R., *m.*, pag. 62
- Cass. pen., sez. VI, 7 maggio 2020, n. 14043 (ud. 16 gennaio 2020), N., *m.*, pag. 66
- Cass. pen., sez. VI, 8 maggio 2020, n. 14168 (ud. 22 gennaio 2020), Z., *m.*, pag. 59
- Cass. pen., sez. VI, 8 maggio 2020, n. 14172 (ud. 29 gennaio 2020), M., *m.*, pag. 60
- Cass. pen., sez. VI, 11 maggio 2020, n. 14411 (ud. 14 gennaio 2020), C., *m.*, pag. 62
- Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 2020, n. 14791 (ud. 6 febbraio 2020), C., *m.*, pag. 65
- Cass. pen., sez. II, 13 maggio 2020, n. 14981 (c.c. 9 gennaio 2020), C. F., *m.*, pag. 62
- Cass. pen., sez. I, 15 maggio 2020, n. 15199 (ud. 21 febbraio 2020), B. L., *m.*, pag. 59
- Cass. pen., sez. III, 15 maggio 2020, n. 15207 (ud. 26 novembre 2019), K., *m.*, pag. 60
- Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2020, n. 15926 (ud. 8 gennaio 2020), B. V., *m.*, pag. 63
- Cass. pen., sez. V, 5 giugno 2020, n. 17241 (ud. 20 gennaio 2020), P., *m.*, pag. 63
- Cass. pen., sez. VI, 9 giugno 2020, n. 17680 (c.c. 27 maggio 2020), P., *m.*, pag. 62
- Cass. pen., sez. II, 30 giugno 2020, n. 19545 (ud. 4 marzo 2020), I., *m.*, pag. 66
- Cass. civ., sez. VI, ord. 6 ottobre 2020, n. 21358, G.D. ed altri c. R. S.p.a., pag. 57
- Cass. civ., sez. VI, ord. 9 ottobre 2020, n. 21901, S.M. ed altri c. Ag. Entrate, pag. 55
- Cass. civ., sez. VI, ord. 14 ottobre 2020, n. 22144, P.E.V. ed altri c. D.R.G.S., pag. 52
- Cass. civ., sez. V, ord. 14 ottobre 2020, n. 22175, Ag. Entrate c. B.L., pag. 51
- Cass. civ., sez. II, ord. 14 ottobre 2020, n. 22191, D.B. ed altro c. C.R., pag. 48
- Cass. civ., sez. II, ord. 14 ottobre 2020, n. 22192, I.G.M. c. J.V.M., pag. 46
- Cass. civ., sez. VI, ord. 15 ottobre 2020, n. 22266, S.D. c. B.R., pag. 45
- Cass. civ., sez. VI, ord. 16 ottobre 2020, n. 22599, L.G. c. V.S. ed altri, pag. 44
- Cass. civ., sez. II, ord. 20 ottobre 2020, n. 22832, A.N. c. Min. Interno ed altro, pag. 41
- Cass. civ., sez. II, ord. 23 ottobre 2020, n. 23315, S. Alberghi di B. S.p.a. c. Comune di S., pag. 38
- Cass. civ., sez. VI, ord. 27 ottobre 2020, n. 23482, V.S.G. c. B.N., pag. 37
- Cass. civ., sez. I, ord. 28 ottobre 2020, n. 23720, Min. Interno c. A.M., pag. 33
- Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2020, n. 25310, Ministero degli Affari Esteri ed altro c. A.Z., pag. 31
- Cass. civ., sez. V, 11 novembre 2020, n. 25417, A.M. c. Ag. Entrate, pag. 29
- Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2020, n. 25441, B.T. c. Min. Interno, pag. 26
- Cass. civ., sez. III, 16 novembre 2020, n. 25857, L.V. ed altro c. Azienda agricola di C.B. e c. S.n.c. Società agricola, pag. 24
- Cass. civ., sez. III, 16 novembre 2020, n. 25885, S.T. ed altri c. F.P., pag. 18
- Cass. civ., sez. lav., ord. 16 novembre 2020, n. 25975, D.T. ed altro c. I.N.A.I.L., pag. 16
- Cass. civ., sez. VI, ord. 9 dicembre 2020, n. 28104, S.G. c. F.E., pag. 15
- Cass. civ., sez. VI, 11 dicembre 2020, n. 28316, Min. Interno c. A.A., pag. 11
- Cass. civ., sez. I, ord. 17 dicembre 2020, n. 28995, T.M. c. A.G., pag. 9

